

- A -

IMPOSTE INDIRETTE

A.1. Imposta sul valore aggiunto

A.2. Imposta di registro

A.5. Imposta ipotecaria e catastale

A.1 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

VOCE	CODICE
Accertamento e controlli	0128
Acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta - Plafond	0105
Agenzie di viaggio e turismo	0139
Agevolazioni	0144
Agricoltura	0134
Aliquote	0110
Ambito di applicazione	0101
Base imponibile	0109
Bolla di accompagnamento	0141
Cessioni e prestazioni accessorie	0108
Condono ed amnistia	0145
Contrassegni ed etichette	0133
Contribuenti minimi	0123
Contribuenti minori	0124
Detrazione d'imposta	0113
Dichiarazione d'imposta	0120
Dichiarazioni e comunicazioni varie	0121
Disposizioni transitorie	0147
Edilizia	0140
Esercizio di più attività	0125
Esportazioni ed operazioni assimilate	0104
Fallimento	0138
Fatturazione	0115
Importazioni	0131
Istruzioni per gli uffici	0146
Liquidazioni	0118
Momento impositivo	0103
Operazioni esenti	0106
Rapporti tra uffici ed altri organismi	0130
Regimi particolari esclusi quelli speciali	0137
Registratori di cassa e scontrino fiscale	0143
Ricevuta fiscale	0142
Rimborsi	0122
Riscossione coattiva	0129

Rivalsa	0112
Scritture contabili	0116
Società controllanti e controllate	0132
Soggetti passivi	0111
Territorialità	0102
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta	0117
Varie	0199
Versamenti e pagamenti	0119
Vigenza	0148
Violazioni e sanzioni amministrative	0126
Violazioni e sanzioni penali	0127
Volume d'affari	0114

- A1 – 0101 - IVA - Ambito di applicazione

- Versamenti effettuati da soci di cooperativa per ripiano perdite e per rimborso di ratei di mutuo erogato alla stessa cooperativa - Cessioni aventi ad oggetto somme di denaro o crediti in denaro - Non assoggettabilità al tributo - Sussiste.

- Sentenza n. 1/5/09 del 12/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Dazzi)

- Scheda n. 714 del 2009

Per espressa previsione normativa - art. 2, comma 3, DPR 26.10.1972, n. 633 - le cessioni aventi ad oggetto somme di denaro o crediti in denaro, quali i versamenti effettuati da soci per ripianamento perdite e per rimborso di ratei di mutuo concesso alla cooperativa, non sono assoggettate al tributo.

- A1 – 0104 - IVA - Esportazioni ed operazioni assimilate

- Vendite intracomunitarie - Prova dell'esportazione della merce a carico del cedente - Non sussiste.

- Sentenza n. 65 del 28/4/2009 ente RTS (Pres. Est Benedetti)

- Scheda n. 1516 del 2009

Non puo' essere ritenuta indebita la mancata applicazione dell'IVA sulle vendite intracomunitarie se non viene provata l'effettiva uscita delle merci esportate in quanto non e' previsto alcun onere in capo al cedente di provarne l'effettiva uscita dal territorio nazionale.

- A1 – 0106 - IVA - Operazioni esenti

- Regime di esenzione - Fatture per merci destinate all'esportazione e prive di bolletta doganale - DAU (bolla di esportazione) quale unico documento idoneo atto a dimostrare l'effettiva esportazione e quindi l'esenzione dall'imposta - Non sussiste - Documentazione alternativa - Sussiste.

- Sentenza n. 97/21/09 del 14/7/2009 ente RTS (Pres. Est. Mariotti)

- Scheda n. 1334 del 2009

L'art. 346, DPR 23.01.1973, n. 43, prevede che l'uscita delle merci dal territorio nazionale possa essere comprovata anche con strumenti idonei di trasporto internazionale quali, fra l'altro, la apposizione della vidimazione da parte dell'Ufficio doganale sull'esemplare di fattura. Siffatto principio e' stato reiterato fino alla L 29.12.1990, n. 428, e coronato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2000 che ha liberato l'onere da ogni rigore documentale in coerenza col principio della effettività (e non

formalità) della tutela giurisdizionale resa dalla Corte di Giustizia Europea. Conseguenze che documenti alternativi alla DAU, ove comprovati secondo i criteri anzidetti, ben possono attestare il regime di esenzione Iva su fatture per merci destinate all'esportazione e prive di bolletta doganale.

- A1 – 0109 - IVA - Base imponibile

- Sconti (bonus) concessi dalle Case automobilistiche ai propri concessionari - Assoggettamento all'imposta - Sussiste.

- Sentenza n. 40/26/09 del 30/6/2009 ente RTS (Pres. Est. Capurso)
- Scheda n. 1273 del 2009

Le Case automobilistiche in parziale corrispettivo di obblighi contrattuali assunti dal concessionario concedono agli stessi degli sconti (bonus) particolari sull'acquisto delle autovetture. Tali "bonus" costituiscono una remunerazione di impegni contrattuali assunti dal concessionario stesso e sono, quindi, soggetti al regime di fatturazione con Iva.

- A1 – 0109 - IVA - Base imponibile

- Maggiori ricavi ricostruiti sulla base di scontrini non emessi a seguito di pagamento con POS/Carta di credito - Legittimità - Non sussiste.

- Sentenza n. 55 del 23/9/2009 ente RTS (Pres. Bocelli Est. Guiducci)
- Scheda n. 1744 del 2009

I pagamenti eseguiti mediante POS/Carta di credito senza emissione di scontrino fiscale costituiscono, di per se', solo elementi indiziari alla ricostruzione di eventuali maggiori ricavi e non sono elementi fondanti su cui basare la ricostruzione medesima.

- A1 – 0110 - IVA - Aliquote

- Applicazione al 4% a contratto di appalto per edificazione di villaggio turistico che comprende case vacanza e non case di civile abitazione - Non sussiste.

- Sentenza n. 104/31/09 del 21/7/2009 ente RTS (Pres. Pedone, Est. Fogli)
- Scheda n. 1339 del 2009

Ove sia comprovato che si versi in ipotesi di contratto di appalto per la edificazione di villaggio turistico che comprenda case vacanza e non case di civile abitazione, non può essere applicata l'aliquota Iva del 4% al contratto in questione non sussistendo i requisiti di cui all'art. 13, L. 02.07.1949, n. 408, che dispone che si tratti solo di costruzioni destinate al prevalente uso abitativo.

- A1 – 0111 - IVA - Soggetti passivi

- Applicabilità del tributo al Comune quale percettore del canone corrispettivo alla concessione della rete di distribuzione del gas metano - Art. 4, comma 5, DPR 26.10.1972, n. 633 - Gestione commerciale da parte dell'ente locale e non esercizio di pubblico potere - Sussiste.

- Sentenza n. 8/31/09 del 27/1/2009 ente RTS (Pres. Pedone, Est. Fogli)
- Scheda n. 734 del 2009

A mente dell'art. 4, comma 5, DPR 26.10.1972, n. 633, se il Comune esercita un'attività economico commerciale deve essere considerato soggetto passivo di Iva. Non esercita, nella circostanza, un esercizio di un pubblico potere ex art. 17, DPR citato, nella misura in cui, con atto negoziale verso corrispettivo, conferisce ad un'azienda del gas i poteri e le facoltà (dell'Ente locale) sue proprie e per ciò stesso pone in essere un

rapporto sinallagmatico che ha ad oggetto quanto previsto dalla convenzione inter partes e quindi esercita, il Comune, un'attività che riveste carattere di gestione commerciale.

- A1 – 0111 - IVA - Soggetti passivi

- Soggettività passiva del Comune che concede ad un diverso soggetto la prestazione di servizi costituenti un'attività economica - Sussiste.

- Sentenza n. 99/31/09 del 30/6/2009 ente RTS (Pres. Pedone, Est. Meocci)
- Scheda n. 1276 del 2009

E' soggetto passiva di Iva il Comune il quale anziché provvedere direttamente alla prestazione di servizi costituenti attività commerciali (erogazione di acqua, servizi di fognatura e depurazione, distribuzione di gas, energia elettrica e vapore) concede a terzi la prestazione dei suddetti servizi. Infatti, il rapporto tra il Comune ed il gestore del servizio e' regolamentato da atto negoziale con il quale l'Ente pubblico ha conferito ad una autonoma azienda poteri e facoltà inerenti a propri diritti dietro il pagamento di un corrispettivo e mantenendo il potere di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo delle attività svolte dal gestore.

- A1 – 0113 - IVA - Detrazione d'imposta

- Detrazione di credito Iva risultante nella dichiarazione annuale - Prova dell'esistenza del credito - Necessità - Sussiste.

- Sentenza n. 22/16/09 del 7/4/2009 ente RTS (Pres. Ghelli, Est. Papini)
- Scheda n. 1497 del 2009

Non può essere detratto il credito Iva se non e' stato esposto nella dichiarazione annuale e se il contribuente non fornisce prove certe della sua esistenza.

- A1 – 0113 - IVA - Detrazione d'imposta

- Contestazione della detrazione di imposta di fatture per operazioni inesistenti - E' onere del contribuente fornire la prova della legittimità della detrazione.

- Sentenza n. 42/24/09 del 29/4/2009 ente RTS (Pres. Spaziani, Est. Guiducci)
- Scheda n. 1524 del 2009

Qualora l'Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di Iva risultante da fatture per operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza della detrazione deve essere fornita dal contribuente mediante l'esibizione dei documenti contabili legittimanti, i quali, tuttavia, non possono provenire da un soggetto inesistente.

- A1 – 0113 - IVA - Detrazione d'imposta

- Deducibilità di costi - DM 07.06.1977 – Onere della prova in caso di ammissione dell'an da parte del contribuente - Compete al contribuente - Inesistenza della supplenza in parte qua del giudicante.

- Sentenza n. 46/33/09 del 14/5/2009 ente RTS (Pres. Est. Cappuccio)
- Scheda n. 1168 del 2009

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito la necessità che tutti i dati richiesti dal DM 07.06.1977 siano presenti ai fini della deducibilità dei costi (qui dei carburanti), ma ciò che rileva ai fini probatori e' che grava sul contribuente l'onere della prova circa l'esorbitanza del quantum ove abbia ammesso l'an della pretesa tributaria. Tale prova non può essere ovviamente supplita dal giudicante allorquando anche risultino ragioni che impediscano o rendano al contribuente troppo difficile il provvedervi.

- A1 – 0113 - IVA - Detrazione d'imposta

- Imprenditore agricolo - Passaggio dalla contabilità speciale a quella ordinaria - Detrazione ed utilizzazione del credito di imposta nell'esercizio successivo a quello in cui e' maturato - Sussiste.

- Sentenza n. 57/18/09 del 19/6/2009 ente RTS (Pres. Est. Torriti)

- Scheda n. 1262 del 2009

Anche nel caso di imprenditore agricolo che passi dalla contabilità speciale a quella ordinaria, il credito di imposta ai fini Iva non viene meno se utilizzato nell'esercizio successivo a quello in cui e' maturato e tanto nel combinato disposto degli artt. 9, comma 9, L.23.12.1996, n.662, abrogativo dell'art. 28, comma 4, DPR 26.10.1972, n.633, art. 8, comma 3, DPR 22.07.1988, n.322, e 19, comma 1, secondo periodo, DPR 26.10.1972, n.633.

- A1 – 0113 - IVA - Detrazione d'imposta

- Operatore agrituristico - Credito maturato a seguito di ristrutturazione e deruralizzazione di fabbricato ad uso abitativo - Recupero a tassazione di somma pretesa arbitrariamente detratta - Immobili strumentali all'attività svolta e conseguenti costi inerenti - Detraibilità - Sussiste.

- Sentenza n. 67/5/09 del 6/7/2009 ente RTS (Pres. Est. Dazzi)

- Scheda n. 1329 del 2009

La detraibilità Iva e' sancita per gli operatori agrituristici formalizzati come tali e dunque se e' comprovato che l'acquisto e conseguenti lavori all'immobile siano stati effettuati per realizzare in concreto l'attività in questione, consegue la loro strumentalità e la inerenza dei costi dell'attività che, dunque, sono detraibili.

- A1 – 0113 - IVA - Detrazione d'imposta

- Detraibilità dell'imposta quando nelle operazioni a monte dell'ultima fattura sia stata rilevata una frode fiscale - Sussiste se il cessionario e' in buona fede non essendo a conoscenza della frode.

- Sentenza n. 96 del 22/9/2009 ente RTS (Pres. Drago Est. Calvori)

- Scheda n. 1742 del 2009

Quando nella catena di cessioni in cui il contribuente e' inserito si verificano frodi fiscali, perche' l'IVA esposta nella fattura dell'acquisto da lui effettuato sia detraibile, e' necessario, oltre alla effettività dell'operazione posta in essere, che egli sia in buona fede non essendo a conoscenza della frode.

- A1 – 0115 - IVA - Fatturazione

- Emissione di fattura in sospensione d'imposta - E' legittima dal ricevimento della lettera d'intento.

- Sentenza n. 65 del 28/4/2009 ente RTS (Pres. Est Benedetti)

- Scheda n. 1516 del 2009

L'emissione di fattura in sospensione d'imposta e' legittima dalla sola lettera d'intento del cessionario e non sussiste alcun obbligo per il cedente di controllarne la veridicità o meno.

- A1 – 0115 - IVA - Fatturazione

- Importo pagato a mezzo di titoli cambiari - Natura - Esistenza del pagamento a fini fiscali - Sussiste - Obbligo di fatturazione - Sussiste.

- Sentenza n. 59 del 21/9/2009 ente RTS (Pres. Soresina Est. Pellegrino)

- Scheda n. 1737 del 2009

Il pagamento effettuato a mezzo di titoli cambiari ha rilevanza fiscale posto che si tratta di documenti attestativi dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nonche' cedibile mediante girata o sconto.

Per conseguenza, si versa in ipotesi di mezzo ordinario sostitutivo della moneta, tanto piu' che, secondo la vigente normativa civilistica ovvero tributaria, il pagamento si considera intervenuto al momento del rilascio dei titoli in questione. Ai fini Iva vi e' dunque obbligo di fatturazione da parte del soggetto che ha effettuato le prestazioni di servizio di cui l'importo in titoli cambiari costituisce il corrispettivo.

- A1 – 0119 - IVA - Versamenti e pagamenti

- Cartella esattoriale per omesso o ritardato versamento - Buona fede del contribuente - Imprescindibilità - Sussiste.

- Sentenza n. 6/35/09 del 27/1/2009 ente RTS (Pres. Beneforti, Est. Russo)

- Scheda n. 736 del 2009

La buona fede costituisce comunque un canone imprescindibile per la valutazione del comportamento del contribuente che non abbia cagionato danno all'Erario.

- A1 – 0119 - IVA - Versamenti e pagamenti

- Utilizzazione del credito infrannuale per pagamento di imposte - Non utilizzazione del credito se inferiore al limite stabilito dall'art. 30, comma 3, DPR 26.10.1972, n. 633

- Disponibilità del credito da parte della A.F. - Irrogazione sanzioni - Legittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 45/33/09 del 14/5/2009 ente RTS (Pres. Est. Cappuccio)

- Scheda n. 1167 del 2009

Ove venga immediatamente operata la compensazione del credito Iva infrannuale si priva l'Erario della disponibilità del credito dal momento della sua insorgenza fino al momento in cui possa essere legittimamente usato, il tutto in ragione dell'art. 3, comma 137, L. 23.12.1996, n. 662, e DPR 10.11.1997, n. 443. Per altro verso, se la sanzione colpisce il mancato versamento di somme non dovute (art. 13, DLG 18.12.1997, n. 471), a maggior ragione verrà colpito il recupero anticipato di crediti, anch'essi dovuti, ma non esigibili fino al diniego del rimborso da parte dell'Ufficio (art. 1, comma 1, DPR 10.11.1997, n. 443).

- A1 – 0119 - IVA - Versamenti e pagamenti

- Sanzioni per ritardato pagamento – Procedura di pagamento ex art. 1, comma 3, DPR 23.03.1998, n. 100 - Illegittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 168/1/09 del 29/6/2009 ente PMS (Pres. Quattraro, Est. Lama)

- Scheda n. 1271 del 2009

E' inconferente il richiamo all'art. 1, comma 3, DPR 23.03.1998, n. 100, allorchando si versi in ipotesi di ritardato pagamento considerato che tale disposizione, pur prevedendo un particolare regime di pagamento del tributo Iva, in realtà afferisce alla liquidazione dell'Iva mensile non in base alle risultanze contabili del mese di

competenza, cioè il mese precedente, ma in base a quelle del secondo mese precedente, salvo conguaglio annuale, in ogni caso comunque rispettando i termini di scadenza fissati dalla legge di settore.

- A1 – 0122 - IVA - Rimborsi

- Rimborso Iva corrisposta sugli acquisti da parte di soggetto che esercita attività esenti da Iva - Non e' dovuto.

- Sentenza n. 47 del 3/4/2009 ente RTS (Pres. Dova Est. Gianfranceschi)

- Scheda n. 1492 del 2009

I soggetti che esercitano attività esenti dall'Iva (nel caso di specie, azienda USL) non hanno diritto ad acquistare in esenzione i beni e servizi occorrenti allo svolgimento dell'attività come disposto dall'art. 19, DPR 26.10.1972, n. 633.

La Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 06.07.2006, infatti, ha stabilito che la norma di cui all'art. 13, della Direttiva del Consiglio CEE, del 17.05.1977, va interpretata nel senso che l'esenzione prevista si applica soltanto all'atto di rivendita dei beni, che il soggetto passivo ha acquistato per le esigenze della sua attività esentata, in relazione ai quali non ha potuto esercitare la detrazione.

- A1 – 0122 - IVA - Rimborsi

- Società in liquidazione - Istanza di rimborso – Termine decadenziale di due anni di cui all'art. 21, comma 2, DLG 31.12.1992, n. 546 - Non sussiste - Prescrizione ordinaria - Sussiste.

- Sentenza n. 42 del 23/4/2009 ente RTS (Pres. Pekelis Est. Pellegrini)

- Scheda n. 1512 del 2009

Un credito di Iva indicato nella dichiarazione annuale con la precisazione che veniva chiesto il rimborso della somma eccedente rispetto a quella che il contribuente avrebbe dovuto versare, anche se il contribuente non ha presentato il mod. VR al concessionario della riscossione, può essere richiesto a rimborso entro il termine della prescrizione ordinaria.

- A1 – 0126 - IVA - Violazioni e sanzioni amministrative

- Irregolarità di carattere sostanziale (qui, addebito di imposta ad aliquota inferiore al dovuto) - Sanzione a carico del cedente o prestatore del servizio - Sussiste.

- Sentenza n. 25/31/09 del 5/3/2009 ente RTS (Pres. Magnesa, Est. Meocci)

- Scheda n. 1003 del 2009

Nella normativa Iva le irregolarità a carattere sostanziale (qui, addebito di imposta ad aliquota inferiore al dovuto) comportano sempre una sanzione a carico del cedente o prestatore del servizio cioè del soggetto che emette la fattura.

- A1 – 0126 - IVA - Violazioni e sanzioni amministrative

- Mancata emissione documento fiscale - Sanzione - Imputabilità alla persona fisica che ha commesso la violazione - Artt. 2 e 11, L 18.12.1997, n. 472 - Sussiste.

- Sentenza n. 60/9/09 del 19/5/2009 ente RTS (Pres. Est. Ferraris)

- Scheda n. 1172 del 2009

Secondo la previsione normativa, la individuazione dei responsabili per la sanzione amministrativa correlata alla mancata emissione di documento fiscale va ricercata nella persona fisica (dipendente, rappresentante od amministratore) che ha commesso la materiale violazione, rimanendo solo coobbligato in solido l'ente o la

società per cui l'autore presta la propria opera e ciò in ragione del "principio di personalizzazione della sanzione" conforme all'art. 27 della Costituzione.

- A1 – 0128 - IVA - Accertamento e controlli

- Fondamento di accertamento su intercettazioni telefoniche - Adesione al condono "tombale" - Loro irrilevanza e come mai intervenute - Sussiste.

- Sentenza n. 22/21/09 del 29/1/2009 ente RTS (Pres. De Simone, Est. Boni)
- Scheda n. 741 del 2009

Ove l'accertamento tragga origine da intercettazioni telefoniche ed il contribuente abbia poi aderito al condono "tombale", le intercettazioni medesime devono essere ritenute irrilevanti e considerate come non avvenute.

- A1 – 0128 - IVA - Accertamento e controlli

- Accertamento fondato su presunzioni derivanti da dati e notizie acquisite ritualmente - Legittimità dell'accertamento - Sussiste - Onere della prova - E' a carico del contribuente.

- Sentenza n. 18/25/09 del 13/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Mariotti)
- Scheda n. 858 del 2009

E' legittimo un accertamento che sia fondato su presunzioni in cui il fatto noto e' costituito dal contenuto di supporti informatici, intercettazioni e dichiarazioni di terzi, notizie e dati che, acquisiti ritualmente, hanno consentito di risalire al fatto non noto cioè al giro d'affari del contribuente. La presunzione, se correttamente adottata nei suoi presupposti normativi, integra l'acquisizione della prova che però può essere vinta da altra concreta prova contraria resa dal contribuente.

- A1 – 0128 - IVA - Accertamento e controlli

- Intercettazioni telefoniche - Inacquisibilità probatoria nel processo tributario - Sussiste.

- Sentenza n. 29/13/09 del 17/3/2009 ente RTS (Pres. Pasca, Est. Lensi)
- Scheda n. 1009 del 2009

Le intercettazioni telefoniche non possono essere acquisite con efficacia probatoria nel processo tributario per effetto del limite imposto dall'art. 270, CPP.

- A1 – 0128 - IVA - Accertamento e controlli

- Mancata produzione in giudizio della documentazione bancaria a fondamento dell'accertamento - Violazione art. 56, DPR 26.10.1972, n. 633 - Sussiste.

- Sentenza n. 20/1/09 del 19/3/2009 ente RTS (Pres. Manzione, Est. Ramazzotti)
- Scheda n. 1013 del 2009

La mancata produzione in giudizio della documentazione bancaria ad onere dell'Ufficio a conforto del provenuto accertamento viola l'art. 56, DPR 26.10.1972, n. 633, e ne inficia l'impianto probatorio posto che priva il giudice di un fondamentale elemento di giudizio e la difesa della possibilità di impostare una opportuna replica in merito.

- A1 – 0128 - IVA - Accertamento e controlli

- Acquisto/trasferimento di bene immobile in regime Iva - Ispezione di funzionario dell'Agenzia del Territorio per la valutazione delle caratteristiche - Violazione dell'art. 52, DPR 26.10.1972, n. 633 - Non sussiste.

- Sentenza n. 66/31/09 del 7/5/2009 ente RTS (Pres. Magnesa, Est. Fogli)
- Scheda n. 1161 del 2009

Non sussiste, in riferimento al sopralluogo effettuato da funzionario della Agenzia del Territorio ad immobile compravenduto in regime Iva, la violazione dell'art. 52, DPR 26.10.1972, n. 633, in quanto si versa in ipotesi di attività meramente tecnica non equiparabile ad una verifica fiscale. Infatti, i funzionari della Agenzia del Territorio possono accedere, se muniti di documenti di riconoscimento, alle proprietà private non essendo finalizzata, l'ispezione, ad alcun reperimento di documenti di natura contabile né all'accertamento della sussistenza o meno di violazioni sull'Iva.

- A1 – 0128 - IVA - Accertamento e controlli

- Partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica - Efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico - Sussiste - Conseguenze superabili mediante prova contraria non consistente in argomentazioni.

- Sentenza n. 40/1/09 del 14/5/2009 ente RTS (Pres. Poggi, Est. Scipelliti)
- Scheda n. 1164 del 2009

La partecipazione del contribuente alle operazioni di accertamento, pur priva di valore negoziale e di riconoscimento delle obbligazioni tributarie conseguenti, nulla aggiunge, quanto ai fatti accertati, all'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, mentre, quanto alle conseguenze di tali fatti, assume valore indiziario superabile mediante prova contraria che non può, però, essere fornita e sostituita da argomentazioni.

- A1 – 0137 – IVA - Regimi particolari - esclusi quelli speciali

- Importazione di autovetture usate acquistate da soggetti che, al momento dell'acquisto, non avevano potuto detrarsi l'imposta - Applicabilità del regime del margine per l'impresa cessionaria residente - Sussiste.

- Sentenza n. 19/32/09 del 3/2/2009 ente RTS (Pres. Mangano, Est. De Caria)
- Scheda n. 840 del 2009

E' applicabile il regime del margine per una impresa residente cessionaria che abbia acquistato autovetture usate in un paese della Comunità europea purché i soggetti che avevano acquistato le autovetture non avessero potuto, al momento dell'acquisto, detrarsi l'imposta.

- A1 – 0137 – IVA - Regimi particolari - esclusi quelli speciali

- Regime del margine - Verifica della sussistenza da parte del contribuente dei presupposti di legge - Obbligatorietà - Non sussiste.

- Sentenza n. 100/31/09 del 30/6/2009 ente RTS (Pres. Est. Pedone)
- Scheda n. 1277 del 2009

Non si può esigere che il contribuente (nel caso di specie un commerciante di autoveicoli) sottoponga ad analisi il contenuto del libretto di circolazione del veicolo al fine di verificare che i primi proprietari dei veicoli erano soggetti non compresi nelle categorie previste dalla legge per l'applicazione del regime del margine. Infatti, porre a carico del concessionario l'obbligo di un apprezzamento critico su quanto il cedente abbia indicato in fattura, comporterebbe la trasformazione dell'obbligato in rivalsa in un collaboratore con supplenza di funzioni di esclusiva competenza dell'Ufficio finanziario (Cass., sentenza 16.08.2000, n. 10895).

- A1 – 0138 – IVA - Fallimento

- Credito Iva anteriore e successivo al fallimento - Sospensione del rimborso richiesto dal curatore per debiti tributari del fallito accertati prima del fallimento - Cessione a società finanziaria del credito Iva post fallimento - Rimborso nella misura risultante dalla differenza tra il precedente credito ed il credito Iva post fallimento.

- Sentenza n. 33/1/09 del 20/2/2009 ente PRZ (Pres. Anania, Est. Signorini)

- Scheda n. 870 del 2009

E' legittimo il provvedimento, emesso dall'Ufficio, relativo alla sospensione di un rimborso, richiesto dal curatore di un fallimento, di un credito IVA comprendente il credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, perché a carico del soggetto fallito erano stati accertati carichi tributari pendenti. Il richiesto rimborso, quindi, non può che essere effettuato limitatamente alla parte del credito IVA che si è formato dopo la dichiarazione di fallimento e cioè pari alla differenza tra l'importo del credito Iva successivo al fallimento, ma comprendente l'importo anteriore al fallimento stesso, e quest'ultimo importo.

- A1 – 0143 - IVA - Registratori di cassa e scontrino fiscale

- Irrogazione sanzioni a seguito di emissione di scontrino fiscale diverso da quello rilevato a mezzo di pagamento POS - Esigenza di comprovato danno all'Erario - Sussiste.

- Sentenza n. 46/18/09 del 30/3/2009 ente RTS (Pres. Vallini, Est. Avena)

- Scheda n. 1020 del 2009

Non e' sanzionabile la mancata emissione di scontrino fiscale diverso da quello rilevato a mezzo di pagamento POS ove non sia comprovato l'intento evasivo e quindi da ritenersi imputabile, la diversità, ad un mero errore, ininfluyente ai fini tributari in quanto non recante danni all'Erario.

- A1 – 0143 - IVA - Registratori di cassa e scontrino fiscale

- Chiusura di esercizio commerciale disposta a firma del Direttore di Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate per mancata emissione di scontrini fiscali per un importo complessivo inferiore a euro 50 - Legittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 56/32/09 del 10/6/2009 ente RTS (Pres. Mangano, Est. Di Rollo)

- Scheda n. 1255 del 2009

E' legittimamente comminata dal Direttore di un Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 12, comma 2, DLG 18.12.1997, n. 471, la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale, in quanto il suddetto art. 12 risulta pienamente vigente anche successivamente al 01.01.2004, non essendo stato abrogato ne' esplicitamente ne' in modo tacito dall'art. 33, comma 11, DL 30.09.2003, n. 269.

- A1 – 0144 - IVA - Agevolazioni

- Aliquota da applicare indicata dal committente che ha affidato l'appalto - Necessità della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata - Responsabilità del contribuente che ha ricevuto l'appalto sulla applicazione dell'aliquota agevolata - Sussiste.

- Sentenza n. 61/1/09 del 26/6/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi, Est. Ciacci)

- Scheda n. 1270 del 2009

Non e' sollevato dalla responsabilità dell'applicazione di una aliquota agevolata il contribuente che ha ricevuto un appalto con il quale, tra l'altro, viene indicata dal

committente l'aliquota Iva da applicare. Il contribuente al quale e' stato affidato l'appalto deve essere consapevole della sussistenza o meno dei presupposti dell'agevolazione.

- **A1 – 0145 - IVA - Condono ed amnistia**
- **Definizione ex art. 15, L 27.12.2002, n. 289, di P.V.C. e successivo condono tombale - Ulteriori accertamenti anche per il credito d'imposta dichiarato precedentemente al condono - - Preclusione - Sussiste.**
- Sentenza n. 26 del 16/4/2009 ente RTS (Pres. Manzione Est. D'Amelio)
- Scheda n. 1503 del 2009

L'intervenuta definizione, da parte di un contribuente, del P.V.C. ex art. 15, L 27.12.2002, n. 289, ed il successivo condono tombale ex art. 9 della stessa legge, hanno determinato la preclusione del potere di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, con la conseguente stabilizzazione bilaterale del rapporto tributario, dal che discende la possibilita' per il contribuente stesso che abbia presentato dichiarazioni di Iva a credito di avvalersi del provvedimento di condono, chiedendo il relativo rimborso.

- **A1 – 0199 - IVA - Varie**
- **Sanzioni per la violazione di norme tributarie – Condizioni per l'inapplicabilità.**
- Sentenza n. 60/1/09 del 26/6/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi, Est. Ciacci)
- Scheda n. 1269 del 2009

Può sottrarsi alle sanzioni per la violazione di norme tributarie il contribuente che dimostri di aver agito in assenza di dolo, colpa o negligenza oltre all'aver considerato l'orientamento dell'A. F. e le determinazioni raggiunte con altri soggetti in analoghe fattispecie (art. 10, comma 2, L 27.07.2000, n. 212).

- **A1 – 0199 - IVA - Varie**
- **Nozione di esercizio di impresa commerciale - Diversita' della nozione tributaristica da quella civilistica – Sussiste.**
- Sentenza n. 70 del 23/9/2009 ente RTS (Pres. Spaziani Est. Guiducci)
- Scheda n. 1749 del 2009

La nozione tributaristica dell'esercizio di impresa commerciale diverge da quella civilistica posto che il TUIR 22.12.1986, n. 917 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' di cui all'art. 2195 CC anche se non organizzate in forma di impresa e quindi prescinde dal requisito organizzativo che invece costituisce elemento qualificante per la configurazione di impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che la attivita' sia caratterizzata dalla professionalita' abituale.

A.2 - IMPOSTA DI REGISTRO

VOCE	CODICE
Accertamento e liquidazione	0209
Agevolazioni ed esenzioni per il credito	0213
Agevolazioni ed esenzioni per la cooperazione	0214
Agevolazioni ed esenzioni per l'agricoltura	0212
Agevolazioni ed esenzioni per l'edilizia	0215
Agevolazioni ed esenzioni territoriali	0216
Agevolazioni ed esenzioni varie	0217
Ambito di applicazione	0201
Applicazione dell'imposta	0204
Atti societari	0218
Base imponibile	0205
Condono ed amnistia	0219
Contratti di locazione ed affitto	0203
Disposizioni transitorie e finali	0221
Misura dell'imposta	0220
Modi di pagamento e riscossione	0206
Registrazione degli atti	0202
Rimborsi	0210
Soggetti passivi	0207
Varie	0299
Vigenza	0211
Violazioni e sanzioni	0208

- **A2 – 0201 - REGISTRO - Ambito di applicazione**
- **Modalità di tassazione del maggior valore giudizialmente determinato su terreno oggetto di cessione volontaria per la realizzazione di opera pubblica - Applicazione tassa proporzionale di cui all'art. 8, Tariffa, DPR 26.04.1986, n. 131 - Sussiste.**
- Sentenza n. 46/16/09 del 9/6/2009 ente RTS (Pres. Ghelli, Est. Zifaro)
- Scheda n. 1253 del 2009

Le modalità di tassazione del maggior valore giudizialmente determinato, quanto a terreno oggetto di cessione volontaria per la realizzazione di opera pubblica, vanno ricondotte alla tassa proporzionale di cui all'art. 8 della Tariffa allegata al DPR 26.04.1986, n. 131, rispetto alla quale e' irrilevante che il soggetto espropriante sia lo Stato posto che il giudizio di opposizione alla stima in materia di indennità di espropriazione rappresenta un mero controllo giurisdizionale di atti assunti dalla Amministrazione nel procedimento espropriativo e neppure una loro integrazione costituisce una sua autonoma portata dispositiva in ordine alla indennità dovuta.

- **A2 – 0201 - REGISTRO - Ambito di applicazione**
- **Tassazione all'1% dei trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati a condizione che la utilizzazione edificatoria avvenga nel quinquennio - Ambito di applicabilità.**
- Sentenza n. 66/25/09 del 24/8/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. De Stasio)
- Scheda n. 1373 del 2009

La L 23.12.2000, n. 388, art. 33, comma 3, assoggetta ad imposta di registro nella misura dell'1% i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, "comunque denominati", a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento. Tale disposizione deve per conseguenza ritenersi applicabile tutte le volte in cui il bene immobile si trovi in area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini della edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di strumento di programmazione secondaria e non strumento attuativo.

- **A2 – 0204 – REGISTRO - Applicazione dell'imposta**
- **Atto di costituzione di società in accomandita semplice - Rivendita a breve delle quote societarie - Strumentalità rispetto all'effettivo intento di cessione di azienda**
- **Imposta proporzionale - Sussiste - Funzione antielusiva dell'art. 20, DPR 26.04.1986, n. 131 - Sussiste.**
- Sentenza n. 63/9/09 del 5/6/2009 ente RTS (Pres. Dova, Est. Bonaduce)
- Scheda n. 1248 del 2009

L'imposta di registro e' applicata secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione dovendosi dare preminente rilievo alla causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dai contraenti anche se mediante pluralità di atti non contestuali posto che per la individuazione della materia imponibile non e' preminente l'assetto cartolare, con susseguente tangibilità sul piano fiscale delle forme negoziali in coerenza col sotteso intento antielusivo previsto dall'art. 20, DPR 26.04.1986, n. 131.

- **A2 – 0204 – REGISTRO - Applicazione dell'imposta**
- **Risoluzione di contratto di cessione di azienda - Riserva di proprietà' - Natura di garanzia - Sussiste - Configurabilità' della risoluzione del contratto come retrocessione di azienda - Tassabilità' - Sussiste.**
- Sentenza n. 75 del 22/9/2009 ente RTS (Pres. Trovato Est. Bandettini)
- Scheda n. 1738 del 2009

La riserva di proprietà' integra una forma di garanzia per il creditore piuttosto che una condizione risolutiva espressa. La risoluzione del contratto di compravendita di azienda ne configura la sua retrocessione e quindi la applicazione dell'imposta proporzionale di registro.

- **A2 – 0205 – REGISTRO - Base imponibile**
- **Differenze con l'imposta sui redditi ai fini della determinazione della plusvalenza - Presupposti.**
- Sentenza n. 50/33/09 del 15/5/2009 ente RTS (Pres. De Pasquale, Est. Pichi)
- Scheda n. 1170 del 2009

Quanto alla determinazione della plusvalenza, il valore da determinare ai fini dell'imposta sui redditi e quello ai fini dell'imposta di registro e' concettualmente differente determinandosi il valore del prezzo pagato nel primo caso, mentre si determina il valore di mercato nel secondo caso. La normativa sulle IIDD tratta elusivamente di plusvalenze realizzate ed il concetto di "corrispettivo" deve essere inteso come "prezzo incassato" e non come valore venale del bene di modo che oggetto della tassazione diretta consiste nell'effettivo incremento patrimoniale. Conseguenza di tale principio e' che si ha valore venale anche quando non e' stato pattuito alcun prezzo, mentre si avrà plusvalenza solo in caso di introito di denaro posto che oggetto di tassazione e' solo il reddito percepito.

- **A2 – 0205 – REGISTRO - Base imponibile**
- **Immobili di similari caratteristiche - Criterio di comparazione - Criteri applicativi**
- **Art. 51, comma 3, DPR 26.04.1986, n. 131 - Valore venale in comune commercio - Sussiste.**
- Sentenza n. 78/13/09 del 5/6/2009 ente RTS (Pres. Pasca, Est. Lilla)
- Scheda n. 1249 del 2009

Il riferimento ad un solo immobile (qui terreno edificabile) di similari caratteristiche non soddisfa il criterio di comparazione richiamato dall'art. 51, DPR 26.04.1986, n. 131, tanto più ove il criterio medesimo si riferisca ad immobile situato in zona diversa rispetto a quella oggetto di accertamento. E' criterio invece attendibile quello rinvenibile nel valore venale in comune commercio che quindi deve essere posto a base accertativa delle due imposte, ipotecarie e catastali, sia in riferimento all'art. 51, comma 3, DPR 26.04.1986, n. 131, sia all'art. 5, comma 5, DLG 30.12.1992, n. 504.

- A2 – 0205 – REGISTRO - Base imponibile

- Valore dell'avviamento – Valutazione secondo i parametri di cui al DPR 31.07.1996, n. 460 - Legittimità - Sussiste - Diverso fine di detti parametri con la disciplina dell'accertamento per adesione - Irrilevanza.

- Sentenza n. 211/2/09 del 8/6/2009 ente PMS (Pres. Pedroni Menconi, Est. Maracarli)
- Scheda n. 1252 del 2009

Nella procedura del calcolo dell'avviamento commerciale ben possono essere adottati i parametri di cui al DPR 31.07.1996, n. 460, ancorché dettati per il diverso fine della disciplina dell'accertamento per adesione e ciò in quanto fondati su criteri avallati dal legislatore ancorché non direttamente applicabili alla valutazione dell'avviamento.

- A2 – 0209 – REGISTRO - Accertamento e liquidazione

- Avviso di rettifica e liquidazione emesso ai sensi dell'art. 72, DPR 26.04.1986, n.131 - Applicabilità, per la notifica dell'avviso, del termine previsto dall'art. 76, dello stesso DPR 26.04.1986, n.131 - Non sussiste.

- Sentenza n. 115 del 1/9/2009 ente RTS (Pres. Magnesa Est. Meocci)
- Scheda n. 1728 del 2009

Per la notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro e relative sanzioni emesso ai sensi dell'art. 72 del DPR 26.04.1986, n.131, per l'occultamento di corrispettivo relativamente ad un atto di compravendita di un immobile, non va applicato il termine previsto dal comma 1 bis dell'art. 76 dello stesso DPR 26.04.1986, n.131.

L'avviso in oggetto, infatti, non è stato emesso in seguito ad un accertamento di maggior valore, ma per l'applicazione dell'imposta e delle sanzioni sulla base del constatato occultamento di parte del prezzo della compravendita.

- A2 – 0209 – REGISTRO - Accertamento e liquidazione

- Valore dell'avviamento - Accertamento con soli metodi matematici - Non sono sufficienti.

- Sentenza n. 102 del 11/9/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi Est. Ciacci)
- Scheda n. 1734 del 2009

Per l'accertamento del valore di avviamento di una azienda ceduta non sono sufficienti i metodi matematici, ma, oltre alla effettiva situazione reddituale dell'azienda oggetto di cessione, va tenuto conto anche della realtà materiale e della specificità della situazione dell'azienda stessa

- A2 – 0209 – REGISTRO - Accertamento e liquidazione

- Notifica della revoca di agevolazioni ed esenzioni per l'edilizia oltre il termine triennale previsto dall'art. 76, DPR 26.04.1986, n. 131 - Illegittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 144 del 30/9/2009 ente RTS (Pres. Magnesa Est. Meocci)
- Scheda n. 1754 del 2009

La disposizione sulla proroga per due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta, introdotta dalla L 27.12.2002, n. 289, non può trovare applicazione per la decadenza dei benefici fiscali. Infatti la proroga di due anni, in deroga all'art. 3, comma 3, della L 27.07.2000, n. 212, opera soltanto per l'accertamento e la riscossione dei maggiori tributi conseguenti ai maggiori valori

dell'immobile e dei diritti immobiliari trasferiti e non anche per il recupero di imposte agevolate.

- **A2 – 0212 – REGISTRO - Agevolazioni ed esenzioni per l'agricoltura**
- **Agevolazioni ex lege 06.08.1954, n. 604 - Presentazione di certificato attestante lo status di coltivatore diretto oltre i tre anni dall'acquisto ma prima dell'emissione di avviso di liquidazione da parte dell'Ufficio – Decadenza dalle agevolazioni fiscali - Non sussiste.**
- Sentenza n. 38/9/09 del 16/2/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Totaro)
- Scheda n. 861 del 2009

Il certificato definitivo attestante lo status di coltivatore diretto rilasciato prima della scadenza dei tre anni, ma prodotto all'Agenzia delle Entrate dopo che erano trascorsi i tre anni, non fa decadere alle agevolazioni fiscali previste dalla L 06.08.1954, n. 604, in quanto tale documento può essere prodotto anche in sede contenziosa.

- **A2 – 0215 – REGISTRO - Agevolazioni ed esenzioni per l'edilizia**
- **Cooperativa edilizia – Agevolazioni - Art. 66, comma 6 bis, L 29.10.1993, n. 427 - Obbligo di dichiarazione in atto di compravendita di terreno edificatorio - Non sussiste.**
- Sentenza n. 7/17/09 del 19/1/2009 ente RTS (Pres. Dinisi, Est. Monaco)
- Scheda n. 723 del 2009

La Cooperativa edilizia ha, ex art. 66, comma 6 bis, L 29.10.1993, n. 427, diritto alle agevolazioni previste e pertanto queste vanno applicate indipendentemente dalla dichiarazione, resa o meno, circa la richiesta di applicazione della norma agevolativa in sede di acquisto di terreno edificatorio.

- **A2 – 0215 – REGISTRO - Agevolazioni ed esenzioni per l'edilizia**
- **Prima casa – Immobili di lusso - Art. 6, DM 02.08.1969 - Possibilità interpretative correlate al DM 04.12.1961 - Insussistenza.**
- Sentenza n. 2/18/09 del 23/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Ghelli)
- Scheda n. 728 del 2009

Il DM 02.08.1969, innova la precedente normativa quanto ai criteri di individuazione degli immobili con caratteristiche di lusso, analiticamente indicando le condizioni di scopo e disciplinando con l'art. 10 il regime transitorio. Conseguentemente l'inapplicabilità di diverse interpretazioni che limitino in qualche modo la portata della norma di rinvio alle precedenti disposizioni.

- **A2 – 0215 – REGISTRO - Agevolazioni ed esenzioni per l'edilizia**
- **Revoca di agevolazioni per acquisto "prima casa" - Notificazione entro il termine di proroga biennale prevista dall'art. 11, comma 1, L 27.12.2002, n. 289 - Legittimità - Non sussiste.**
- Sentenza n. 55 del 2/4/2009 ente RTS (Pres. Benedetti Est. Bardi)
- Scheda n. 1490 del 2009

Non è legittima la notificazione, effettuata entro il termine biennale di proroga previsto dall'art. 11, comma 1, L 27.12.2002, n. 289, dell'atto con il quale viene revocata l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa sia perché tale atto non è atto di rettifica di valore, sia perché la proroga biennale dei termini di accertamento è

illegittima in quanto viola le disposizioni del comma 3, L 27.07.2000, n. 212, che dispone il divieto di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta.

- A2 – 0215 – REGISTRO - Agevolazioni ed esenzioni per l'edilizia

- Benefici fiscali "prima casa" - Scioglimento del matrimonio e cessione della quota dell'immobile all'altro coniuge prima dei cinque anni dall'acquisto - Decadenza - Non sussiste.

- Sentenza n. 46 del 6/4/2009 ente RTS (Pres. Mangano Est. Di Rollo)

- Scheda n. 1496 del 2009

La cessione della propria quota della "prima casa" all'altro coniuge prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto in conseguenza del decreto di omologazione della separazione consensuale ove e' prevista tale cessione non determina la decadenza dai benefici fiscali "prima casa" in quanto, in questo caso, l'intera proprieta' dell'immobile passa all'altro coniuge senza che tale operazione straordinaria abbia alcun intento speculativo e sia, oltretutto, corrispondente allo spirito della legge.

- A2 – 0217 – REGISTRO - Agevolazioni ed esenzioni varie

- Revoca delle agevolazioni per l'acquisto di area edificabile per mancato adempimento di quanto previsto dall'art. 33, comma 3, L 23.12.2000, n. 388 - Legittimita' dell'iscrizione a ruolo dell'intera imposta in seguito al mancato pagamento dell'avviso di liquidazione ritualmente impugnato - Sussiste.

- Sentenza n. 66/2/09 del 26/2/2009 ente PMS (Pres. Pedroni Menconi, Est. Maracarli)

- Scheda n. 885 del 2009

E' legittima l'iscrizione a ruolo dell'intera imposta complementare di registro e delle relative sanzioni, in seguito al mancato pagamento di quanto richiesto con l'avviso di liquidazione, seppure regolarmente impugnato. Infatti, la sospensione della riscossione dell'imposta complementare di registro, nel caso di ricorso contro l'atto impositivo, e' prevista soltanto quando tale imposta sia conseguente ad un accertamento di maggior valore e non quando l'imposta sia dovuta per la revoca di una agevolazione fiscale conseguente ad un mancato adempimento richiesto dalla legge agevolativa.

(Nel caso di specie, il contribuente aveva ottenuto la riduzione dell'imposta di registro prevista dal comma 3, art. 33, L 23.12.2000, n. 388 per l'acquisto di un'area edificabile a condizione che la sua utilizzazione fosse realizzata entro cinque anni dall'acquisto, il che non era avvenuto).

- A2 – 0217 – REGISTRO - Agevolazioni ed esenzioni varie

- Benefici fiscali "prima casa" - Loro revoca per mancata unificazione di pretese due unita' immobiliari per fabbricato gia' esistente ed oggetto di ristrutturazione - Prevalenza della destinazione - Sussiste.

- Sentenza n. 249 del 30/7/2009 ente PMS (Pres. Est. Pedroni Menconi)

- Scheda n. 1726 del 2009

Va tenuto conto della destinazione effettiva del bene compravenduto ai fini della concessione dei benefici fiscali "prima casa" e non alle resultanze catastali poiche' il tipo di accatastamento puo' restare identico anche al variare della destinazione.

- A2 – 0299 – REGISTRO - Varie

- Contratto di affitto di azienda e successiva cessione di beni strumentali -

Simulazione di contratto di cessione di azienda - Sussiste solo se provata con elementi idonei ad evidenziare i profili negoziali di carattere soggettivo.

- Sentenza n. 34/9/09 del 12/2/2009 ente RTS (Pres. Dova, Est. Gianfranceschi)
- Scheda n. 852 del 2009

Per provare che certi atti (contratto di affitto di azienda e successiva cessione di beni) costituiscono la simulazione di un contratto di cessione di azienda non e' sufficiente avvalersi di quei (o anche altri) dati oggettivi, ma si deve far emergere ed evidenziare i profili negoziali di carattere soggettivo. Va considerato, inoltre, che per configurarsi la fattispecie di cessione di azienda e' necessario che venga ceduta la "universitas" dei beni materiali e dei beni immateriali.

- A2 – 0299 – REGISTRO - Varie

- Solidarietà tributaria - Inestendibilità al coobbligato solidale nei cui confronti esista un giudicato a lui favorevole - Sussiste.

- Sentenza n. 8/13/09 del 12/2/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Lilla)
- Scheda n. 856 del 2009

L'estensione soggettiva del giudicato favorevole e' preclusa nei confronti del condebitore solidale il cui rapporto sia stato definito con altro giudicato di contenuto diverso.

- A2 – 0299 – REGISTRO - Varie

- Avviso di liquidazione per revoca agevolazioni tributarie - Art. 7, comma 4, lett. b), L 27.12.1977, n. 984 - Notificazione nel periodo di proroga biennale del termine previsto dall'art. 11, comma 1, L 27.12.2002, n. 289 - Decadenza dell'A. F per inapplicabilità della proroga - Sussiste.

- Sentenza n. 42/26/09 del 30/6/2009 ente RTS (Pres. Est. Capurso)
- Scheda n. 1274 del 2009

Non e' applicabile la proroga biennale dell'ordinario termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del DPR 26.04.1986, prevista dall'art. 11, comma 1, L 27.12.2002, n. 289, per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta quando questi riguarda la revoca di una agevolazione tributaria. Infatti la suddetta proroga inerisce soltanto alla rettifica ed alla liquidazione della maggiore imposta concernenti i valori dichiarati ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di liquidazione e non quando l'avviso riguarda l'eventuale disconoscimento di una agevolazione tributaria. In tal caso l'A. F avrebbe dovuto notificare l'avviso di liquidazione nell'ordinario termine triennale previsto dall'art. 76, comma 2, DPR 26.04.1986, n. 131.

A4 - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

VOCE	CODICE
Agevolazioni ed esenzioni	0418
Ambito di applicazione	0401
Attivo ereditario	0405
Base imponibile	0404
Beni culturali	0406
Condono ed amnistia	0419
Determinazione delle imposte	0402
Dichiarazione di successione	0410
Divieti ed obblighi a carico di terzi	0415
Donazioni	0417
Doppia imposizione	0421
Liquidazione ed accertamento	0411
Modi di pagamento e riscossione	0412
Passività deducibili	0408
Riduzioni e detrazioni	0409
Rimborsi	0413
Soggetti passivi	0403
Successione testamentaria	0414
Valori dei beni e dei diritti	0407
Varie	0499
Vigenza	0420
Violazioni e sanzioni	0416

- A4 – 0403 - SUCCESSIONI E DONAZIONI - Soggetti passivi

- Requisito di ruralità di immobili caduti in successione - Loro concessione in comodato gratuito all'ex mezzadro al momento dell'apertura della successione - Insussistenza della condizione di soggettività di cui all'art. 9, comma 3, punto d), L. 26.02.1994, n. 133.

- Sentenza n. 40/13/09 del 17/3/2009 ente RTS (Pres. Est. Pasca)
- Scheda n. 1011 del 2009

Se al momento dell'apertura della successione risulti cessato il rapporto di mezzadria, unicamente sussistendo quello di concessione in comodato gratuito all'ex mezzadro, manca il requisito di soggettività previsto dall'art. 9, comma 3, punto d), L. 26.02.1994, n. 133.

- A4 – 0403 - SUCCESSIONI E DONAZIONI - Soggetti passivi

- Solidarietà degli eredi - Sussiste - Pendenza avanti il giudice civile di giudizio volto a modificare la qualità di erede testamentario - Irrilevanza - Art. 43, DLG 31.10.1990, n. 346.

- Sentenza n. 38/32/09 del 24/3/2009 ente RTS (Pres. Trovato, Est. Di Rollo)
- Scheda n. 1017 del 2009

Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di successione nell'ammontare complessivo dovuto da loro e dai legatari ed e' irrilevante la pendenza di giudizio avanti il giudice civile volto a modificare la qualità di erede. Infatti, l'art. 43, DLG 31.10.1990, n. 346, dispone l'applicazione dell'imposta in base alle

disposizioni contenute nel testamento anche se giudizialmente impugnate, salvo il diritto al rimborso di cui all'art. 42, lett. e), DLG citato.

- A4 – 0406 - SUCCESSIONI E DONAZIONI - Beni culturali

- Applicazione ai beni immobili di interesse storico o artistico dell'art. 11, comma 2, L 30.12.1991, n. 413 - Non sussiste.

- Sentenza n. 15/26/09 del 24/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Capurso)
- Scheda n. 878 del 2009

In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3, L 01.06.1939, n. 1089, la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dall'art. 11, L 30.12.1991, n. 413, trova applicazione solo nell'ambito della materia per la quale e' stata dettata, cioè per le imposte sui redditi (Corte di Cassazione, sentenza del 21.04.2004, n. 17152).

- A4 – 0410 – SUCCESSIONI E DONAZIONI - Dichiarazione di successione

- Dichiarazione di successione - Integrazione della denuncia di successione avanti dell'accertamento in rettifica - Sussiste - Permanenza della possibilità di rettifica e sanzione per il valore dichiarato - Sussiste.

- Sentenza n. 10/18/09 del 26/1/2009 ente RTS (Pres. Vallini, Est. Pichi)
- Scheda n. 731 del 2009

Il contribuente può integrare la denuncia di successione avanti che intervenga l'accertamento da parte dell'Erario, restando comunque soggetto ad eventuale sanzione il valore dichiarato.

A.5 - IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE

VOCE	CODICE
Accertamento e liquidazione	0511
Agevolazioni ed esenzioni	0517
Ambito di applicazione	0501
Annotazioni	0506
Base imponibile	0502
Condono ed amnistia	0516
Disciplina dei libri fondiari	0514
Iscrizioni	0504
Misura delle imposte	0509
Modi di pagamento e riscossione	0507
Rimborsi	0512
Rinnovazioni	0505
Soggetti passivi	0510
Tasse ipotecarie	0513
Trascrizioni	0503
Varie	0599
Vigenza	0515
Violazioni e sanzioni	0508

- A5 – 0511 – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Accertamento e liquidazione - Avviso di liquidazione non motivato pur essendo il primo atto impositivo - Nullità - Sussiste.

- Sentenza n. 18/33/09 del 26/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Pekelis)
- Scheda n. 886 del 2009

E' nullo l'avviso di liquidazione quando rappresenta il primo atto impositivo nella fattispecie e sia privo di una motivazione, sia pure succinta.

- A5 – 0511 – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Agevolazioni ed esenzioni - Estinzione anticipata del rapporto di finanziamento - Cancellazione ipotecaria a cura dell'Istituto con i benefici di cui all'art. 15, DPR 29.09.1973, n. 601 - Non competono.

- Sentenza n. 56 del 23/9/2009 ente RTS (Pres. Bocelli Est. Guiducci)
- Scheda n. 1745 del 2009

In materia di estinzione anticipata di un rapporto di finanziamento e conseguente cancellazione della garanzia ipotecaria, non competono alla Banca i benefici fiscali di cui all'art. 15, DPR 29.09.1973, n. 601, questi invece competendo a tutela del contribuente piu' debole, cioe' al contribuente.

- B -

IMPOSTE SUL REDDITO

- B.1. Imposta sul reddito delle persone fisiche
- B.2. Imposta sul reddito delle persone giuridiche
- B.3. Imposta locale sui redditi
- B.4. Accertamento delle imposte sui redditi

B.1 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

VOCE	CODICE
Accantonamenti	2128
Agevolazioni ed esenzioni per calamità naturali	2141
Agevolazioni ed esenzioni per fabbricati	2140
Agevolazioni ed esenzioni per l'agricoltura	2138
Agevolazioni ed esenzioni territoriali	2139
Agevolazioni ed esenzioni varie	2142
Aliquote	2107
Ammortamenti	2127
Base imponibile	2104
Condono ed amnistia	2137
Crediti d'imposta	2110
Determinazione dell'imposta	2106
Detrazioni d'imposta	2109
Disposizioni transitorie	2136
Dividendi, interessi attivi e proventi immobiliari d'impresa	2124
Doppia imposizione	2133
Eccedenza d'imposta	2108
Eredità giacente	2134
Imposte sostitutive	2123
Imprese minime	2120
Imprese minori	2119
Liquidazione coatta e fallimento	2132
Liquidazione ordinaria	2131
Oneri deducibili o detraibili	2105
Plusvalenze patrimoniali, minusvalenze e sopravvenienze	2122
Presupposto dell'imposta	2101
Redditi di capitale	2115
Redditi di lavoro autonomo	2117
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	2116
Redditi d'impresa: disposizioni generali	2118
Redditi diversi	2130
Redditi fondiari da fabbricati	2114

Redditi fondiari da terreni	2113
Redditi prodotti in forma associata	2103
Ricavi	2121
Rimanenze e valutazione titoli	2125
Rivalutazione beni d'impresa	2129
Soggetti non residenti	2112
Soggetti passivi	2102
Spese, interessi passivi e oneri d'impresa	2126
Tassazione separata	2111
Varie	2199
Vigenza	2135

- B1 – 2101 - IRPEF - Presupposto dell'imposta

- Azienda agrituristica - Natura - Carattere di complementarietà rispetto all'azienda agricola - Sussiste - Nozione di "principalità" dell'attività agricola.

- Sentenza n. 37/18/09 del 24/2/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Nicoli)

- Scheda n. 876 del 2009

E' necessario che l'attività agrituristica, per essere tale, sia in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola e che quest'ultima sia attività principale, ove per attività principale deve intendersi quella in cui l'attività agrituristica registri un valore delle entrate inferiori a quello della produzione vendibile lorda agricola e che il tempo di lavoro dedicato a questa sia superiore a quello dedicato alla stessa attività agrituristica.

- B1– 2103 - IRPEF - Redditi prodotti in forma associata

- Redditi da partecipazione in società di persone - Redditi propri del socio contribuente se effettivamente posseduti - Sussiste.

- Sentenza n. 11/1/09 del 29/1/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi, Est. Caldini)

- Scheda n. 739 del 2009

Per i redditi prodotti in forma associata, i redditi da partecipazione agli utili da parte del socio in società di persone costituiscono, ai fini Irpef, redditi propri del contribuente cui vengono imputati sulla base di presunzione di effettiva percezione, ma sono fiscalmente rilevanti quelli di cui il socio abbia effettivo possesso.

- B1 – 2105 - IRPEF - Oneri deducibili o detraibili

- Contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare per un collaboratore - Sono deducibili soltanto dal reddito del collaboratore.

- Sentenza n. 17/25/09 del 13/2/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. Nisi)

- Scheda n. 857 del 2009

I contributi che il titolare di un'impresa familiare deve versare per un collaboratore familiare non sono deducibili dal reddito del titolare stesso, ma dal reddito del collaboratore a carico del quale il titolare avrebbe potuto trasferire il relativo onere. Infatti, in questo caso, il titolare dell'impresa familiare assume la veste di mero sostituto.

- B1 – 2108 - IRPEF - Eccedenza d'imposta
- Contenzioso tributario 1992 - Decisione della controversia - Istanza di rimborso - Giudice del rinvio - Decisione sull'istanza - Sanzione non disponibile costituita dalla decadenza prevista dalle leggi tributarie in favore della A.F. - Sussiste - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste.

- Sentenza n. 43/1/09 del 14/5/2009 ente RTS (Pres. Est. Poggi)

- Scheda n. 1165 del 2009

Il giudice del rinvio e' tenuto a decidere sull'istanza di rimborso in quanto la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore della Amministrazione Finanziaria attiene ed appartiene a situazione non disponibile ed e', come tale, rilevabile d'ufficio.

- B1 – 2109 – IRPEF - Detrazioni d'imposta
- Detraibilità come spese sanitarie di apparecchi quali gli ausili sanitari (qui, elettrostimolatore) - Art. 15, comma 1, lett. c), DPR 22.12.1986, n. 917 - Sussiste.

- Sentenza n. 12/24/09 del 12/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Bocelli)

- Scheda n. 716 del 2009

Gli strumenti, prescritti dal medico, che compongono la categoria composita degli ausili sanitari integrano il concetto di attrezzatura sanitaria. I correlati e documentati costi godono quindi di detraibilità ex art. 15, comma 1, lett. c), DPR 22.12.1986, n. 917.

- B1 – 2111 - IRPEF - Tassazione separata
- Incentivi all'esodo - Direttiva comunitaria n. 76/2007 - Conflitto con art. 19, DPR 22.12.1986, n. 917 - Esclusione disparità di trattamento tra i due diversi sessi in ragione dell'età - Sussiste.

- Sentenza n. 37/9/09 del 16/2/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Totaro)

- Scheda n. 860 del 2009

Ove la Direttiva comunitaria, giudicata confliggente con l'art. 19, DPR 22.12.1986, n. 917, escluda la disparità di trattamento tra i due diversi sessi in ragione dell'età deve trovare applicazione dal momento della sua promulgazione stante il principio generale della prevalenza della legislazione comunitaria su quella domestica e, la circostanza che la norma discriminatrice (art. 19) sia rimasta in vigore, anzi sia stata emanata pur confliggente con la Direttiva comunitaria, non può determinare la privazione dei diritti del lavoratore.

Tanto in coerenza ad un principio generale esistente non solo a livello di Trattato CEE (art. 141), ma anche rinvenibile nella Costituzione italiana.

- B1 – 2115 - IRPEF - Redditi di capitale
- Imputazione a socio di srl a ristretta base azionaria - Art. 44, DPR 22.12.1986, n. 917 - Presunzione di distribuzione utili derivante da accertamento in capo alla società
- Onere della prova a carico dell'Ufficio - Sussiste.

- Sentenza n. 62/31/09 del 7/5/2009 ente RTS (Pres. Magnesa, Est. Baldini)

- Scheda n. 1160 del 2009

La presunzione di distribuzione di utili derivante dall'accertamento in capo alla società e' legittima solo se l'Ufficio comprova che la ristretta base azionaria e' accompagnata da una organizzazione aziendale tale che ciascuno dei soci abbia un controllo sufficiente sull'effettivo andamento aziendale e che comunque sussista una sostanziale lealtà di fondo - e non complicità - nell'interesse comune all'interno del gruppo ristretto.

- **B1 – 2122 – IRPEF - Plusvalenze patrimoniali, minusvalenze e sopravvenienze**
- **Plusvalenza non dichiarata in vendita di immobile - Diversità tra il "valore venale" del bene ed il "corrispettivo conseguito" - Insufficienza - Sussiste.**
- Sentenza n. 1/26/09 del 21/1/2009 ente RTS (Pres. Capurso, Est. Papini)
- Scheda n. 725 del 2009

Ai fini della valutazione di una plusvalenza conseguita a seguito della vendita di un bene immobile, non e' sufficiente la differenza tra il prezzo dichiarato ed il valore commerciale del bene compervenduto, tanto rappresentando un mero indizio che abbisogna di ulteriori elementi di prova considerando come tale differenza possa essere variegatamente attribuibile in ragione della mutevolezza dei valori di mercato.

- **B1 – 2122 – IRPEF - Plusvalenze patrimoniali, minusvalenze e sopravvenienze**
- **Plusvalenza realizzata con vendita di immobile - Art. 54, DPR 22.12.1986, n. 917 - Riferimento alla differenza tra prezzo effettivo di cessione e quello di acquisto - Sussiste.**
- Sentenza n. 30/31/09 del 5/3/2009 ente RTS (Pres. Magnesa, Est. Meocci)
- Scheda n. 1004 del 2009

In materia di imposte sui redditi di impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata col la vendita occorre far riferimento, ex art. 54, DPR 22.12.1986, n. 917, alla differenza tra il prezzo di cessione e quello di acquisto, ma non al valore di mercato del bene, siccome e' per l'imposta di Registro, essendo, i principi che sovraintendono alla determinazione del valore di un bene, diversi a seconda dell'imposta da applicare.

- **B1 – 2122 – IRPEF - Plusvalenze patrimoniali, minusvalenze e sopravvenienze**
- **Cessione di azienda - Accertamento induttivo di maggior valore ai fini delle imposte sui redditi - Illegittimita' - Sussiste.**
- Sentenza n. 33 del 29/4/2009 ente RTS (Pres. Bocelli Est. Guiducci)
- Scheda n. 1520 del 2009

La valutazione a "valore normale" di una azienda ha valenza solo per le imposte indirette (Registro) ma non per la determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette. In tal caso l'Ufficio ha l'onere di provare che sia stato pagato un prezzo diverso da quello dichiarato dal contribuente per la cessione dell'azienda.

- **B1 – 2122 – IRPEF - Plusvalenze patrimoniali, minusvalenze e sopravvenienze**
- **Plusvalenza per cessione di terreno edificabile maturata anteriormente al decesso del proprietario - Determinazione della plusvalenza sulla base del valore al momento della cessione e del costo di acquisto e non sul valore dichiarato in sede di successione - Legittimità - Sussiste - Trasmissibilità del debito tributario agli eredi - Sussiste.**
- Sentenza n. 55/1/09 del 12/6/2009 ente RTS (Pres. Poggi, Est. Ramazzotti)
- Scheda n. 1258 del 2009

Nella determinazione della plusvalenza realizzata sulla vendita di un bene immobile il valore finale da prendere in considerazione e' quello accertato ai fini dell'imposta di registro ed e' onere del contribuente addurre validi motivi per dimostrare che il corrispettivo ottenuto e' inferiore al valore di mercato del bene ceduto ed il suo valore iniziale non può che essere il costo sostenuto per l'acquisto. Se la cessione del bene

immobile da parte del suo proprietario e' avvenuta prima del decesso dello stesso, il valore iniziale non può essere quello dichiarato in sede di successione, ma sempre soltanto quello del costo di acquisto e gli eredi succedono nel debito tributario insorto a carico del de cuius in seguito alla plusvalenza accertata sulla vendita effettuata anteriormente al decesso.

- B1 – 2130 - IRPEF - Redditi diversi

- Recupero a tassazione delle indennità a seguito di occupazione temporanea di terreni agricoli per la realizzazione di opere pubbliche - Configurabilità come canoni da contratti di locazione – Non sussiste - Funzione indennitaria - Sussiste.

- Sentenza n. 54/5/09 del 4/5/2009 ente RTS (Pres. Dazzi, Est. Turri)

- Scheda n. 1155 del 2009

Premessa qui la scelta dello strumento privatistico per la occupazione temporanea di terreni agricoli per la realizzazione di opere pubbliche e quindi l'adempimento dei correlati obblighi contrattuali, le somme corrisposte sotto forma di canoni di contratti di locazione hanno pur tuttavia sostanziale funzione indennitaria, vale a dire la stessa funzione che avrebbero avuto se le somme in questione fossero state corrisposte come indennizzo conseguente ad atti autoritativi.

- B1 – 2130 - IRPEF - Redditi diversi

- Maggiori ricavi ai fini Irpef derivanti da canone di locazione percepito pro quota per l'installazione di ripetitore per telefonia mobile in condominio - Art. 81, DPR 22.12.1986, n.917, in quanto percettore privato - Non sussiste - Imputabilità come reddito fondiario - Sussiste.

- Sentenza n. 55/16/09 del 22/6/2009 ente RTS (Pres. Pisano, Est. Zifaro)

- Scheda n. 1264 del 2009

Deve ritenersi riconducibile a reddito fondiario e non ad Irpef il canone percepito pro quota dai condomini a seguito di installo di ripetitore di telefonia mobile negli spazi condominiali in quanto traente titolo da un contratto di locazione e quindi non assimilabile ad un reddito da fabbricati.

- B1 – 2130 - IRPEF - Redditi diversi

- Nozione di edificabilità - Presupposti ed esclusioni.

- Sentenza n. 11/17/09 del 16/7/2009 ente RTS (Pres. Est. Dinisi)

- Scheda n. 1337 del 2009

Il principio di nozione di edificabilità- pur ricomprendendo tale nozione non solo la edificabilità residenziale, ma anche tutte le trasformazioni del suolo riconducibili al significato tecnico di edificazione - va escluso, circa la qualificazione dell'area come non edificabile, quanto alla zona vincolata dallo strumento urbanistico ad uso di tipo meramente pubblicistico.

- B1 – 2137 - IRPEF - Condono ed amnistia

- Art. 16, L 27.12.2002, n. 289 – Contribuente diligente nel calcolo degli importi dovuti - Errore scusabile - Sussiste.

- Sentenza n. 34/32/09 del 6/3/2009 ente RTS (Pres. Mangano, Est. Caldini)

- Scheda n. 1005 del 2009

Il contribuente che abbia osservato una normale diligenza nel calcolo degli importi dovuti, posto che la scusabilità dell'errore va riferita a situazioni di obiettiva

incertezza o di particolare complessità di calcolo, può regolarizzare, ex art. 16, L. 27.12.2002, n. 289, il pagamento avvenuto in misura inferiore al dovuto e nei termini previsti a far tempo dalla comunicazione dell'Ufficio.

- B1 – 2142 - IRPEF - Agevolazioni/esenzioni varie

- Trattamento di fine rapporto accantonato dal datore di lavoro in buoni postali fruttiferi – Tassazione con imposta sostitutiva del 12,5% - Non sussiste.

- Sentenza n. 117 del 22/9/2009 ente RTS (Pres. Pasca Est. Bardi)

- Scheda n. 1740 del 2009

Il trattamento di fine rapporto accantonato dal datore di lavoro in buoni postali fruttiferi non va tassato con l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% ai sensi dell'art. 26, DPR 29.09.1973, n. 600 e dell'art. 7, DLG 21.11.1997, n. 461, ma, avendo la stessa natura dell'indennità di fine rapporto, e' soggetto alla ritenuta IRPEF di cui agli artt. 16 e 17 (ora artt. 17 e 19) del DPR 22.12.1986, n. 917.

- B1 – 2199 - IRPEF - Varie

- Accertamento induttivo - Determinazione induttiva dei costi – Legittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 12/25/09 del 6/2/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. D'Amelio)

- Scheda n. 844 del 2009

In ossequio al principio costituzionale di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, la determinazione induttiva dei ricavi comporta anche la determinazione induttiva dei costi.

- B1 – 2199 - IRPEF - Varie

- Parametri presuntivi dei ricavi - DPCM 29.01.1996 - Violazione art. 7, comma 5, DLG 31.12.1992, n. 546 - Sussiste per mancanza di preventivo parere del Consiglio di Stato.

- Sentenza n. 76/21/09 del 11/5/2009 ente RTS (Pres. D'Amelio, Est. Calvori)

- Scheda n. 1163 del 2009

Posto che i regolamenti costituiscono espressione di una potestà normativa della Amministrazione anche se secondaria rispetto alla attività legislativa e che disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante regolazione attuativa od integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente e con precetti che presentano caratteri di generalità ed astrattezza e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono, si rende prioritario il recepimento del parere del Consiglio di Stato che, ove non recepito, inficia di illegittimità il provvedimento di riferimento.

- B1 – 2199 - IRPEF - Varie

- Prestazioni della Previdenza Integrativa Aziendale Enel - Assoggettamento alla ritenuta del 12,5% quale prestazione assicurativa - Legittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 53/32/09 del 10/6/2009 ente RTS (Pres. Est. Mangano)

- Scheda n. 1254 del 2009

Le prestazioni della Previdenza Integrativa Aziendale Enel (finanziata dai contributi dei dirigenti dell'Enel) e' assimilabile ad una prestazione assicurativa che, come tale, va assoggettata alla ritenuta fiscale del 12,50%.

- **B1 – 2199 - IRPEF - Varie**

- **Tardivo versamento ma reso entro i trenta giorni dal termine di scadenza - Artt. 9.2, comma 1 e 2, L 27.12.2002, n. 289, e 13, comma 1, lett. a), DLG 18.12.1997, n. 472 - Sanzioni applicabili nella misura di 1/8 del minimo - Sussiste - Discrezionalità della P.A.**

- **Non sussiste.**

- Sentenza n. 66/1/09 del 16/7/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi, Est. Pellegrini)

- Scheda n. 1335 del 2009

Le norme sul "ravvedimento" non lasciano spazio alla discrezionalità dell'Agenzia e devono essere applicate dal Giudice pur in mancanza di esplicita richiesta del contribuente di modo che ove il versamento risulti tardivo, ma reso entro i trenta giorni dal suo termine di scadenza, le sanzioni applicabili saranno quelle previste dall'art. 13, comma 1, L 18.12.1997, n. 472, e quindi quantificabili nella misura di 1/8 del minimo edittale.

B.2 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

VOCE	CODICE
Agevolazioni ed esenzioni per calamità naturali	2229
Agevolazioni ed esenzioni per fabbricati	2228
Agevolazioni ed esenzioni per il credito	2226
Agevolazioni ed esenzioni per la cooperazione	2225
Agevolazioni ed esenzioni per l'agricoltura	2224
Agevolazioni ed esenzioni territoriali	2227
Agevolazioni ed esenzioni varie	2230
Aliquote	2207
Attività non commerciali	2203
Base imponibile	2204
Condono ed amnistia	2223
Crediti d'imposta	2208
Determinazione dell'imposta	2206
Disposizioni transitorie	2222
Doppia imposizione	2219
Eccedenza d'imposta	2209
Enti non commerciali	2211
Eredità giacente	2220
Fusioni di società	2215
Imposte sostitutive	2213
Liquidazione coatta e fallimento	2218
Liquidazione ordinaria	2217
Periodo d'imposta	2205
Presupposto dell'imposta	2201
Scissioni di società	2216
Società ed enti commerciali	2210
Società ed enti non residenti	2212
Soggetti passivi	2202
Trasformazione di società	2214
Varie	2299
Vigenza	2221

- B2 – 2204 - IRPEG - Base imponibile

- **Costi sostenuti a titolo di contributo alla Amministrazione comunale per la realizzazione di opere di viabilità - Deducibilità - Difetto di inerenza ex art. 75, comma 5, DPR 22.12.1986, n. 917 - Sussiste.**

- Sentenza n. 8/16/09 del 10/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Ferraris)

- Scheda n. 847 del 2009

Il contributo - quantificato nella sua entità oltre Iva - reso da una impresa in favore di Amministrazione comunale per la realizzazione di opere di viabilità non può essere considerato una liberalità, ne' deducibile non versandosi in materia di inerenza che e' una relazione tra due fattori, la spesa e l'impresa, che implica un accostamento concettuale tra due circostanze talché il costo assume rilevanza per la qualificazione e la quantificazione della base imponibile stante la sua correlazione con una attività "potenzialmente" idonea a produrre utili.

- **B2 – 2208 - IRPEG - Crediti d'imposta**
- **Riconosciuta spettanza - Mancata indicazione in D.U. - Decadenza - Non sussiste.**
- Sentenza n. 49/30/09 del 25/5/2009 ente RTS (Pres. Tony, Est. Pellegrini)
- Scheda n. 1176 del 2009

Il credito di imposta, una volta riconosciuto come spettante, si configura come un diritto soggettivo la cui esigibilità non può quindi essere limitata da una norma regolamentare - quindi di rango secondario - che ne sancisca la decadenza per l'omessa indicazione in D.U..

- **B2 – 2211 - IRPEG - Enti non commerciali**
- **Associazione sportiva - Pagamento per la fruizione di alcuni servizi - Non muta la natura dell'Ente se inerenti gli scopi istituzionali - Sussiste.**
- Sentenza n. 11/18/09 del 26/1/2009 ente RTS (Pres. Vallini, Est. Pichi)
- Scheda n. 732 del 2009

Il pagamento per usufruire di alcuni servizi (qui, per il pagamento del gettone per doccia, il riscaldamento della copertura del campo da tennis ovvero il pagamento dell'ora di tennis) non muta la natura di Ente Associazione sportiva se inerenti l'attuazione degli scopi istituzionali.

- **B2 – 2211 - IRPEG - Enti non commerciali**
- **Accertamento - Deducibilità delle spese derivanti da operazioni di importazione - Prova dell'effettivo svolgimento dell'attività commerciale prevalente da parte dell'impresa estera ovvero della rispondenza delle operazioni all'effettivo interesse economico dell'impresa italiana - Criterio della alternatività - Art. 111, DPR 22.12.1986, n. 917 - Sussiste.**
- Sentenza n. 11/35/09 del 24/2/2009 ente RTS (Pres. Soresina, Est. Russo)
- Scheda n. 881 del 2009

Per la deducibilità dei costi delle operazioni di importazione, i requisiti della effettività di svolgimento di attività di impresa da parte della compagnia estera e quello della "convenienza economica" per l'importatore italiano si pongono in posizione tra loro "alternativa" ex art. 111, DPR 22.12.1986, n. 917, ferma la dovuta dimostrazione dell'uno o dell'altro criterio ai fini della legittima detraibilità dei costi in questione.

- **B2 – 2230 – IRPEG - Agevolazioni ed esenzioni varie**
- **Fondazione bancaria – Aliquota ridotta ex art. 6, DPR 29.09.1973, n. 601 - Condizioni.**
- Sentenza n. 28/5/09 del 2/3/2009 ente RTS (Pres. Dazzi, Est. Turri)
- Scheda n. 997 del 2009

Può escludersi che un ente (associazione o fondazione) diventi imprenditore commerciale solo se, per raggiungere i propri scopi altruistici, si limiti ad utilizzare i proventi dell'attività imprenditoriale di soggetto distinto, anche se collegato, occorrendo, per la qualifica di ente imprenditore, lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di un'attività oggettivamente imprenditoriale, anche formalmente imputabile all'ente stesso.

- **B2 – 2230 – IRPEG - Agevolazioni ed esenzioni varie**
- **Errore od omissione quanto alla indicazione nella D.U. della norma di esenzione dal tributo - Errore di carattere formale - Irrilevanza - Sussiste.**
- Sentenza n. 27/25/09 del 5/3/2009 ente RTS (Pres. Amato, Est. Viciani)
- Scheda n. 1002 del 2009

L'erroneità od omissione della indicazione nella D.U. della norma che identifichi il diritto all'esenzione Irpeg integra un mero errore formale senza che ciò implichi la decadenza dal diritto.

- B2 – 2299 - IRPEG - Varie

- **Accertamento - Sentenza passata in giudicato che omologa il concordato fallimentare**
- **Obblighi fiscali del fallito tornato "in bonis" - Sussistono.**
- Sentenza n. 10/24/09 del 12/1/2009 ente RTS (Pres. Bocelli, Est. Ricci)
- Scheda n. 715 del 2009

A seguito della sentenza che, passata in giudicato, omologa il concordato fallimentare, il soggetto fallito rientra "in bonis" e quindi tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi fiscali ivi compresa la presentazione della D.U..

- B2 – 2299 - IRPEG - Varie

- **Imposta patrimoniale - Richiesta di rimborso – Adeguamento alle pronunce della CGE - Legittimità - Sussiste.**
- Sentenza n. 32/29/09 del 17/2/2009 ente RTS (Pres. Giubilaro, Est. Caldini)
- Scheda n. 863 del 2009

Non deve ritenersi illegittimo l'eventuale acritico adeguamento dei giudici nazionali alle pronunce rese dalla C.G.E. posto che tale obbligo e' rinvenibile nell'immediata efficacia all'interno degli stessi ordinamenti nazionali ed e', in tal contesto, irrilevante il tema delle asserite carenze di motivazione delle sentenze della stessa C.G.E., segnatamente quanto al contrasto con la direttiva CEE 69/335, del 17.07.1969 (peraltro ritenuto insussistente dalle successive interpretazioni rese dalla Corte medesima) perché nessuna norma obbliga il giudice ad ampiamente motivare le proprie decisioni.

- B2 – 2299 - IRPEG - Varie

- **Riconoscimento e rimborso per maggior credito di imposta - Assunzione di lavoratori disabili - Art. 63, L 27.12.2002, n. 289 - Sussiste.**
- Sentenza n. 15/8/09 del 11/3/2009 ente RTS (Pres. Russo, Est. De Caria)
- Scheda n. 1007 del 2009

L'art. 63, L 27.12.2002, n. 289, non riportando la regola dei minimis (con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori svantaggiati), non può essere interpretata oltre il suo tenore letterale, vale a dire come non possa essere applicata la regola in questione in quanto gli incentivi non si configurano come aiuti di Stato distorsivi della concorrenza.

- B2 – 2299 - IRPEG - Varie

- **Associazione Onlus periferica - Cancellazione per riscontro di irregolarità - Art. 11, DLG 04.12.1997, n. 460 - Soggettività giuridica e tributaria - Sussiste - Condizioni.**
- Sentenza n. 37/32/09 del 24/3/2009 ente RTS (Pres. Trovato, Est. Di Rollo)
- Scheda n. 1016 del 2009

L'Associazione Onlus periferica gode di perfetta ed autonoma soggettività giuridica e tributaria - e quindi soggetta a cancellazione in presenza di riscontrate irregolarità in sede di verifica - se gli organi associativi godono sia di capacità di espressione di volontà propria e distinta rispetto alla struttura centrale sia della

possibilità di tutela e rappresentanza degli interessi dei propri membri anche nei confronti dell'organismo complesso e delle altre associazioni a questo aderenti.

- B2 – 2299 - IRPEG - Varie

- Omissione, nella dichiarazione dei redditi, della separata indicazione degli acquisti effettuati in paesi "black list" - Sanzione per omissioni anteriori all'1 gennaio 2007 - E' applicabile la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, DLG 18.12.1997, n. 471.

- Sentenza n. 126 del 25/9/2009 ente RTS (Pres. Mariotti Est. Turchi)

- Scheda n. 1743 del 2009

La sanzione applicabile alla omissione, nella dichiarazione dei redditi, della separata indicazione degli acquisti effettuati in paesi "black list" avvenuta prima dell'entrata in vigore della L 27.12.2006, n. 269, qualora sia stata fornita prova circa la deducibilità dei relativi costi, ai sensi del comma 303, art. 1, della stessa L 27.12.2006, n. 269, e' quella prevista dal comma 1, dell'art. 8, DLG 18.12.1997, n. 471. Senza contare che una diversa soluzione contrasterebbe con l'art. 3, comma 1, L 27.07.2000, n. 212 e con l'art. 3, DLG 18.12.1997, n. 472, che esclude la retroattività della norma che introduce nuove sanzioni o aggrava quelle esistenti.

B.3 - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

VOCE	CODICE
Agevolazioni ed esenzioni per calamità naturali	2325
Agevolazioni ed esenzioni per fabbricati	2324
Agevolazioni ed esenzioni per il credito	2322
Agevolazioni ed esenzioni per la cooperazione	2321
Agevolazioni ed esenzioni per l'agricoltura	2320
Agevolazioni ed esenzioni territoriali	2323
Agevolazioni ed esenzioni varie	2326
Aliquote	2307
Base imponibile	2303
Condono ed amnistia	2319
Deduzioni	2305
Determinazione dell'imposta	2306
Disposizioni transitorie	2318
Doppia imposizione	2315
Eccedenza d'imposta	2308
Eredità giacente	2316
Fusioni di società	2311
Imposte sostitutive	2309
Liquidazione coatta e fallimento	2314
Liquidazione ordinaria	2313
Periodo d'imposta	2304
Presupposto dell'imposta	2301
Scissioni di società	2312
Soggetti Passivi	2302
Trasformazione di società	2310
Varie	2399
Vigenza	2317

B.4 - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

VOCE	CODICE
Accertamento analitico	2417
Accertamento d'ufficio	2418
Accertamento induttivo	2419
Accertamento parziale	2420
Accertamento sintetico	2421
Atti, certificazioni e notizie	2414
Avviso di accertamento e termini	2422
Centri di assistenza fiscale	2413
Certificati dei sostituti d'imposta	2405
Competenze e poteri degli uffici	2412
Condono ed amnistia	2436
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali	2401
Dichiarazione dei redditi: persone fisiche	2402
Dichiarazione dei redditi: società di capitale e enti non commerciali	2403
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate	2404
Dichiarazione dei sostituti d'imposta	2406
Diritto di interpello	2432
Disposizioni transitorie	2437
Domicilio fiscale	2426
Istruzioni per gli uffici	2435
Liquidazione delle dichiarazioni	2416
Notificazioni	2423
Programmazione dei controlli	2415
Rapporti tra uffici ed altri organismi	2434
Rappresentanza ed assistenza davanti agli uffici	2428
Ricorsi	2427
Ritenute alla fonte	2411
Scritture contabili artisti e professionisti	2409
Scritture contabili dei sostituti d'imposta	2410
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria	2407
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata	2408
Segreto d'ufficio	2430
Sostituto e responsabile d'imposta	2429
Trasparenza bancaria ed amministrativa	2431
Varie	2499
Vigenza	2433
Violazioni e sanzioni amministrative	2424
Violazioni e sanzioni penali	2425

- B4 – 2401 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – Dich. redditi:disposiz. generali

- Dichiarazione integrativa - Validita' anche per la rettifica di errori in danno del contribuente - Sussiste.

- Sentenza n. 94 del 11/9/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi Est. Ciacci)

- Scheda n. 1732 del 2009

E' validamente presentata la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente a rettifica di errori commessi a proprio danno. Non puo' essere riconosciuta, infatti, una incostituzionale posizione di privilegio all'Amministrazione finanziaria se venisse considerata valida la sola dichiarazione integrativa che correggesse errori del contribuente in danno dell'Amministrazione stessa.

- B4 – 2406 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Dichiarazione dei sostituti d'imposta

- Mod. 770 per i sostituti di imposta - Rettifica per omessa annotazione degli emolumenti relativi ai dipendenti nei prescritti libri - Insufficienza del verbale Inps recettivo di testimonianze fatte poi proprie dalla G.d.F. - Sussiste - Esigenza di attività autonoma di accertamento della Agenzia – Sussiste.

- Sentenza n. 10/8/09 del 11/2/2009 ente RTS (Pres. Russo, Est. Gerardi)

- Scheda n. 851 del 2009

In materia di rettifica dell'accertamento quanto al Mod. 770 per i sostituti di imposta per omessa annotazione degli emolumenti relativi ai dipendenti nei prescritti libri non sono sufficienti le testimonianze raccolte nel verbale reso dell'Inps e fatte proprie dalla G.d.F. nel proprio PVC, ma e' necessario che l'Agenzia svolga una propria autonoma attività di indagine ai fini dell'accertamento di un comportamento doloso del contribuente teso alla mancata annotazione degli emolumenti dei dipendenti nelle correlate scritture.

- B4 – 2411 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

- Mancata effettuazione di ritenuta di acconto quanto ai compensi erogati a fantino di Contrada del Palio di Siena - Illegittimità - Sussiste - Attività di prestazione di lavoro autonomo - Sussiste.

- Sentenza n. 38/8/09 del 19/5/2009 ente RTS (Pres. Cavoto, Est. Muntoni)

- Scheda n. 1171 del 2009

La continuità dell'impegno professionale ove riscontrata nella attività di fantino per Contrada del Palio va a configurare una attività lavorativa autonoma - i cui compensi sono dunque suscettivi di ritenuta d'acconto - invece che come adempimento di una obbligazione di "fare, non fare o permettere" inquadrabili nell'ambito di applicazione dell'art. 67, lett.1), TUIR, e come tali esenti da ritenuta. Ne' tale impostazione cambia nella sostanza ove il Palio venga considerato come connotato da accentuata "deregolamentazione" e ciò in quanto si versa sempre in ipotesi di prestazione di lavoro autonomo anche se, a tanto concedere, la si potrà qualificare "sui generis" anziché propriamente sportiva (escludendosi il trattamento fiscale per quest'ultima).

- B4 – 2411 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte

- Omesso versamento - Art. 1, comma 5, L. 23.10.1960, n. 1369 - Utilizzazione di operai messi a disposizione da altra ditta - Onere dei versamenti a carico della ditta fornitrice - Sussiste - Recupero degli omessi versamenti a carico dell'effettivo

utilizzatore solo in caso di comprovata omissione della ditta fornitrice - Sussiste.

- Sentenza n. 85/21/09 del 25/5/2009 ente RTS (Pres. De Simone, Est. Cecchetti)
- Scheda n. 1175 del 2009

L'applicazione dell'art. 1, comma 5, L. 23.10.1960, n. 1369, che prevede l'onere sull'imprenditore che li ha utilizzati degli obblighi derivanti dai singoli rapporti di lavoro, ha un senso nella sola misura in cui tali obblighi non siano stati adempiuti dalla ditta che ha consentito l'utilizzo dei propri lavoratori. Conseguenza che ove l'Ufficio non abbia dimostrato che la ditta fornitrice non abbia dato luogo agli adempimenti in questione, il provvedimento di recupero a tassazione dei pretesi omessi versamenti delle ritenute alla fonte deve ritenersi illegittimo.

**- B4 – 2411 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte
- Omesso versamento di ritenute di acconto su compensi di lavoro autonomo - Art. 13, comma 1, DLG 18.12.1997, n. 471 - Estinzione del procedimento impositivo di contestazione per difetto di promanazione di atto di irrogazione sanzioni entro l'anno dalla presentazione di memorie difensive del contribuente ex art. 16, comma 7, DLG 18.12.1997, n. 472 - Sussiste - Violazione dell'art. 57, DLG 31.12.1992, n. 546 - Non sussiste se la decadenza e' maturata dopo il deposito della sentenza appellata.**

- Sentenza n. 107/13/09 del 5/8/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Calvori)
- Scheda n. 1371 del 2009

Deve ritenersi estinto il procedimento impositivo di contestazione instaurato ex art. 13, comma 1, DLG 18.12.1997, n. 471, relativo all'omesso versamento delle ritenute di acconto su prestazioni di lavoro autonomo ove non seguito da apposito atto di irrogazione sanzioni entro il termine di decadenza annuale a far tempo dalla presentazione di deduzioni difensive del contribuente siccome previsto dall'art. 16, comma 7, DLG 18.12.1997, n. 472. Non sussiste la violazione dell'art. 57, DLG 31.12.1992, n. 546, ove l'eccezione non sia stata avanzata in prime cure se la decadenza in questione sia maturata dopo il deposito della sentenza appellata.

**- B4 – 2412 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Competenze e poteri uffici
- "Presunzione bancaria" - Art. 32, DPR 29.09.1973, n. 600 - Inversione dell'onere della prova - Schema che vincola il "soggetto indagato" col "soggetto accertato" - Non sussiste.**

- Sentenza n. 62/21/09 del 2/3/2009 ente RTS (Pres. Federici, Est. Placanica)
- Scheda n. 1000 del 2009

In materia di "presunzione bancaria" prevista dall'art. 32, DPR 29.09.1973, n. 600, per il rigore che lo caratterizza quanto all'inversione della prova, non sembra applicabile il rigido schema legale che vincola il "soggetto indagato" col "soggetto (per mezzo della presunzione) accertato".

- B4 – 2415 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – Programmazione dei controlli

- Accertamento di redditi formalmente dichiarati da un soggetto fittiziamente interposto all'effettivo soggetto passivo di imposta - Legittimita' - Sussiste.

- Sentenza n. 30 del 20/4/2009 ente RTS (Pres. Russo Est. De Caria)
- Scheda n. 1505 del 2009

L'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 29.09.1973, n. 600, puo', " in sede di rettifica o di accertamento, imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando venga dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interpostapersona".

La suddetta disposizione vuole rendere inefficaci i rapporti che, sorgenti da atti formalmente ineccepibili, dissimulano una situazione di interposizione fittizia dell'effettivo soggetto passivo d'imposta con un altro soggetto.

- **B4 – 2417 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento analitico**
- **Studi di settore - Inapplicabilita' per condizioni di marginalita' economica - Sussiste.**
- Sentenza n. 49 del 2/4/2009 ente RTS (Pres. Nistico' Est. Lensi)
- Scheda n. 1489 del 2009

Non possono essere applicate automaticamente le risultanze dello studio di settore nei riguardi di un contribuente obbligato alla tenuta delle scritture contabili anche in presenza di gravi incongruenze senza tenere conto della particolare situazione dell'impresa.

(Nel caso di specie, l'impresa si trovava ad operare in condizioni di marginalita' economica rispetto allo studio di settore applicato).

- **B4 – 2417 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento analitico**
- **Accertamento fondato su informazioni e documentazione reperita presso la sede del contribuente - Richiamo al P.V.C. conosciuto dal contribuente ma non allegato**
- **Legittimita' - Sussiste.**
- Sentenza n. 23 del 7/4/2009 ente RTS (Pres. Ghelli Est. Drigani)
- Scheda n. 1498 del 2009

La mancata allegazione all'avviso di accertamento del P.V.C. gia' conosciuto dal contribuente non inficia la validita' dell'atto di accertamento. La normativa consente all'Ufficio di avvalersi di ogni informazione e documentazione rinvenuta presso la sede del contribuente, ancorche' di tipo non ufficiale od obbligatoria per legge traendone conclusioni ai fini dei propri accertamenti e comportera', poi, al contribuente dimostrare l'eventuale erroneita' di quelle conclusioni o l'erroneita' dei dati rilevati.

- **B4 – 2417 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento analitico**
- **Elementi indiziari acquisiti a mezzo indagini bancarie - Mancata prova da parte del contribuente della regolare disponibilita' delle somme accertate - Legittimita' dell'accertamento - Sussiste.**
- Sentenza n. 30 del 16/4/2009 ente RTS (Pres. Manzione Est. Scripelliti)
- Scheda n. 1504 del 2009

La mancata produzione di prove, da parte del contribuente, che dimostrino la regolare disponibilita' delle somme rilevate a mezzo di indagini che, ex art. 32, DPR 29.09.1973, n. 600, hanno dato luogo all'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, costituisce un elemento decisivo per confermare la validita' della presunzione fondata sull'accertamento dei movimentibancari (Cass., sentenza n. 27032, del 21.12.2007).

- **B4 – 2417 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento analitico**
- **Dichiarazione di regolarita' della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Non preclude un'ulteriore attivita' accertativa**
- Sentenza n. 37 del 23/4/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi Est. Scripelliti)

- Scheda n. 1509 del 2009

La dichiarazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di regolarità della dichiarazione relativa ad un periodo avendo natura di atto di scienza e quindi di ricognizione del modello unico, ma non di atto di volontà, e' priva di valore negoziale e certificativo e non preclude l'ulteriore attività accertativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, laddove questa ne giustifichi analiticamente i motivi.

- B4 – 2417 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento analitico
- Accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c), DPR 29.09.1973, n. 600 - Falsità e inesattezze degli elementi indicati in dichiarazione desunte da presunzioni e calcoli dell'Ufficio - Illegittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 48 del 30/4/2009 ente RTS (Pres. Torriti Est. Nicoli)

- Scheda n. 1526 del 2009

E' illegittimo l'accertamento effettuato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c), DPR 29.09.1973, n. 600, qualora le "falsità e inesattezze degli elementi indicati nella dichiarazione" del contribuente non risultino in modo "certo e diretto", ma siano desunte da presunzioni e calcoli dell'Ufficio. Nel caso di specie (autofficina), ore lavorate e corrispettivi per manodopera

- B4 – 2417 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento analitico
- Studi di settore - Presunzione semplice - E' tale.

- Sentenza n. 94/21/09 del 11/6/2009 ente RTS (Pres. D'Amelio, Est. Boni)

- Scheda n. 1257 del 2009

Gli studi di settore, appurata l'imprecisione degli stessi, possono costituire un supporto all'accertamento, ma da soli non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento medesimo. La natura di presunzione semplice attribuita agli studi di settore e' stata riconosciuta anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E, del 23.1.2008, emessa in seguito alle modifiche apportate da varie disposizioni legislative all'impianto normativo degli studi di settore.

- B4 – 2417 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento analitico
- Omessa dichiarazione di redditi derivanti da contratto di locazione - Applicabilità dell'art.38, DPR 29.09.1973, n. 600 - Sussiste - Applicabilità dell'art. 41.ter, DPR 29.09.1973, n. 600 come modificato dalla L 30.12.2004, n. 311 - Non sussiste.

- Sentenza n. 76 del 22/9/2009 ente RTS (Pres. Trovato Est. Nicolai)

- Scheda n. 1739 del 2009

In materia di omessa denuncia di contratti di locazione (qui intrattenuti con soggetti extracomunitari) andr  applicato, ai fini IRPEF, l'art. 38, DPR 29.09.1973 anzich  l'art. 41.ter, DPR 29.09.1973 come modificato dalla L 30.12.2004, n. 311 posto che quest'ultimo trova applicazione solo nel caso in cui vi siano redditi, dichiarati, da fabbricati derivanti da locazione ed in misura non inferiore al previsto importo.

- B4 – 2418 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento d'ufficio
- Redditi da attività di prostituzione - Qualificazione ex artt. 6 e 67, DPR 22.12.1986, n. 917, come "redditi diversi" - Sussiste - Applicabilità dell'art. 41, DPR 29.09.1973, n. 600, per difetto di presentazione della D.U. - Sussiste - Applicabilità degli artt. 38 e 39, DPR 29.09.1973, n. 600, in presenza di D.U. - Sussiste.

- Sentenza n. 3/33/09 del 22/1/2009 ente RTS (Pres. Pekelis, Est. Betti)
- Scheda n. 727 del 2009

Premessa l'applicabilità ai redditi derivanti da prostituzione degli artt. 6 e 7, DPR 22.12.1986, n. 917, come "redditi diversi" in quanto derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, qualificata l'attività di prostituta come un servizio volontario offerto a fronte di corrispettivo e come tale tassabile ex art. 53, Cost., ed esclusa l'attività come fonte reddituale proveniente da reato in quanto tale non previsto dal codice penale, e comunque applicabile l'art. 14, comma 4, L 24.12.1993, n. 537, e' legittima, per gli anni in cui non e' stata presentata la D.U., l'applicazione dell'art. 41, DPR 29.09.1973, n. 600, così come degli artt. 38 e 39, DPR citato, per gli anni in cui la D.U. e' stata invece presentata. In tal modo, non riconosciuti i redditi in questione come redditi d'impresa, e' stato adottato e ribadito il criterio per il quale e' facoltà dell'Ufficio prediligere, sussistendone i presupposti, i metodi di accertamento ritenuti più idonei.

- **B4 – 2419 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo**
- **Fondamento su documenti extracontabili - Esigenza di rigorosa univocità degli stessi a dimostrare l'esistenza di contabilità parallela - Sussiste.**
- Sentenza n. 3/29/09 del 7/1/2009 ente RTS (Pres. Franco, Est. Pellegrini)
- Scheda n. 712 del 2009

Se e' vero che il reperimento di documenti extracontabili legittima l'Ufficio alla promanazione di un accertamento induttivo, altrettanto vero e' che quegli stessi documenti debbano essere ex se talmente chiari ed univoci da indicare l'esistenza di un rapporto "a nero" e quindi di una contabilità parallela tale da non lasciare dubbi in ordine al quantum circa i ricavi non contabilizzati.

- **B4 – 2419 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo**
- **Desunzione di presunzione semplice - Carattere di necessità tra fatto noto e fatto ignoto - Indispensabilità - Non sussiste - Criterio di sufficienza secondo ragionevolezza e verosimiglianza - Sussiste.**
- Sentenza n. 2/32/09 del 12/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Mangano)
- Scheda n. 718 del 2009

Si può ritenere correttamente desunta una presunzione semplice non tanto - e comunque non solo - quando la relazione tra fatto noto e fatto ignoto abbia carattere di necessità, essendo bastevole che le circostanze sulle quali tale relazione si fonda siano tali da far apparire il secondo come conseguenza del primo alla stregua di canoni di ragionevolezza e di comune esperienza e che determinano la verosimiglianza dell'uno quale effetto dell'altro.

- **B4 – 2419 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo**
- **Accertamento induttivo di una plusvalenza sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro - Legittimità - Sussiste.**
- Sentenza n. 12/33/09 del 9/2/2009 ente RTS (Pres. Cappuccio, Est. Calvori)
- Scheda n. 845 del 2009

L'indicazione nel bilancio di un'impresa di una entrata, derivante dalla cessione di un bene, inferiore a quella definitivamente accertata ai fini dell'imposta di registro, legittima l'Amministrazione Finanziaria a procedere all'accertamento induttivo. E' onere del contribuente dimostrare (anche con ricorso a elementi indiziari) di avere

venduto ad un prezzo inferiore al fine di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro.

- **B4 – 2419 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo**
- **Motivazione resa sui meri studi di settore - Illegittimità - Sussiste se non integrata da ulteriori indagini erariali a conferma.**
- Sentenza n. 6/16/09 del 10/2/2009 ente RTS (Pres. Ferraris, Est. Drigani)
- Scheda n. 846 del 2009

L'accertamento motivato sui meri studi di settore a giustificazione della maggior pretesa fiscale deve essere dichiarato illegittimo ove non risulti alcun tipo di ulteriore indagine volta a far emergere le eventuali differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente.

- **B4 – 2419 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo**
- **Applicazione retroattiva dei risultati di verifica fiscale con determinazione di maggiori ricavi attraverso percentuali di ricarico - Illegittimità - Sussiste - Percentuali di ricarico determinate con l'esame di pochi articoli in confronto all'elevato numero di articoli trattati e scostamento dei ricavi dalla media di settore**
- **Non sono elementi sufficienti per la prova presuntiva di maggiori ricavi.**
- Sentenza n. 38 del 2/4/2009 ente RTS (Pres. Est. Cappuccio)
- Scheda n. 1491 del 2009

Non è legittimo l'accertamento di maggiori ricavi e, di conseguenza, di maggior reddito con elementi raccolti ed, in particolare, con la rilevazione di percentuali di ricarico effettuata in sede di verifica fiscale avvenuta qualche anno dopo quello dell'accertamento, in quanto dovrebbe essere provata la stabilità del ricarico nel tempo oltre a considerare la scarsa attendibilità delle percentuali di ricarico quando siano state ottenute con l'esame di pochi articoli in confronto all'elevato numero di articoli trattati.

D'altra parte, né le percentuali di ricarico di cui sopra, né lo scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente con le medie di settore sono elementi sufficienti a fornire la prova per le presunzioni dell'evasione

- **B4 – 2419 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo**
- **Studi di settore - Incongruenza non grave rispetto ai ricavi dichiarati - Mancata ricerca e rilievo dell'Ufficio di ulteriori elementi dimostrativi della sussistenza dello scostamento tra quanto dichiarato e quanto accertato - Necessità - Sussiste.**
- Sentenza n. 38 del 6/4/2009 ente RTS (Pres. Dazzi Est. Minieri)
- Scheda n. 1495 del 2009

Quando lo scostamento tra i ricavi previsti dallo studio di settore ed i ricavi dichiarati dal contribuente non costituisce la grave incongruenza richiesta dall'art. 62 sexies, DL 30.08.1993, n. 831, (nel caso di specie, lo scostamento era di circa il 10%), venendo, così, a mancare la presunzione grave, precisa e concordante.

Pertanto, lo scostamento evidenziato dallo studio di settore può solo costituire una base di partenza per procedere, da parte dell'Ufficio, sia ad una maggiore attività istruttoria per reperire gli elementi dell'eventuale incompletezza, falsità o inesattezza di quanto dichiarato dal contribuente sia ad un contraddittorio con il contribuente.

- **B4 – 2419 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo**
- **Studi di settore - Inversione dell'onere della prova - Sussiste.**

- Sentenza n. 43 del 29/4/2009 ente RTS (Pres. Spaziani Est. Ricci)
- Scheda n. 1525 del 2009

Il sistema di elaborazione degli studi di settore da un lato e' sorto per garantire affidabilita', obiettivita' e trasparenza alla logica presuntiva,essendo assistito da affinate metodologie matematico-statistiche che conducono ad un risultato ragionevolmente verosimile e/o probabile,dall'altro legittima l'Amministrazione Finanziaria in presenza di scostamenti e degli elementi previsti dall'art. 10, L 8.05.1998, n. 146, a procedere all'accertamento, anche in assenza di ulteriori gravi incongruita'.

Il contribuente che voglia invalidare il risultato della presunzione, ha l'onere di dimostrare l'inattendibilita' della stessa, in quanto l'onere della prova viene posto a suo carico, essendo l'inversione dell'onere della prova una condizione conseguente e legittima al sistema degli studi di settore.

- B4 – 2419 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo - Finanziamenti versamenti in contanti - Presunzione di ricavi non fatturati - Legittimita' - Sussiste.

- Sentenza n. 36 del 30/4/2009 ente RTS (Pres. Soresina Est. Russo)
- Scheda n. 1529 del 2009

Il finanziamento alla societa' effettuato con versamento in denaro contante senza una valida documentazione che giustifichi tale versamento consente, attraverso un ragionamento presuntivo, di ritenere detto versamento frutto di vendite senza emissione di regolare fattura.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- Accertamento - Sua notifica - Atto distinto e successivo - Permanenza di validità dell'atto in presenza di vizio di notifica - Sussiste.

- Sentenza n. 12/2/09 del 7/1/2009 ente PMS (Pres. Mauceri, Est. Maracarli)
- Scheda n. 711 del 2009

La validità dell'accertamento dipende dalle singole leggi tributarie su cui si fonda e non dalla ritualità della sua notifica che e' atto successivo e distinto. Conseguente la legittimità dell'accertamento in presenza di vizio di notifica ed e' dunque necessario, per la declaratoria di nullità dell'atto, far valere eventuali vizi suoi propri e non quelli di notifica.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- Mancata allegazione di atti pubblici - Possibilità di reperirne copia - Irrilevanza - Art. 7, comma 1, L 27.07.2000, n. 212 - Obbligo - Sussiste.

- Sentenza n. 9/26/09 del 27/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Capurso)
- Scheda n. 733 del 2009

Non risponde a criteri di legittimità assumere che la mancata allegazione all'accertamento di un atto pubblico possa essere sostituita dalla richiesta di copia dello stesso, considerato che deve ritenersi prevalente ab origine l'obbligo dell'Ufficio alla allegazione medesima ex art. 7, comma 1, L 27.07.2000, n. 212.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- Mancata allegazione di atti pubblici - Art. 7, L 27.07.2000, n. 212 - Nullità - Non sussiste per difetto di sanzione - Giustizia amministrativa competente - Art. 7, n. 4, L 27.07.2000, n. 212 - Sussiste.

- Sentenza n. 6/25/09 del 28/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Mariotti)
- Scheda n. 737 del 2009

Ove nell'accertamento si faccia riferimento ad atti pubblici, ma questi non risultino allegati, la mancanza non comporta la nullità dell'atto posto che per tale omissione l'art. 7, L 27.07.2000, n. 212, non prevede alcuna sanzione ne' tantomeno la sanzione di nullità del provvedimento erariale. E' competente alla eventuale tutela di specie la giustizia amministrativa ex art. 7, n. 4, L 27.07.2000, n. 212.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- Utilizzabilità dei dati informatici - Sussiste - Limiti.

- Sentenza n. 27/5/09 del 2/3/2009 ente RTS (Pres. Dazzi, Est. Turri)
- Scheda n. 996 del 2009

Sono utilizzabili i dati informatici ai fini accertativi solo se l'esame del supporto informatico sia stato eseguito secondo le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, in coerenza coi principi enunciati dalla L 27.07.2000, n. 212. Diversamente, i dati acquisiti non sono utilizzabili.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- Motivazione per relationem - Limiti di legittimità - Art. 7, L 27.07.2000, n. 212.

- Sentenza n. 34/25/09 del 31/3/2009 ente RTS (Pres. Pecchioli, Est. Nisi)
- Scheda n. 1021 del 2009

Se e' vero che l'avviso di accertamento e' mera "provocatio ad opponendum", altrettanto vero e' che una motivazione "per relationem" in correlazione a documenti cui l'Ufficio faccia riferimento, questi devono essere noti al contribuente in applicazione dell'art. 7, L 27.07.2000, n. 212. E' quindi nullo un accertamento che ometta nel provvedimento, quantomeno, ampi stralci dei documenti su cui si fonda.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- Modifica o integrazione in aumento mediante notifica di nuovi elementi - Art. 43, comma 3, DPR 29.09.1973, n. 600 - Condizioni e limiti.

- Sentenza n. 51/30/09 del 25/5/2009 ente RTS (Pres. Tony, Est. Paggetti)
- Scheda n. 1177 del 2009

Gli accertamenti integrativi, richiamato l'art. 43, comma 3, DPR 29.09.1973, n. 600, non possono fondarsi sugli stessi elementi di fatto dell'originario accertamento e comunque la conoscenza dei nuovi elementi deve essere successiva a quella di cui al notificato originario accertamento. Il requisito della sopraggiunta conoscenza di nuovi fatti va relazionato alla data in cui la pregressa rettifica si e' tradotta in avviso notificato di modo che restano inutilizzabili gli elementi acquisiti prima di detta notifica, ancorché dopo la redazione del precedente accertamento.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- **Omissa ovvero difetto di notifica – Impugnazione di atti conseguenti - Art. 19, comma 3, DLG 31.12.1992, n.546 - Sussiste.**
- Sentenza n. 58/16/09 del 22/6/2009 ente RTS (Pres. Pisano, Est. Papini)
- Scheda n. 1265 del 2009

Ove l'atto di accertamento non sia stato notificato ovvero la notifica sia viziata, mentre sono regolarmente notificati gli atti conseguenti come l'ingiunzione al pagamento, questi saranno impugnabili posto che l'art. 19, comma 3, DLG 31.12.1992, n.546, prevede che l'impugnazione di un atto può estendere i propri effetti ad altri precedenti che non siano stati impugnati per difetto od omissione di notifica.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- **Nullità per mancata sottoscrizione autografa - Non sussiste.**
- Sentenza n. 54/8/09 del 23/6/2009 ente RTS (Pres. Cavoto, Est. De Caria)
- Scheda n. 1266 del 2009

Ove l'accertamento sia stato sottoscritto in conformità all'art. 3, DLG 12.02.1993, n.39, che ha previsto l'emanazione di atti amministrativi a mezzo telematico ed informatico, la firma autografa potrà essere sostituita dall'indicazione a stampa, nel documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile senza che da tanto derivi nullità del provvedimento.

- B4 – 2422 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Avviso di accertamento e termini

- **Avviso di accertamento notificato prima dei 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione - Illegittimità' - Sussiste.**
- Sentenza n. 96 del 22/9/2009 ente RTS (Pres. Drago Est. Calvori)
- Scheda n. 1742 del 2009

Il comma 7 dell'art. 12 della L 27.07.2000, n. 212, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente ed a tutela del diritto di difesa del contribuente sottoposto a verifica da parte degli organi di controllo, stabilisce il termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione perché il contribuente possa comunicare agli uffici impositori osservazioni e richieste che gli stessi uffici potranno valutare. L'avviso di accertamento può essere emanato solo dopo la decorrenza di detto termine salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Tuttavia non può ritenersi una valida motivazione dell'urgenza l'approssimarsi del termine di decadenza per l'accertamento. L'ufficio impositore, infatti, non può far ricadere sul contribuente le conseguenze della propria precorsa inerzia in ragione della quale la verifica è iniziata a ridosso della decadenza del termine prescrizione per l'accertamento (Guardia di Finanza, circolare n. 250400 del 18.08.2000).

- B4 – 2423 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Notificazioni

- **Avviso di accertamento intestato a società estinta e notificato a persona diversa dal liquidatore - Inesistenza della notificazione - E' tale.**
- Sentenza n. 19/31/09 del 24/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Pedone)
- Scheda n. 879 del 2009

E' inesistente la notificazione di un avviso di accertamento illegittimamente intestato ad una società estinta. Eventualmente l'avviso avrebbe dovuto essere intestato al soggetto succeduto nei diritti e nelle obbligazioni della società estinta

oppure al suo liquidatore (Corte di Cassazione, sentenza 28.06.2002, n. 9504). L'inesistenza della notificazione e' un vizio tale che non può essere in alcun modo sanato dalla proposizione del ricorso giurisdizionale con il quale viene denunciato (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 05.10.2004, n. 19854). Ne consegue che le pretese impositive avanzate nei confronti di una società ormai cessata ad ogni effetto e, quindi, priva di soggettività passiva, risultano tutte insanabilmente viziate.

- B4 – 2423 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Notificazioni

- Notificazione di avviso di accertamento all'indirizzo del contribuente ma a mani di persona che il contribuente dichiara di essere a lui sconosciuta - E' onere del contribuente provare che la persona ricevente non era da lui conosciuta ne' delegata ne' residente o domiciliata nella stessa abitazione.

- Sentenza n. 37 del 6/4/2009 ente RTS (Pres. Dazzi Est. Minieri)

- Scheda n. 1494 del 2009

La qualità della persona che riceve l'avviso di accertamento, come indicata nella relata di notifica si presume "iuris tantum" (Corte di Cassazione, Sentenza 28.10.2003, n. 16614). Pertanto, non si può sostenere che la qualità della persona risultante dalla relata di notifica fa prova fino a querela di falso, con la conseguenza che non e' ammessa la prova contraria.

Al contrario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, e' ammessa la prova contraria con l'onere del contribuente di dimostrare e provare che la persona ricevente non era da lui conosciuta ne' delegata ne' residente o domiciliata nella stessa abitazione ne' legata da rapporto di lavoro o parentela.

- B4 – 2423 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Notificazioni

- Notificazione di avviso di accertamento effettuata in capo ad un diverso soggetto giuridico - Nullità della notifica - Sussiste.

- Sentenza n. 46 del 28/4/2009 ente RTS (Pres. Trovato Est. Turri)

- Scheda n. 1515 del 2009

La notificazione di un avviso di accertamento effettuata ad un soggetto diverso da quello a carico del quale era stato emesso l'atto impositivo, e' affetto da radicale nullità.

- B4 – 2423 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Notificazioni

- Notificazione dell'avviso di accertamento a soggetti non legittimati - Irrituità della notifica - Sussiste.

- Sentenza n. 33 del 30/4/2009 ente RTS (Pres. Beneforti Est. Russo)

- Scheda n. 1528 del 2009

L'avviso di accertamento di imposte e relative sanzioni dovute da una società in accomandita semplice per le irregolarità fiscali commesse, notificato alla persona in proprio, ma non in qualità di amministratore e socio accomandatario, con notificazione a mani della moglie erede, essendo l'amministratore e socio accomandatario deceduto, determina l'erronea indicazione del soggetto accertato in quanto le imposte non erano proprio della persona che aveva rivestito la carica di amministratore, ma erano della società dalla stessa persona amministrata.

- B4 – 2427 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Ricorsi

- Avviso di accertamento emesso a carico di società di persone notificato a ex socio oltre all'avviso di accertamento per la quota di reddito di sua competenza –

Legittimazione dell'ex socio della societa' di persone all'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della societa' - Sussiste.

- Sentenza n. 65 del 28/9/2009 ente RTS (Pres. Vallini Est. Nicoli)
- Scheda n. 1751 del 2009

L'ex socio di societa' di persone al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della societa', oltre all'avviso di accertamento per la quota di reddito di sua competenza per l'anno in cui era socio e' legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della societa' rappresentando, tale atto, il presupposto della pretesa tributaria nei suoi confronti ed essendo, quindi, suo interesse contestare, seppur incidenter tantum, detto avviso di accertamento.

- B4 – 2436 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Condono ed amnistia - Condono ex art. 9, comma 3, L 27.12.2002, n. 289 - Errata applicazione - Errore scusabile - Sussiste - Condizioni.

- Sentenza n. 50/25/09 del 29/5/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. D'Amelio)
- Scheda n. 1182 del 2009

Il principio dell'errore scusabile, espressamente richiamato dalla disciplina riguardante la chiusura delle liti fiscali pendenti, e' applicabile, stante la comune ratio che ispira le relative disposizioni, anche alle procedure in tema di sanatorie fiscali previste dalla legge finanziaria 2003. Pertanto, secondo un doveroso criterio di interpretazione logico - sistematica, ai fini della scusabilità dell'errore rilevano non solo le obiettive condizioni di incertezza sulla portata delle disposizioni che, per conseguenza, risultino violate, ma anche i principi di buona fede e di affidamento dettati dallo Statuto del Contribuente onde realizzare equità e trasparenza nei rapporti tra Fisco e Contribuente.

- B4 – 2436 - ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Condono ed amnistia - Art. 9.2, L 27/12/2002, n. 289 - Presupposti di applicabilità - Diversità con l'art. 9, L 27.12.2002, n. 289.

- Sentenza n. 73/33/09 del 17/7/2009 ente RTS (Pres. De Pasquale, Est. Betti)
- Scheda n. 1338 del 2009

Il presupposto dell'art. 9.2, L 27.12.2002, n. 289, e' che si siano già verificati illeciti per ritardato e/o omesso versamento delle somme esposte in D.U. di modo che gli importi per integrare la sanatoria sono quelli illegittimamente non pagati. Quindi, tra l'art. 9 e l'art. 9.2 non consta un mancato coordinamento normativo considerato che l'art. 9 consente solo la definizione delle annualità per le quali non e' stato ancora reso alcun accertamento.

- B4 – 2439 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento con adesione

- Valore attribuito ad un cespite immobiliare nei confronti di un contribuente ed identico valore attribuito per altro diverso contribuente relativamente ad imposta connessa - Non sussiste in caso di accertamento con adesione a contenuto plurisoggettivo e per soggetti titolari di interessi contrapposti.

- Sentenza n. 22/5/09 del 16/3/2009 ente PLU (Pres. Giuntoli, Est. Salvi)
- Scheda n. 1008 del 2009

La sentenza n. 473, del 31.10.1995, resa dalla Corte Costituzionale ha stabilito, in applicazione del principio di cui all'art. 3, COS, che il valore attribuito ad un cespite

immobiliare nei confronti di un contribuente deve trovare applicazione nei confronti di diverso contribuente quanto ad imposta connessa.

Tale principio non si applica in caso di accertamento con adesione a contenuto plurisoggettivo ove i potenziali partecipanti siano portatori di interessi contrapposti e divergenti. Infatti, l'accertamento con adesione vincola solo chi lo abbia sottoscritto ed i coobbligati per tale imposta, non già colui che assume la veste di controinteressato ai fini di diverso tributo, pena la violazione degli artt. 3, 53 e 97, Cost..

- B4 – 2499 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Varie

- Definitività dell'accertamento in caso di mancata rettifica dei dati forniti dal contribuente - Coincidenza con la notifica degli avvisi di liquidazione - Sussiste.

- Sentenza n. 1/8/09 del 14/1/2009 ente RTS (Pres. Russo, Est. Sardone)

- Scheda n. 719 del 2009

La definitività dell'accertamento da parte dell'Amministrazione, in caso di mancata rettifica dei dati forniti dal contribuente, non può che coincidere con la notifica degli avvisi di liquidazione da cui poi eventualmente discende la tardività della richiesta di pagamento a mezzo della cartella esattoriale ove contestata.

- B4 – 2499 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Varie

- Accertamento fondato sulla esistenza di una società di fatto fra coniugi - Comportamenti che ingenerano nei terzi il convincimento che tali persone agiscano come soci - Legittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 44/3/09 del 4/2/2009 ente PMS (Pres. Pulvirenti, Est. Rieppi Nieri)

- Scheda n. 841 del 2009

Per poter considerare esistente una società di fatto tra due persone non occorre necessariamente la prova del patto sociale, ma e' sufficiente la dimostrazione di comportamenti da parte dei soci tali da ingenerare nei terzi il convincimento giustificato che tali persone agiscano come soci. La presunzione dell'esistenza di una società di fatto tra due persone deve, quindi, essere basata su elementi concreti.

- B4 – 2499 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Varie

- Accertamento motivato con riferimento a P.V.C. della Guardia di Finanza - Legittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 43/9/09 del 19/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Benedetti)

- Scheda n. 868 del 2009

L'accertamento motivato per relationem e' legittimo non solo quando il contribuente accertato conosce l'atto cui si fa rinvio, ma anche quando tale atto e' solo conoscibile dal contribuente.

- B4 – 2499 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Varie

- Decadenza della A.F. dal potere di accertamento rilevata ex officio per intempestività di notifica della cartella esattoriale in violazione dei termini di cui alla L 31.07.2005, n. 156 - Illegittimità.

- Sentenza n. 13/16/09 del 23/2/2009 ente RTS (Pres. Pisano, Est. Baldini)

- Scheda n. 872 del 2009

Non può essere rilevata ex officio la decadenza della A.F. dal potere di accertamento per intempestività di notifica della cartella esattoriale in violazione dei

termini di cui alla L 31.07.2005, n. 156, posto che tale eccezione unicamente compete alla parte.

- **B4 – 2499 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – Varie**
- **Perdurante incoerenza e contraddittorieta' dell'Amministrazione Finanziaria in concorso con la buona fede del contribuente - Applicabilita' della tutela dell'affidamento ex art. 10, L 27.07.2000, n. 212 - Sussiste.**
- Sentenza n. 28 del 8/4/2009 ente RTS (Pres. Est. Russo)
- Scheda n. 1501 del 2009

La tutela dell'affidamento voluta dall'art. 10, L 27.07.2000, n. 212, opera in concorso con la buona fede del contribuente il quale non puo' essere considerato in buona fede quando, seppur in presenza di incoerenza e contraddittorieta' dell'Amministrazione Finanziaria, perdurante per un lungo periodo di tempo, impronta la propria condotta a comportamenti abusivi ed elusivi.

- **B4 – 2499 – ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Varie**
- **Appalto di manodopera e appalto di servizi – Per l'individuazione dell'effettivo rapporto tra appaltante ed appaltatore va riscontrata, oltre alla sussistenza di un contratto, il reale e sostanziale comportamento dei due soggetti.**
- Sentenza n. 109 del 1/9/2009 ente RTS (Pres. Magnesa Est. Meocci)
- Scheda n. 1727 del 2009

E' noto che il criterio distintivo tra lavoro subordinato ed appalto di servizi deve essere individuato nel fatto che il rapporto di lavoro e' caratterizzato dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa mentre nell'appalto di servizi l'appaltatore si obbliga alla presentazione di un dato risultato,agendo autonomamente ed a proprio rischio.

Perche' possa essere dichiarata la nullita' del contratto di appalto per contrarieta' a norme imperative, occorre dimostrare, con onere a carico di chi ne contesta la legittimita' che l'appaltatore e' imprenditore solo apparente; che siano impiegati da parte dell'appaltatore, capitali,macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante e che sia carente, nell'appaltatore, l'autonomia gestionale ed il rischio economico.

- C -

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

VOCE	CODICE
Concessionario	3116
Consorzio Nazionale Concessionari	3115
Conto fiscale	3120
Esattori e ricevitori provinciali-sistema previgente	3117
Esazione internazionale	3119
Procedure di espropriazione	3111
Quote inesigibili	3112
Regione siciliana	3118
Rimborsi e sgravi	3107
Riscossione coattiva	3110
Ritenute dirette	3101
Riversamenti imposte riscosse	3106
Ruoli : formazione	3103
Ruoli : pagamento	3104
Ruoli : prolungata rateazione	3105
Ruoli : ricorsi	3108
Sanzioni amministrative	3113
Servizio Centrale Riscossione	3114
Sospensione della riscossione	3109
Varie	3199
Versamenti diretti	3102
Vigenza	3121

- C – 3104 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Ruoli : pagamento

- Cartella esattoriale - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Solo ex art. 36, comma 4 ter, DLG 31.12.2007, n. 248 - Disciplina precedente - Non sussiste.

- Sentenza n. 4/1/09 del 19/1/2009 ente PMS (Pres. Quatraro, Est. Lama)
- Scheda n. 721 del 2009

La mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella esattoriale implica la nullità solo a far tempo dal 01.01.2008 ex art. 36, comma 4 ter, DLG 31.12.2007, n. 248, da questa norma espressamente prevista. Per il pregresso, la mancata indicazione del responsabile del procedimento deve considerarsi mera irregolarità formale non comportante nullità salvo il caso del pregiudizio grave alla violazione dei diritti del contraddittorio.

- C – 3104 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Ruoli : pagamento

- Cartella esattoriale - Pretesa erariale subordinata alla notifica della cartella - Art. 1, commi 5 bis e 5 ter, DL 17.06.2005, n. 106 - Sussiste - Inderogabilità per i giudizi pendenti all'entrata in vigore della Legge di conversione 31.07.05, n. 156.

- Sentenza n. 7/25/09 del 28/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Mariotti)
- Scheda n. 738 del 2009

La pretesa erariale e' subordinata, sotto il profilo di legittimità (art. 1, commi 5 bis e 5 ter, DL 17.06.2005, n. 106), alla dovuta notifica della cartella esattoriale da intendersi come espressione di tutela del contribuente cui deve essere garantita la conoscenza della pretesa medesima correlata alla presentazione della D.U.. A tal principio non derogano neppure i giudizi pendenti - e pendenti perché al contribuente deve essere notificata la cartella, peraltro impugnabile per vizi suoi propri - all'entrata in vigore della Legge di conversione 31.07.2005, n. 156, che concerne anche le D.U. presentate entro il 31.12.2001.

- C – 3104 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Ruoli : pagamento

- Notifica di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 29.09.1973, n. 600 – Termini - DL 17.06.2005, n. 106, convertito con modifiche dalla L 31.07.2005, n. 156 - Indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notifica della cartella – Obbligatorietà a partire dal 10.06.2008.

- Sentenza n. 11/16/09 del 10/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Ghelli)

- Scheda n. 848 del 2009

I termini per la notifica della cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 29.09.1973, n. 600, sono stati stabiliti dall'art. 1, comma 5 bis, DL 17.06.2005, n. 106, convertito con modifiche dalla L 31.07.2005, n. 156. Con tale norma e' stata prevista una disciplina transitoria di detti termini, al fine di provvedere in ordine ai rapporti ancora pendenti, ed una disciplina a regime. La disciplina transitoria prevede termini differenziati in funzione della data di presentazione delle dichiarazioni mentre la disciplina a regime, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 156 del 31.07.2005, cioè dal 10.08.2006, fissa il termine triennale successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quanto all'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e notifica della cartella di pagamento, esso e' previsto dal comma 4 bis, dell'art. 36, DL 31.12.2007, n. 248, e la sua applicazione, a pena di nullità della cartella, decorre dal 1 giugno 2008, mentre viene escluso che, per il pregresso, la mancata indicazione di cui sopra sia causa di nullità della cartella. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sui termini di notifica della cartella di pagamento sono state definitivamente dichiarate infondate con la sentenza n. 11 del 25.01.2008 della Corte Costituzionale.

- C – 3104 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Ruoli : pagamento

- Cartella di pagamento emessa in seguito al controllo della dichiarazione ex art. 36 bis, DPR 29.09.1973, n. 600 - Mancanza di motivazione - Non sussiste.

- Sentenza n. 27 del 20/4/2009 ente RTS (Pres. Pisano Est. Zifaro)

- Scheda n. 1506 del 2009

La cartella di pagamento emessa per il minor versamento di imposta constatato in seguito al controllo della dichiarazione ex art. 36 bis, DPR 29.09.1973, n.600, reca l'indicazione del minor versamento dell'imposta effettuato per un dato periodo d'imposta consentendo al contribuente l'attivazione di una idonea e possibile difesa

- C – 3104 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Ruoli : pagamento

- Cartella esattoriale - Art. 25, DPR 29.09.1973, n. 602, come modificato dal DL 27.04.2001, n. 193, quanto al termine di decadenza - Decisione della Corte Costituzionale 07.07.2005, n. 280 - Interpretazione - Conseguenze.

- Sentenza n. 54/18/09 del 20/5/2009 ente RTS (Pres. Federici, Est. Mattani)

- Scheda n. 1174 del 2009

La decisione della Corte Costituzionale del 7.07.2005, n. 280 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 25, DPR 29.09.1973, n. 602, poi modificato dal DLG 27.04.2001, n. 193, e che ha abolito il termine di decadenza quadrimestrale, per la promanazione della cartella esattoriale, non può essere interpretata nel senso di lasciare il contribuente senza la ridetta tutela (della decadenza) fino a quando non sia intervenuta la L 31.07.2005, n. 156, tale interpretazione di fatto sostanziandosi nel continuare a dare efficacia costituzionale ad una legge dichiarata incostituzionale. Pertanto, o viene ripristinata la valenza quadrimestrale di decadenza dalla consegna dei ruoli ovvero si riconosce efficacia retroattiva ai nuovi termini di decadenza fissati dalla L 31.07.2005, n. 156. In ogni caso, comunque, la conclusione è la dichiarazione di decadenza della cartella esattoriale se promanata oltre il quadrimestre.

- C – 3104 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Ruoli : pagamento

- Cartella esattoriale ed intimazione al pagamento - Concessionario alla riscossione

- Parte nel processo tributario - Condizioni.

- Sentenza n. 95/13/09 del 5/6/2009 ente RTS (Pres. Nisticò, Est. Lilla)

- Scheda n. 1251 del 2009

Premesso che il concessionario della riscossione è il soggetto tenuto a portare a conoscenza del contribuente il carico di imposta dovuto (e non l'Agenzia delle Entrate il cui compito si esaurisce con la trasmissione del ruolo allo stesso concessionario), questi è parte nel processo tributario quando oggetto del contendere sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili quali i vizi connessi alla compilazione od alla intestazione della cartella esattoriale o degli avvisi di mora o della intimazione di pagamento o, ancora, i vizi riguardanti la notifica dell'atto.

- C – 3104 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Ruoli : pagamento

- Cartella esattoriale ed avviso di mora - Equipollenza - Non sussiste.

- Sentenza n. 68/9/09 del 8/7/2009 ente RTS (Pres. Ferraris, Est. Totaro)

- Scheda n. 1331 del 2009

E' da escludere l'equipollenza fra cartella esattoriale ed avviso di mora tanto che quest'ultimo potrà essere emesso solo dopo la notifica della prima e sarà inibito alla Amministrazione di scegliere se indifferentemente usare l'uno o l'altro strumento ai fini della riscossione, questi operando su piani nettamente distinti, anche considerato che la stessa legge detta una loro distinta sequenza procedimentale.

- C – 3107 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Rimborsi e sgravi

- Istanza di rimborso di quanto versato a titolo di anticipo sulle imposte dovute sul TFR - L 23.12.1996, n. 662, art. 31 comma 211, nel testo sostituito dal DL 28.03.1997, n. 79 convertito in L 28.05.1997, n. 140 - Illegittimità - Sussiste - Credito di imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate - Sussiste.

- Sentenza n. 80 del 25/9/2009 ente RTS (Pres. Est. Mariotti)

- Scheda n. 1750 del 2009

Il versamento in acconto delle imposte dovute su TFR dei dipendenti ex art.3, comma 211, L 23.12.1996, n. 662 nel testo sostituito dal DL 28.03.1997, n. 79 convertito in L 28.05.1997, n. 140 integra una imposizione straordinaria connotata dalla forzosità dell'anticipo a carico del datore di lavoro e dunque destinato, il versamento, ad essere recuperato non secondo le modalità della richiesta di rimborso, ma, più

propriamente, attraverso un credito di imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sul TFR.

- C – 3110 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Riscossione coattiva

- Avviso di mora non preceduto da notifica di accertamento - Infruttuosa escussione del patrimonio sociale - Socio illimitatamente responsabile - Ininfluenza della preventiva notifica dell'avviso di accertamento - Sussiste.

- Sentenza n. 32/18/09 del 24/2/2009 ente RTS (Pres. Vallini, Est. Nicoli)

- Scheda n. 875 del 2009

Infruttuosamente escusso il patrimonio sociale, ben può essere chiamato a rispondere della obbligazione tributaria il socio illimitatamente responsabile senza che vi sia necessità di notifica ne' dell'avviso di accertamento non impugnato dalla società ne' della cartella di pagamento rimasta inadempita, essendo per lui sufficiente la notifica dell'atto di riscossione costituito dall'avviso di mora.

- C – 3113 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Sanzioni amministrative

- Concorso formale di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione - Cumulo delle sanzioni - Illegittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 9/25/09 del 5/2/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. Viciani)

- Scheda n. 842 del 2009

L'Amministrazione Finanziaria non può sottoporre al cumulo delle sanzioni il concorso formale di più violazioni commesse con un'unica azione od omissione, rendendosi applicabili i procedimenti previsti dall'art. 12, DLG 18.12.1997, n. 472. (Nel caso di specie un professionista aveva inoltrato tardivamente files relativi a n. 27 dichiarazioni dei contribuenti).

- C – 3199 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Varie

- Cartella di pagamento priva della firma del Concessionario – Nullità - Sussiste.

- Sentenza n. 10/9/09 del 6/2/2009 ente RTS (Pres. Dova, Est. Gianfranceschi)

- Scheda n. 843 del 2009

La cartella di pagamento che sia priva della firma del Concessionario e dell'indicazione del responsabile del procedimento e' nulla.

- C – 3199 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Varie

- Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento a carico di chiamato all'eredita' che ha rinunciato alla stessa per mancato pagamento di rate di condono riguardanti il de cuius - Illegittimita' - Sussiste.

- Sentenza n. 42 del 28/4/2009 ente RTS (Pres. Trovato Est. Turri)

- Scheda n. 1514 del 2009

L'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella esattoriale a carico del chiamato all'eredita', che ha effettuato la rinuncia all'eredita' stessa (comunicata all'Agenzia delle Entrate ed al concessionario della riscossione), per il mancato pagamento di rate del condono riguardanti il de cuius e' illegittima. Infatti la rinuncia all'eredita' retroagisce alla data di apertura della successione producendo la mancanza del presupposto impositivo che ha generato l'iscrizione a ruolo ed i conseguenti atti.

- C – 3199 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Varie

- Iscrizione di ipoteca legale - Art. 77, DPR 29.09.1973, n. 600 - Fondo patrimoniale -

Art. 170, CC - Illegittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 69/13/09 del 7/5/2009 ente RTS (Pres. Nisticò, Est. Bardi)
- Scheda n. 1159 del 2009

Il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato rispetto a quello dei conferenti, seppure non dotato di personalità giuridica, nel senso che la proprietà dei beni costitutivi del fondo medesimo e' sempre dei coniugi, ovvero del coniuge, che hanno, o che ha, apportato i beni. Conseguente che l'esistenza del patrimonio separato non consente che i beni che lo costituiscono possano essere aggrediti da creditori, neppure con iscrizione, in favore dell'Erario, di ipoteca legale, - che e' accessorio del credito, - anche considerato come non troverebbe giustificazione la tutela rafforzata del credito erariale rispetto ad altri crediti anche di grado superiore.

- C – 3199 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Varie

- Compensazione di debiti tributari del contribuente con altri crediti tributari rivendicati dallo stesso contribuente - Crediti certi ed esigibili - Necessità.

- Sentenza n. 91/31/09 del 17/6/2009 ente RTS (Pres. Est. Magnesa)
- Scheda n. 1260 del 2009

L'estinzione dell'obbligazione tributaria attraverso la compensazione degli eventuali crediti tributari del contribuente e' ammessa quando, oltre all'avvenuto rispetto di quanto previsto da specifiche ed inderogabili norme di legge, detti crediti siano certi ed esigibili.

- C – 3199 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Varie

- Fermo amministrativo - Impignorabilità di beni se strumenti di lavoro - Art. 91.2, DPR 29.09.1973, n. 602 - Art. 515, CPC - Sussiste.

- Sentenza n. 180/3/09 del 8/7/2009 ente PMS (Pres. Pulvirenti, Est. Fugacci)

In materia di fermo amministrativo, che determina il divieto di circolazione dei mezzi sottoposti al provvedimento, quest'ultimo non potrà colpire i beni inquadabili quali strumenti di lavoro a mente dell'art. 515, CPC, posto, fra l'altro, che e' proprio con quei mezzi che il contribuente debitore potrà realizzare la redditività tale da onorare anche il debito erariale.

- C – 3199 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - Varie

- Iscrizione ipotecaria a garanzia del credito erariale - Eccesso nella attuazione della garanzia – Legittimazione del debitore a chiedere la riduzione/cancellazione ipotecaria - Sussiste.

- Sentenza n. 250/1/09 del 30/7/2009 ente PMS (Pres. Est. Pedroni Menconi)
- Scheda n. 1344 del 2009

Così come un eccesso nella attuazione della garanzia ipotecaria da parte del creditore sequestrante legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione ex art. 496, CPC, - considerato che la garanzia ipotecaria, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, può essere accomunata al sequestro conservativo in funzione della fruttuosità della esecuzione - anche un eccesso nella attuazione della garanzia data all'Amministrazione (iscrizione ipotecaria o fermo) legittima la richiesta di riduzione/cancellazione di una iscrizione ipotecaria effettuata su beni immobili ad ulteriore garanzia di un credito erariale già assistito dalla garanzia del fermo amministrativo di beni mobili registrati. Infatti, la tutela del diritto della A.F. non può giungere al punto di ledere l'integrità patrimoniale del contribuente.

- D -

FINANZA LOCALE

- D.1. Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
- D.3. Imposta comunale sulla pubblicità ed affissioni
- D.4. Tassa per l'occupazione di spazi e d aree pubbliche dei comuni e delle province (Tosap)
- D.5. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Tarsu)
- D.8. Tributi locali vari
- D.9. Imposta comunale sugli immobili
- D.10. Imposta Regionale sulle attività produttive

D.1 - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI

VOCE	CODICE
Accertamento	4112
Agevolazioni	4117
Aliquote	4111
Ambito di applicazione e presupposti	4101
Base imponibile : criteri generali	4105
Base imponibile : diritti reali di godimento	4108
Base imponibile : fusioni di società	4107
Base imponibile : utilizzazione edificatoria dell'area	4106
Condono	4120
Contenzioso	4119
Cooperative edilizie	4103
Detrazioni	4110
Dichiarazione	4114
Esenzioni	4118
Imposta per decorso del dec. (INVIM dec.) ed imposte straordinarie	4109
Liquidazione e riscossione dell'imposta	4113
Obblighi dei cancellieri, notai e altri pubblici ufficiali	4104
Rimborsi	4115
Soggetti passivi	4102
Varie	4199
Vigenza	4121
Violazioni e sanzioni	4116

- D1 – 4101 - INVIM - Ambito di applicazione e presupposti

- Facoltà di assoggettamento al tributo per edificare immobili costruiti in ambito di concessione demaniale - Applicabilità delle sanzioni - Sussiste.

- Sentenza n. 34/29/09 del 17/2/2009 ente RTS (Pres. Giubilaro, Est. Caldini)
- Scheda n. 866 del 2009

La norma che assoggetta ad Invim la facoltà di edificare beni immobili in area di ambito di concessione demaniale ottenuta non presenta elementi tali di incertezza da non consentire la applicazione delle sanzioni che dunque, occorrendo, vanno comminate.

- D1 – 4105- INVIM - Base imponibile:criteri generali

- Liquidazione non preceduta da accertamento - Legittimità- Sussiste.

- Sentenza n. 69/25/09 del 27/8/2009 ente RTS (Pres. Cappuccio, Est. Mauceri)
- Scheda n. 1375 del 2009

Quanto all'avviso di liquidazione Invim, premesso che l'esigenza di specifica motivazione dell'avviso di liquidazione non sussiste ove sia stato precedentemente notificato l'atto di classamento con attribuzione di rendita, all'Ufficio, se in presenza del ridotto criterio, non compete alcuna autonoma attività accertativa, unicamente dovendosi limitare ad un mero calcolo automatico del tributo.

D.3 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VOCE	CODICE
Accertamento	4308
Affissioni dirette	4310
Agevolazioni	4304
Albo dei concessionari	4313
Ambito di applicazione e presupposti	4301
Condono	4316
Contenzioso	4309
Determinazione dell'imposta e del diritto - Tariffe	4203
Dichiarazione	4306
Esenzioni	4305
Gestione del servizio	4312
Pagamento e riscossione	4307
Pubbliche affissioni	4311
Soggetti passivi	4302
Varie	4399
Vigenza	4315
Violazioni e sanzioni	4314

**- D3 – 4301 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - Ambito di applicazione e presupposti**

- **Pubblicità sovrastante gli espositori-dispensers per il giornale gratuito di annunci commerciali contenuti negli stessi espositori - Assoggettabilità - Sussiste.**
- Sentenza n. 20/33/09 del 26/2/2009 ente RTS (Pres. Pekelis, Est. Betti)
- Scheda n. 888 del 2009

L'art. 5, comma 1, DLG 15.11.1993, n. 507, definisce quale presupposto dell'imposta sulla pubblicità " la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile". Ne consegue che un manufatto sovrastante gli espositori-dispensers e recante come messaggio pubblicitario il nome del giornale di annunci commerciali in distribuzione gratuita e' soggetto all'imposta sulla pubblicità.

**- D3 – 4301 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - Ambito di applicazione e presupposti**

- **Sola indicazione del marchio e del prodotto - Idoneità ad integrare il tributo - Sussiste.**
- Sentenza n. 34/13/09 del 17/3/2009 ente RTS (Pres. Pasca, Est. Lensi)
- Scheda n. 1010 del 2009

La sola indicazione del prodotto e del marchio, senza quella del soggetto che se ne avvalga, costituisce mezzo idoneo a svolgere una funzione di pubblicità circa l'attività ed il prodotto.

- D3 – 4301 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - Ambito di applicazione e presupposti

- Esposizione in colonnine "dispencer" di giornali pubblicitari del marchio del giornale di annunci pubblicitari - Debenza del tributo - Non sussiste.

- Sentenza n. 81/1/09 del 24/7/2009 ente RTS (Pres. Manzione, Est. Ciacci)

- Scheda n. 1342 del 2009

Non e' dovuta l'imposta sulla pubblicità ove sia esposto, su colonnine "dispencer" di giornali pubblicitari, il marchio del giornale di annunci pubblicitari in quanto non e' violata la disposizione di cui all'art. 5, DLG 15.11.1993, n. 507, trattandosi di distribuzione diretta e gratuita di riviste con annunci economici e quindi ex se ininfluente alla diffusione di messaggio pubblicitario ne', per gli stessi motivi, e' configurabile distribuzione assimilabile al volantinaggio.

**D.4 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
(TOSAP)**

VOCE	CODICE
Accertamento	4409
Agevolazioni	4406
Ambito di applicazione e presupposti	4401
Concessioni ed autorizzazioni	4403
Condono	4413
Contenzioso	4411
Denunce	4408
Determinazione della tassa e tariffe	4404
Esenzioni	4407
Gestione del servizio	4415
Passi carrabili	4405
Riscossione e pagamento	4410
Soggetti attivi e passivi	4402
Varie	4499
Vigenza	4414
Violazioni e sanzioni	4412

D.5 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)

VOCE	CODICE
Accertamento	4506
Agevolazioni	4504
Ambito di applicazione e presupposti	4501
Condono	4510
Contenzioso	4508
Denunce	4505
Determinazione della tassa e tariffe	4503
Riscossione	4507
Soggetti passivi	4502
Varie	4599
Vigenza	4511
Violazioni e sanzioni	4509

- **D5 – 4501 – TARSU - Ambito di applicazione e presupposti**
- **Artt. 7 e 8, DLG 05.02.1997, n. 22 - Materiale di risulta da scavo di terre e rocce**
- **Possibile contaminazione da sostanze inquinanti derivanti da attività di escavazione**
- **Esclusione dal concetto di rifiuti se non "pericolosi" - Sussiste.**
- Sentenza n. 5/1/09 del 22/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Manzione)
- Scheda n. 726 del 2009

Di fatto, la parziale abrogazione dell'art. 8, DLG 05.02.1997, n. 22, (avvenuta per un miglior allineamento alle direttive comunitarie) ha fatto ricadere i prodotti di scavo da terre e rocce non già nella più generale previsione di rifiuto, ma nella specifica previsione dell'art. 7, DLG citato, che continua ad individuare le terre e rocce di scavo "pericolose" come rifiuti speciali. I prodotti in questione debbono essere considerati rifiuti solo se e in quanto tali, cioè pericolosi.

- **D5 – 4501 – TARSU - Ambito di applicazione e presupposti**
- **Presunzione ex art. 62, DLG 15.11.1993, n. 507, a carico dell'Ente locale - Sussiste**
- **Utilizzo di immobile e produzione dei rifiuti - Onere della diversa prova grava sul contribuente - Sussiste.**
- Sentenza n. 30/21/09 del 29/1/2009 ente RTS (Pres. De Simone, Est. Boni)
- Scheda n. 742 del 2009

Premessa la semplice presunzione ex art. 62, DLG 15.11.1993, n. 507, a carico del Comune circa l'utilizzo dell'immobile e la produzione dei rifiuti, spetta al contribuente l'onere della diversa prova circa l'utilizzazione dell'immobile e la non produzione di rifiuti, siccome e' onere del contribuente la preventiva segnalazione delle oggettive circostanze che non danno luogo alla produzione degli stessi.

- **D5 – 4501 – TARSU - Ambito di applicazione e presupposti**
- **Intassabilità delle superfici destinate a lavorazioni industriali - Sussiste.**
- Sentenza n. 15/1/09 del 19/2/2009 ente RTS (Pres. Manzione, Est. Ciacci)

- Scheda n. 867 del 2009

Le superfici non soggette alla Tarsu sono quelle ove viene effettuata la lavorazione industriale che genera rifiuti che vengono smaltiti direttamente dal contribuente avvalendosi di imprese autorizzate, ed e' onere del contribuente provare che le superfici per le quali non viene corrisposta la Tarsu sono quelle in cui avviene la lavorazione industriale. Tutte le altre superfici (portineria, uffici, locali di esposizione, abitazione del custode oltre ai magazzini e tettoie ove non si svolge la lavorazione) sono soggette alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

- D5 – 4501 – TARSU - Ambito di applicazione e presupposti

- Superfici dedicate ad impianti agricolo vivaistici - Produzione di rifiuti urbani - Non sussiste - Produzione di rifiuti speciali autosmaltiti - Sussiste.

- Sentenza n. 56/21/09 del 2/3/2009 ente RTS (Pres. Federici, Est. Cecchetti)

- Scheda n. 999 del 2009

Le superfici dedicate ad impianti agricolo vivaistici non hanno idoneità a produrre rifiuti urbani, ma solo rifiuti speciali che vengono autosmaltiti e come tali esenti dal tributo Tarsu.

- D5 – 4503 – TARSU – Determinazione della tassa e tariffe

- Riduzione della tassa per un esercizio pubblico in funzione della stagionalità delle attività - Legittimità - Sussiste.

Sentenza n. 38 del 29/4/2009 ente RTS (Pres. Bocelli Est. Ricci)

Scheda n. 1523 del 2009

La stagionalità dell'attività di un esercizio pubblico (per i minori ricavi realizzati nella stagione invernale) non costituisce elemento che giustifica una modifica della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Tale modifica può essere giustificata solo quando la stagionalità risulti dalla licenza di esercizio e, comunque, il contribuente, che ritenga di essere in condizioni di minor utilizzo e di avere diritto ad ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa, deve provare l'esistenza di dette condizioni.

D.8 - TRIBUTI LOCALI VARI

VOCE	CODICE
Addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione	4815
Add.le regionale all'imp. consumo gas metano e sostitutiva utenze esenti	4806
Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione	4805
Addizionale sull'energia elettrica	4808
Imposta di soggiorno	4810
Imposta provinciale iscrizione P.R.A.	4813
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	4807
Imposta sui cani	4809
Imposta sulle concessioni statali	4801
Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati – SOCOF	4811
Tasse automobilistiche regionali	4803
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	4804
Tassa sulle concessioni regionali	4802
Tributo prov.le per esercizio funzioni tutela, protezione e igiene ambiente	4812
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	4814
Varie	4899

- D8 – 4814 - TRIBUTI LOCALI VARI - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

- L 31.10.2003, n. 306 - Natura della sua interpretazione - Conseguenze.
- Sentenza n. 68/25/09 del 24/8/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. De Stasio)
- Scheda n. 1374 del 2009

La L 31.10.2003, n. 306, (Legge Comunitaria) ha natura di interpretazione autentica perché conseguente al procedimento di infrazione avanti la Commissione dell'Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano in quanto l'art. 1, commi 17, 18 e 19, della L 21.12.2001, n. 443, e' stato ritenuto, dalla stessa Commissione, contrastante con le direttive europee in materia di rifiuti. La natura della interpretazione (autentica) della L 31.10.2003, n. 306, comporta la sua efficacia retroattiva e tale sua connotazione non può essere limitata da altra norma che sarebbe comunque incostituzionale a mente degli artt. 3 e 97, Cost., e, con riferimento all'art. 23 octies DL 24.12.2003, n. 355, convertito in L 27.02.2004, n. 47, (che differiva l'efficacia dell'art. 23 L 31.10.2003, n. 306, a far tempo dal 31.12.2004), sarebbe del pari incostituzionale con riferimento agli artt. 11 e 117, Cost..

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Contributi consortili - Loro natura - Conseguente legittimità della richiesta contributiva.

- Sentenza n. 5/8/09 del 21/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Russo)
- Scheda n. 724 del 2009

L'assoggettamento alla contribuzione consortile non ha natura sinallagmatica, ma e' casualmente legata all'inclusione nel territorio consortile degli immobili su cui e' imposta ed al beneficio che a tali immobili deriva dall'attività del Consorzio. Conseguente che l'inserimento di un immobile in area consortile rende possibile e legittima la richiesta contributiva perché e' la legge stessa che considera detto immobile beneficiario dall'attività consortile.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- C.O.S.A.P. - Indennità di occupazione per passi carrabili "a raso" in viabilità interna disciplinata da convenzione - Mancanza di opere visibili - Non sussiste.

- Sentenza n. 19/5/09 del 26/1/2009 ente RTS (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)

- Scheda n. 730 del 2009

Il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche non sussiste, quanto ai passi carrabili, quando non vi siano opere visibili, ma, al contrario, siano "a raso" di strade per viabilità interna in esecuzione di apposita convenzione.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Contributi di bonifica dovuti dal proprietario di ogni immobile per il fatto che sia incluso nel perimetro consortile - Legittimità - Non sussiste.

- Sentenza n. 21/5/09 del 2/2/2009 ente RTS (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)

- Scheda n. 839 del 2009

Per la debenza dei contributi consortili e' necessaria una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, essendo possibile che alcune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e, di conseguenza, su essi soli debbano ricadere i relativi oneri. Pertanto la dimostrazione del reale beneficio ottenuto per un immobile in seguito ai lavori effettuati dal Consorzio nel periodo d'imposta nel territorio di riferimento deve essere fornita dal Consorzio stesso.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Diritti camerali - Società in accomandita semplice - Unico soggetto passivo di imposta - Sussiste.

- Sentenza n. 34/33/09 del 26/3/2009 ente RTS (Pres. Pekelis, Est. Betti)

- Scheda n. 1019 del 2009

Quanto alla pretesa dei diritti camerali, l'unico soggetto passivo d'imposta deve essere la società in accomandita semplice e non il socio accomandatario, in quanto e' solo l'impresa iscritta in quei registri, ed il pagamento dei diritti in questione rappresenta un debito sociale.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Fattura per richiesta di pagamento della T.I.A. - Costituisce atto amministrativo impositivo opponibile da parte del contribuente.

- Sentenza n. 52 del 7/4/2009 ente RTS (Pres. Florio Est. Calvori)

- Scheda n. 1499 del 2009

Data la natura tributaria e pubblicistica della T.I.A. (Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza 08.03.2006, n. 4895, e sentenza 09.08.2007, n. 17526, della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria) la fattura, con la quale viene richiesto il pagamento della T.I.A., costituisce atto di accertamento del debito tributario, equiparabile agli atti elencati nell'art. 19, DLG31.12.1992, n. 546.

D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Esclusione dall'assoggettamento alla T.I.A. dei locali che producono solo rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani - Non sussiste.

- Sentenza n. 55 del 7/4/2009 ente RTS (Pres. Florio Est. Calvori)

- Scheda n. 1500 del 2009

Il presupposto per l'applicazione della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambiente) e' costituito dall'occupazione e la conduzione di locali sia che questi producano rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali. La tariffa e' costituita da una quota fissa e da una quota variabile. La quota fissa e' dovuta in ogni caso ed e' destinata alla copertura dei costi connessi alle opere ed alle attivita' che vanno a beneficio della collettivita' nel suo insieme.

La quota variabile, se il Comune ha deliberato l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, e' dovuta anche dai soggetti che producono rifiuti speciali a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. Il Comune, tuttavia, puo' deliberare, per i locali ove vengono prodotti rifiuti speciali un particolare sistema di abbattimento a riduzione proporzionale della tariffa tenendo conto che in detti locali si producono anche rifiuti urbani ovvero, puo' deliberare l'esclusione dall'applicazione della tariffa ove, per la natura intrinseca dello stabilimento o per altra prova positivamente data, risulti che non vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati, ma solo rifiuti speciali.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Cosap - Passo carrabile e passo a raso - Uso di suolo pubblico - Passo a raso - Non sussiste.

- Sentenza n. 52/5/09 del 4/5/2009 ente RTS (Pres. Dazzi, Est. Bandettini)

- Scheda n. 1154 del 2009

Ove ricorrano le condizioni oggettive di configurazione di passo a raso (mancanza di qualsiasi intervallo del marciapiede e quindi senza modifica del piano stradale) non ricorre la imponibilita' ai fini Cosap posto che il tributo in questione e' applicabile per la sola occupazione del suolo pubblico.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Diritti camerali - Messa in liquidazione della societa' - Cessazione dell'attivita' non rientrante tra le cause di esclusione dell'obbligo del pagamento del diritto.

- Sentenza n. 68/31/09 del 19/5/2009 ente RTS (Pres. Lazzeri, Est. Meocci)

- Scheda n. 1173 del 2009

La cancellazione dal Registro delle Imprese e' l'atto finale della procedura di liquidazione e determina la estinzione della societa'. Il legislatore ha in ultimo chiarito che la sola cancellazione determina comunque la estinzione della societa', cosi' attribuendo alla iscrizione nel registro delle imprese efficacia costitutiva. Per conseguenza la cessazione della attivita' non rientra tra le cause di esenzione dall'obbligo di pagamento del diritto camerale.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- T.I.A. - Applicabilita' dei principi propri della Tarsu - Sussiste - Tassabilita' delle aree adibite a magazzini - Sussiste.

- Sentenza n. 82/29/09 del 23/6/2009 ente RTS (Pres. Giubilaro, Est. Caldini)

- Scheda n. 1267 del 2009

La analogia fra la tassa e la tariffa T.I.A. e quella TARSU consente di enunciare il comune principio per il quale per superfici destinate alla lavorazione industriale devono intendersi le sole superfici dell'immobile sulle quali insiste l'opificio vero e proprio e cioe' quei locali destinati, per caratteristiche strutturali, allo svolgimento della attivita' produttiva e da non potersi quindi considerare tali i locali adibiti a magazzino che dunque rientrano nella normale tassabilita'.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Tassa sui marmi - Prezzo richiesto agli acquirenti - Criteri - Onere della prova.

- Sentenza n. 54/35/09 del 25/6/2009 ente RTS (Pres. Soresina, Est. Russo)
- Scheda n. 1268 del 2009

Quanto alla tassa sui marmi, il prezzo richiesto agli acquirenti non è matematicamente determinato sulla base della ripartizione delle varie componenti di costo, ma è stabilito di volta in volta con riferimento alle diverse variabili di mercato in funzione di una pluralità di fattori che obbediscono ad una logica esclusivamente economica e deve quindi ritenersi non comprovata, ove non applicati i ridetti criteri, la sopportazione del carico fiscale, concernente questa specifica tassa, da parte dei soggetti utilizzatori, cioè da parte degli acquirenti.

- D8 – 4899 – TRIBUTI LOCALI VARI – Varie

- Cosap - Pretesa impositiva - Suo fondamento quanto alla applicabilità o meno dell'art. 22, lett. b), Regolamento Provinciale.

- Sentenza n. 102/13/09 del 9/7/2009 ente RTS (Pres. Est. Pasca)
- Scheda n. 1332 del 2009

La pretesa impositiva in materia Cosap non può fondarsi su un comportamento omissivo della proprietà che lascerebbe presumere una situazione in base alla quale non può escludersi che oggetto di tributo - qui una strada – sia di destinazione ad uso pubblico, ma siffatta destinazione va comprovata come tale di modo che sia chiaro se l'area abbia destinazione pubblica ovvero privata e tale quindi da essere suscettiva o meno di applicazione dell'art. 22, lett. b), del Regolamento Provinciale Cosap.

D.9 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

VOCE	CODICE
Agevolazioni	4906
Ambito di applicazione	4901
Base imponibile	4903
Contenzioso	4913
Determinazione dell'imposta - Aliquote	4904
Dichiarazioni degli immobili	4907
Esenzioni	4905
Liquidazione ed accertamento	4909
Rimborsi	4911
Riscossione coattiva	4910
Soggetti passivi	4902
Varie	4999
Versamenti	4908
Vigenza	4914
Violazioni e sanzioni	4912

- D9 – 4902 - ICI - Soggetti passivi

- **Concessionario su beni demaniali - Difetto di presupposto soggettivo al pagamento del tributo - Sussiste.**

- Sentenza n. 17/21/09 del 29/1/2009 ente RTS (Pres. Federici, Est. Placanica)

- Scheda n. 740 del 2009

Il concessionario di beni demaniali non e' soggetto passivo Ici per difetto di presupposto soggettivo, di tal tributo dovendosene considerare il solo proprietario come soggetto passivo, stante la giuridica diversità dei diritti tra i due soggetti.

- D9 – 4903 – ICI - Base imponibile

- **Autonoma tassabilità delle aree pertinenziali - Non sussiste.**

- Sentenza n. 26/32/09 del 23/2/2009 ente RTS (Pres. Trovato, Est. De Caria)

- Scheda n. 874 del 2009

La tassazione ai fini Ici dei fabbricati iscritti in catasto va effettuata sulla base delle rendite catastali ad essi attribuite e comprendenti le relative aree pertinenziali. L'art. 2, DLG 30.12.1992, n. 504, esclude, infatti, l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali senza che rilevi il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico attribuisca all'area pertinenziale (Corte di Cassazione, sentenza 13.07.2007, n.15739).

- D9 – 4904 - ICI - Determinazione dell'imposta - Aliquote

- **Applicazione aliquota del 9 per mille ad immobili non locati - Art. 2, comma 4, L 09.12.1998, n. 431 - Sussiste.**

- Sentenza n. 14/5/09 del 26/1/2009 ente RTS (Pres. Dazzi, Est. Minieri)

- Scheda n. 729 del 2009

Al fine dell'applicazione dell'aliquota del nove per mille ad immobili "non locati", non rileva, ex art. 2, comma 4, L 09.12.1998, n. 431, che la "seconda casa" sia o meno a disposizione del proprietario, ma e' sufficiente che sia "non locata" e che per essa non

risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni. Infatti, se il legislatore avesse voluto una diversa interpretazione lo avrebbe espressamente menzionato.

- D9 – 4905 - ICI - Esenzioni

- Immobili di proprietà di cooperativa agricola destinati ad uso agricolo - Esenzione dall'imposta - Sussiste.

- Sentenza n. 30 del 28/4/2009 ente RTS (Pres. Ferraris Est. Paladini)
- Scheda n. 1517 del 2009

La cooperativa agricola è imprenditore agricolo quando utilizza per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, CC, prevalentemente prodotti dei soci (la prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti). In tal caso gli immobili della cooperativa agricola strumentali alle attività agricole non sono soggetti all'imposta comunale sugli immobili.

- D9 – 4909 - ICI - Liquidazione e accertamento

- Art. 1, comma 3, DM 19.04.1994, n. 701 - Perentorietà del termine di dodici mesi per l'esercizio dello "jus corrigendi" - Sussiste.

- Sentenza n. 38/16/09 del 26/5/2009 ente RTS (Pres. Ferraris, Est. Paladini)
- Scheda n. 1179 del 2009

Il termine di cui all'art. 1, comma 3, DM 19.04.1994, n. 701, deve essere considerato di natura perentoria. Peraltro, anche se la natura non risultasse espressamente prevista dalla norma, è ormai pacifico il ritenere come la perentorietà di un termine possa evincersi dalla interpretazione sistematica che tenga conto della funzione e lo scopo che tale termine deve perseguire nonché delle normative collegate.

- D9 – 4999 – ICI – Varie

Applicazione delle sanzioni ed interessi sul maggior importo dovuto a seguito delle nuove rendite portate a conoscenza del proprietario in periodo successivo alla pretesa tributaria – Non competono se non a far tempo dalla data della notifica della nuova rendita.

- Sentenza n. 10/35/09 del 10.02.2009 ente RTS (Pres. Beneforti, Est. Russo)
- Scheda n. 850 del 2009

Ove siano state mutate le rendite catastali degli immobili da parte dell'Agenzia del Territorio, dal contribuente è dovuta la maggior imposta da calcolarsi sul nuovo maggior imponibile, ma non sono dovute le sanzioni e gli interessi se non a far tempo dalla data di notifica della nuova rendita ancorché già iscritta in catasto.

D.10 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

VOCE	CODICE
Accertamento	5008
Agevolazioni ed esenzioni	5005
Base imponibile	5003
Contenzioso	5007
Determinazione dell'imposta - Aliquote	5004
Dichiarazione	5006
Presupposto dell'imposta	5001
Rimborsi	5011
Riscossione e versamento	5009
Soggetti passivi	5002
Varie	5099
Vigenza	5098
Violazioni e sanzioni	5010

- D10 – 5001 – IRAP - Presupposto dell'imposta

- Attività di elaborazione di idee grafiche, pubblicitarie e comunicazione visiva cedute a terzi senza l'ausilio di collaboratori e con gli strumenti indispensabili per poter esercitare l'attività - Esecuzione delle ideazioni del contribuente da parte di una società - Insussistenza della autonoma organizzazione e, quindi, del presupposto della imposta.

- Sentenza n. 14/31/09 del 10/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Magnesa)
- Scheda n. 849 del 2009

L'attività professionale di elaborazione di idee grafiche, pubblicitarie e di comunicazione visiva svolta senza l'ausilio di nessun collaboratore ed utilizzando solo gli strumenti indispensabili per tale attività, le cui ideazioni vengono poi eseguite da una società, risulta priva di un'autonoma organizzazione e, di conseguenza, non soggetta all'imposta regionale sulle attività produttive per mancanza del presupposto impositivo. Ne' può essere ritenuto elemento integrante il presupposto impositivo il risultato economico ed il reddito frutto delle creazioni intellettuali del contribuente.

- D10 – 5001 – IRAP - Presupposto dell'imposta

- Tassisti soci di cooperativa che presta servizi agli stessi - Mancanza di autonoma organizzazione - Sussiste.

- Sentenza n. 92/21/09 del 11/6/2009 ente RTS (Pres. Federici, Est. Boni)
- Scheda n. 1256 del 2009

La mancanza di organizzazione autonoma esclude la soggettività passiva dell'Irap in ogni caso, non solo quindi nell'ipotesi di lavoro autonomo, ma anche di attività che, ai fini civilistici, siano riconducibili al reddito d'impresa. Il tassista che aderisce ad una cooperativa che gli facilita e gli potenzia il lavoro e' irrilevante. L'organizzazione di cui parla la legge deve essere propria dell'attività produttiva e non un servizio che il medesimo acquisisce sul mercato tramite una cooperativa cui partecipa. Pertanto il tassista che svolge un'attività imperniata esclusivamente sulla sua persona, con l'impiego

di un solo bene strumentale indispensabile rappresentato dall'autovettura, risulta privo di un'autonoma organizzazione e, quindi, escluso dall'assoggettamento all'imposta.

- D10 – 5001 - IRAP - Presupposto dell'imposta

- Attività professionale svolta sotto forma di studio associato - Presupposto per applicazione dell'imposta - Sussiste.

- Sentenza n. 124 del 2/9/2009 ente RTS (Pres. Lazzeri Est. Meocci)
- Scheda n. 1730 del 2009

Perche' uno studio professionale associato possa essere non assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive deve essere dimostrato che il reddito dello studio associato e' derivato esclusivamente dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Corte di Cassazione, sentenza n. 13570/2007).

- D10 – 5001 - IRAP - Presupposto dell'imposta

- Agente di commercio senza autonoma organizzazione - Manca il presupposto per l'applicazione dell'imposta.

- Sentenza n. 100 del 11/9/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi Est. Ciacci)
- Scheda n. 1733 del 2009

E' insussistente il presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive per un agente di commercio che esercita la sua attività in modo strettamente personale senza alcun ausilio di lavoro altrui e con beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività(per la qualificazione, in relazione all'Irap, dell'attività dell'agente di commercio come "attività professionale"(Corte di Cassazione Sez.Unite, sentenza 26.05.2009, n.12108).

- D10 – 5001 - IRAP - Presupposto dell'imposta

- Quadro RE della dichiarazione dei redditi - Costituisce valida documentazione per la individuazione dell'esistenza o meno dell'autonoma organizzazione.

- Sentenza n. 105 del 29/9/2009 ente RTS (Pres. Giubilaro Est. Calvori)
- Scheda n. 1753 del 2009

Ai fini della determinazione della sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione in una attività professionale e' sufficiente l'esame del quadro RE della dichiarazione dei redditi del professionista.

- D10 – 5003 - IRAP - Base imponibile

- Contributi a copertura disavanzi esercizio 2002 concessi ad azienda di trasporto pubblico - Assoggettabilità - Non sussiste.

- Sentenza n. 16/1/09 del 26/2/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi, Est. Ramazzotti)
- Scheda n. 884 del 2009

La norma dettata dall'art. 3, comma 2 quinquies, DL 24.09.2002, n. 209, che prevede l'imponibilità ai fini Irap dei contributi concessi a copertura del disavanzo di gestione delle aziende di trasporto pubblico, trova applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2003. Pertanto i contributi concessi per l'anno 2002 non sono soggetti all'imposta regionale sulle attività produttive.

- D10 – 5007 – IRAP - Contenzioso

- Istanza di rimborso - Proponibilità oltre il termine prescritto per la presentazione della D.U. relativa al successivo periodo d'imposta - Art. 2, comma 8 bis, DPR

22.07.1998, n. 322 - Questione non rilevabile d'ufficio e non proponibile in grado di appello - Sussiste.

- Sentenza n. 1/35/09 del 8/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Soresina)
- Scheda n. 713 del 2009

La questione relativa alla proponibilità dell'istanza di rimborso, con cui si assume la decadenza del diritto al rimborso perché non esercitato nel termine, e' tipica eccezione di merito e pertanto non può essere rilevata in grado di appello perché non rilevabile ex officio.

- D10 – 5011 - IRAP - Rimborsi

- Mancata rettifica della dichiarazione Irap ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, DPR 22.07.1998, n. 322 - Impropionibilità del ricorso contro il diniego di rimborso - Non sussiste.

- Sentenza n. 92/31/09 del 30/6/2009 ente RTS (Pres. Lazzeri, Est. Fogli)
- Scheda n. 1275 del 2009

Qualora non sia più possibile, per decorrenza dei termini, utilizzare le modalità di cui all'art. 2, comma 8 bis, DPR 22.07.1998, n. 322, inerente alla dichiarazione integrativa, il contribuente può, legittimamente, proporre istanza di rimborso ex art. 38, DPR 29.09.1973, n. 602, al fine di recuperare l'imposta versata in eccesso.

- D10 – 5099 - IRAP - Varie

- Mancata presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, DPR 22.07.1998, n. 322 - Impropionibilità del ricorso per il rimborso dell'imposta - Non sussiste.

- Sentenza n. 41 del 23/4/2009 ente RTS (Pres. Pekelis Est. Pellegrini)
- Scheda n. 1511 del 2009

La mancata presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8 bis, DPR 22.07.1998, n. 322, ai fini del recupero dell'Irap versata erroneamente perché era stato ritenuto insussistente il presupposto per l'applicazione dell'imposta, non rende impropionibile il ricorso per il rimborso in quanto con la norma sopra indicata e' stata data una "possibilità" per il contribuente, ma non e' stata indicata una via obbligata ed esclusiva.

- F -

SERVIZI DOGANALI

VOCE	CODICE
Ammissione temporanea	5422
Armi, materiali di armamento e prodotti ad alta tecnologia	5444
Bilancio, patrimonio e servizi di economato	5453
Cabotaggio e circolazione	5417
Circolazione bagagli	5415
Classificazione doganale delle merci	5432
Codice doganale comunitario, applicazione e def.di base	5401
Controlli doganali finalizzati	5452
Decisioni sull'applicazione della normativa dog.	5406
Deposito doganale	5419
Dich. in dogana – Proc. normale – Visita della merce	5411
Diritto di ricorso	5436
Disciplina valutaria	5443
Esportazione delle merci	5425
Franchigie, agevolazioni conseguenti all'applicazione di trattati, accordi e conenzioni intern., altre agevolazioni	5430
Immissione in libera pratica	5413
Imposta sul valore aggiunto negli scambi comunitari ed extracomunitari	5441
Impugnazione e revisione dell'accertamento	5435
Informazioni sulla normativa dog. e tariffarie vincolanti	5407
Introduzione delle merci nel territorio doganale	5410
Lotta alle frodi e ai traffici illeciti	5451
Misure a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, sanitarie, veterinarie e fitosanitarie	5447
Misure e imposizioni istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici	5438
Misure relative alla protezione del patrimonio artistico, ambientale, della fauna e della flora	5446
Mutua assistenza amministrativa	5450
Obbligazione, diritti e contabilità doganali	5433
Organizzazione dei servizi doganali	5403
Origine delle merci	5408
Perfezionamento attivo	5420
Perfezionamento passivo	5423
Procedure semplificate	5412
Provviste e dotazioni di bordo	5429
Rappresentanza in dogana	5405
Regime comune - Sanzioni economiche	5445
Regimi doganali economici	5418
Reintroduzione di merci	5428
Restituzione all'esp. e produzione dei prodotti agricoli	5440

Restituzioni o abbuoni all'esp. di prodotti diversi da quelli agricoli	5437
Riesportazione, distruzione e abbandono delle merci	5427
Rimborso e sgravio dei dazi	5434
Risorse proprie	5448
Scritture doganali	5442
Servizi informatici	5454
Spedizione di merci da una dogana all'altra – transito	5416
Tariffa doganale	5431
Tassi di conversione agricoli	5439
Territorio doganale – Convenzioni e accordi con altri Stati	5402
Titoli di imp. ed esp. relativi ai prodotti agricoli – Tassi di conversione agricoli	5439
Transito comunitario, comune e trasporto internazionale	5414
Trasformazione sotto controllo doganale	5421
Uscita delle merci dal territorio doganale	5426
Valore in dogana delle merci	5409
Varie	5499
Vigenza	5455
Vigilanza, controlli e poteri degli organi dog.	5404
Violazioni e contenzioso doganale	5449
Zone franche, depositi franchi, territori extradoganali e depositi speciali	5424

- F – 5419 – SERVIZI DOGANALI - Deposito doganale

- **Deposito doganale privato - Differenza tra rimanenza contabile e giacenza effettiva**
- **Diritti di confine - Fuoriuscita di olio di oliva dal deposito doganale per operazioni di manutenzione - Preventiva autorizzazione - Sussiste solo in presenza di strumenti idonei alla lavorazione - Rispetto della procedura prescritta - Sussiste.**
- Sentenza n. 54/31/09 del 5/5/2009 ente RTS (Pres. Est. Pedone)
- Scheda n. 1156 del 2009

Per poter sottoporre l'olio di oliva custodito in deposito doganale privato ad operazioni di manutenzione non e' sufficiente la sola preventiva autorizzazione ove nel deposito manchino gli strumenti idonei alla lavorazione. Conseguo che ogni fuoriuscita di olio dal deposito doganale senza il rispetto della prescritta procedura equivale all'immissione in consumo in territorio comunitario di merce di terzi in evasione dei relativi diritti di confine, tanto integrando non una irregolarità formale, ma sostanziale. Infatti, stante le agevolazioni fiscali in materia di importazione di merci, si ha il preciso dovere di agire nella massima chiarezza per agevolare la Dogana nei controlli che le competono, cioè seguire la merce in ogni sua fase per evitare che questa venga immessa in commercio in evasione dei diritti doganali.

- G -

CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI

VOCE	CODICE
Abusivismo edilizio - Sanzioni pecuniarie	6635
Accertamenti tecnici	6626
Commissioni censuarie	6623
Condono edilizio	6622
Consulenze tecniche ai fini non fiscali	6640
Contenzioso	6619
Costruzioni di edifici demaniali	6643
Delimitazioni demaniali	6639
Denuncia di nuove costruzioni	6613
Denuncia di variazioni: catasto terreni	6617
Denuncia di variazioni: catasto urbano	6618
Determinazione di canoni di concessione	6638
Disciplina dei libri fondiari	6628
Disposizioni generali	6601
Domande di voltura	6612
Estimi catastali e classamento: catasto terreni	6615
Estimi catastali e classamento: catasto urbano	6616
Estimi catastali e classamento: disposizioni generali	6614
Fabbricati rurali	6607
Indennità di espropriazione	6632
Intestazione dei beni	6605
Mappe catastali	6604
Particella catastale	6602
Pubblicazione degli atti	6606
Rilevamento catastale	6603
Stime ai fini fiscali	6627
Stime di beni immobili	6631
Territori montani	6625
Tipo di frazionamento	6609
Tipo mappale	6610
Tipo particellare	6611
Tributi speciali	6621
Valori agricoli medi	6637
Varie	6699
Vigenza	6629
Violazioni e sanzioni	6620
Visure e certificazioni	6608

- **G – 6616 – CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI - Estimi catastali e classamento: catasto urbano**
- **Classamento - Procedura DOGFA - L 24.03.1993, n. 75 - Uniformità per limitare discrezionalità degli Uffici - Possibilità di modifica - Legittimità se motivata.**
- Sentenza n. 3/17/09 del 19/1/2009 ente RTS (Pres. Dinisi, Est. Bertozzi)
- Scheda n. 722 del 2009

Il classamento con procedura DOGFA previsto dalla L 24.03.1993, n. 75, ha lo scopo di consentire la uniformità per limitare al massimo la discrezionalità degli Uffici i quali possono, comunque, modificare il classamento adottando però congrua motivazione.

- **G – 6616 – CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI - Estimi catastali e classamento: catasto urbano**
- **Determinazione della rendita catastale di immobile industriale - Impianti - Costituiscono parte del valore del fabbricato.**
- Sentenza n. 59 del 28/4/2009 ente RTS (Pres. Giubilaro Est. Pellegrini)
- Scheda n. 1519 del 2009

Gli impianti di un immobile a destinazione produttiva industriale quando formano con il fabbricato un tutt'uno sostanzialmente inscindibile costituiscono parte del valore del fabbricato stesso tenuto conto della loro vetusta'.

- **G – 6616 – CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI - Estimi catastali e classamento: catasto urbano**
- **Classamento catastale - Mancato sopralluogo - Illegittimità – Non sussiste.**
- Sentenza n. 77/33/09 del 21/7/2009 ente RTS (Pres. Cappuccio, Est. Mangiola)
- Scheda n. 1340 del 2009

Il mancato sopralluogo ai fini del classamento catastale non ne determina la nullità considerato che alcuna norma prescrive la obbligatorietà dell'adempimento per visionare le unità immobiliari da classare.

- **G – 6619 – CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI - Contenzioso**
- **Questioni di mera estimazione - Non competono al giudice tributario.**
- Sentenza n. 34 del 23/4/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi Est. Scripelliti)
- Scheda n. 1508 del 2009

Non competono al giudice tributario le questioni di mera estimazione degli immobili oggetto di attribuzione di rendita catastale e quindi di verifica della corretta attribuzione di valori da parte dell'Agenzia del Territorio che ha esercitato poteri da considerare espressione di discrezionalità tecnica, salvo che tali valutazioni siano viziate per eccesso di potere sotto il profilo dell'errore di fatto, della insufficienza di motivazione ovvero della illogicità e della manifesta incoerenza.

- H -

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

H.2 Contenzioso tributario (1992)

H.2 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992

VOCE	CODICE
Appello in Commissione Regionale	7212
Comm.Trib. Provinciali e Regionali: composizione	7201
Comm.Trib. Prov. e Regionali: altre disposizioni	7203
Comm.Trib. Prov. e Reg. : competenza e giurisdizione	7202
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria	7204
Decisione della controversia	7208
Disposizioni transitorie finali	7218
Esame preliminare del ricorso	7206
Esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie	7215
Impugnazione delle sentenze	7211
Introduzione del giudizio:ricorso alla Comm.Provinciale	7205
Procedimento cautelare e preventivo	7210
Ricorso per Cassazione	7213
Ricorso per revocazione	7214
Servizi amministrativi	7216
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo	7209
Trattazione della controversia	7207
Varie	7299
Vigenza	7217

- H2 – 7202– CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: competenza e giurisdizione

- Ricorso contro atto di irrogazione sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate per lavoratori non iscritti nel libro matricola - Difetto di giurisdizione del giudice tributario - Sussiste.

- Sentenza n. 28 del 20/4/2009 ente RTS (Pres. Pisano Est. Zifaro)

- Scheda n. 1507 del 2009

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale 14.05.2008, n. 130, la giurisdizione, sugli atti con i quali l'Agenzia delle Entrate irroga sanzioni a carico di un'impresa per non avere regolarmente iscritto lavoratori nel libro matricola e nelle altre scritture obbligatorie, spetta al giudice ordinario e non al giudice tributario.

- H2 – 7202– CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: competenza e giurisdizione

- Decisione di C.T.P. che dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di altra C.T.P. - Art. 5, comma 3, DLG 31.12.1992, n. 546 - "Incontestabilità" della

dichiarata incompetenza e la competenza di quella indicata in caso di riassunzione del processo - Possibilità di impugnare la decisione di incompetenza avanti la C.T.R. - Sussiste.

- Sentenza n. 49/33/09 del 15/5/2009 ente RTS (Pres. De Pasquale, Est. Pichi)
- Scheda n. 1169 del 2009

Il comma 3, dell'art. 5, DLG 31.12.1992, n. 546, dispone che la sentenza della C.T.P. che dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di quella di altra C.T.P. rende "incontestabile" la dichiarata incompetenza in favore di quella diversa indicata di altra C.T.P. se il processo viene riassunto. Conseguentemente che prima del deposito dell'atto di riassunzione le parti hanno la facoltà di impugnare avanti la C.T.R. il provvedimento che dichiara l'incompetenza e fino a quando la designata C.T.P. non abbia emesso la sentenza non potrà essere esperita impugnazione sul merito.

- H2 – 7202– CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: competenza e giurisdizione

- Giurisdizione delle Commissioni Tributarie per fermi amministrativi azionati per crediti di natura strettamente fiscale - Sussiste - Limiti temporali.

- Sentenza n. 52/16/09 del 22/6/2009 ente RTS (Pres. Est. Pisano)
- Scheda n. 1263 del 2009

In relazione alla modifica aggiuntiva all'art. 19, DLG 31.12.1992, n.546, e di cui alla legge di conversione del 04.08.2006, n.248, art. 35, comma 26 quinquies, sussiste la giurisdizione delle Commissioni Tributarie per i fermi amministrativi azionati per crediti di stretta natura fiscale in base all'art. 5, CPC. Ai ridetti fini, il momento di individuazione della domanda non si avrà con riguardo al tempo del deposito presso la Segreteria della C.T. adita di copia del ricorso notificata ex art. 22, DLG 31.12.1992, n. 546, bensì in riferimento al momento della notifica alla controparte del ricorso medesimo ex art. 20, DLG citato.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Concessionario del servizio di riscossione - Parte nel processo tributario - Limiti e condizioni.

- Sentenza n. 6/13/09 del 12/2/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Lilla)
- Scheda n. 855 del 2009

Il concessionario del servizio di riscossione e' parte nel processo tributario - tanto che, in presenza delle condizioni, il contraddittorio non si considera regolarmente instaurato se non consti la notifica del ricorso anche al concessionario - solo quando oggetto della controversia sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili quali i vizi correlati alla compilazione od alla intestazione della cartella o degli avvisi di mora od ancora i vizi riguardanti la notifica dell'atto.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di assistenza tecnica - Art. 12, comma 3, DLG 31.12.1992, n. 546 - Limiti e condizioni.

- Sentenza n. 13/35/09 del 24/2/2009 ente RTS (Pres. Soresina, Est. Pellegrino)
- Scheda n. 882 del 2009

In presenza della dovuta assistenza tecnica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile solo se, dovutamente informato il contribuente dal giudice tributario, il contribuente medesimo non vi provveda nel termine da questi prefissato.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Notifica a piu' parti presso procuratore unico mediante consegna di una sola copia - Nullita' - Possibilita' di sanatoria - Sussiste.

- Sentenza n. 34 del 28/4/2009 ente RTS (Pres. Ferraris Est. Paladini)
- Scheda n. 1518 del 2009

La notificazione dell'atto di impugnazione a piu' parti presso un unico procuratore eseguita con la consegna di un'unica copia, non e' inesistente, ma nulla ed il relativo vizio puo' essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione e' diretta o con la rinnovazione della notificazione da eseguire entro un termine perentorio assegnato dal giudice (Corte di Cassazione, sent.04.04.2006, n. 7818).

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Spese di giudizio - Condanna alle spese di giudizio della parte che abbia dato causa alla lite lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata - Legittimita' - Sussiste.

- Sentenza n. 35 del 29/4/2009 ente RTS (Pres. Spaziani Est. Guiducci)
- Scheda n. 1521 del 2009

Va condannata a rifondere le spese processuali la parte soccombente identificata, alla stregua del principio di causalita' sul quale si fonda la responsabilita' del processo stesso, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa ritenuta fondata, abbia dato causa alla lite, ovvero in quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rivelatosi ingiustificato.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Mancanza sul ricorso in appello di firma per accettazione ed autentica del mandato del difensore professionale - Desumibilita' da altri elementi concomitanti - Sussiste.

- Sentenza n. 45/16/09 del 26/5/2009 ente RTS (Pres. Est. Ghelli)
- Scheda n. 1180 del 2009

Ove nel ricorso sia contenuto il mandato al difensore professionale, sia il fatto che questi abbia presenziato nel giudizio di primo grado, sia la circostanza che la domiciliazione presso costui e' stata utilizzata dall'Ufficio per le notifiche del procedimento di appello costituiscono, tutti, elementi che portano oggettivamente a ritenere l'esistenza della tutela professionale e quindi il rispetto delle prescrizioni di legge in materia, risultando ininfluyente la omessa sottoscrizione di accettazione ed autentica del mandato ad litem.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Cartella esattoriale ed intimazione al pagamento - Concessionario alla riscossione - Parte nel processo tributario - Condizioni.

- Sentenza n. 95/13/09 del 5/6/2009 ente RTS (Pres. Nisticò, Est. Lilla)

- Scheda n. 1251 del 2009

Premesso che il concessionario della riscossione e' il soggetto tenuto a portare a conoscenza del contribuente il carico di imposta dovuto (e non l'Agenzia delle Entrate il cui compito si esaurisce con la trasmissione del ruolo allo stesso concessionario), questi e' parte nel processo tributario quando oggetto del contendere sia l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili quali i vizi connessi alla compilazione od alla intestazione della cartella esattoriale o degli avvisi di mora o della intimazione di pagamento o, ancora, i vizi riguardanti la notifica dell'atto.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Omessa notifica presso il domicilio eletto - Validità della notifica se effettuata a mani proprie - Sussiste - Artt. 16, comma 2, e 17, DLG 31.12.1992, n.546.

- Sentenza n. 62/33/09 del 18/6/2009 ente RTS (Pres. Cappuccio, Est. Pichi)

- Scheda n. 1261 del 2009

Ove la notifica presso il domicilio eletto non venga effettuata, ma venga effettuata a mani proprie del destinatario, questa deve ritenersi - e solo in questo caso - ritualmente resa considerata la specialità del processo tributario rispetto a quello civile, richiamati gli artt. 16, comma 2 e 17, DLG 31.12.1992, n.546.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Art. 19, DLG 31.12.1992, n. 546 – Notifica ricorso - Avviso di ricevimento - Diversità degli estremi di notifica dall'atto impugnato – Inammissibilità - Sussiste.

- Sentenza n. 95/21/09 del 14/7/2009 ente RTS (Pres. Est. Mariotti)

- Scheda n. 1333 del 2009

In via generale, il perfezionamento della notifica a mezzo postale di un atto si ha non con la spedizione dell'atto medesimo, ma con la sua consegna sì che l'avviso di ricevimento e' e costituisce il solo documento idoneo a dimostrare sia la rituale consegna sia la data, l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale la consegna e' stata effettuata. Anche il processo tributario - art. 19, DLG 31.12.1992, n. 546 -, pur nella sua specialità, non sfugge a questo principio di modo che la mancata corretta ovvero incerta produzione dell'avviso di ricevimento, cui può perequarsi la sua errata produzione, comporta non la mera nullità della notifica (di cui non può disporsi la rinnovazione ex art. 291, CPC), ma la sua vera e propria inesistenza, conseguendo, processualmente, la inammissibilità del ricorso.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Difetto di legittimazione attiva di eredi del liquidatore che al momento della proposizione dell'appello non avevano rappresentanza della società - Sussiste.

- Sentenza n. 62/25/09 del 24/8/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. De Stasio)

- Scheda n. 1372 del 2009

Pur subentrati in ogni rapporto del de cuius (qui liquidatore di una società), difettano di legittimazione attiva alla causa gli eredi che al momento della proposizione dell'appello non avevano la rappresentanza della società che, per il fatto di avere rappresentanza giuridica propria, e' soggetto giuridico diverso dal suo liquidatore.

- H2 – 7203 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali: altre disposizioni

- Mancata allegazione della delibera della Giunta quanto al conferimento dei poteri di rappresentanza del Comune e la nomina di difensore tecnico - Inammissibilita' del gravame - Non sussiste.

- Sentenza n. 61 del 23/9/2009 ente RTS (Pres. Spaziani Est. D'Amelio)

- Scheda n. 1747 del 2009

Quanto alla rappresentanza giudiziale del Comune deve tenersi conto della disciplina sull'ordinamento degli enti locali prevista dal DLG 18.08.2000, n. 267 per il quale, valorizzata l'autonomia organizzativa del Comune, si riconosce ai dirigenti amministrativi, nell'ambito della rispettiva competenza, il potere di gestire ogni aspetto degli interessi dell'ente ecio' anche attraverso la costituzione in giudizio, fermo restando che il conferimento della procura ad lites spetta direttamente al Sindaco o ad organo specificatamente autorizzato.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Comunicazione con cui l'Amministrazione locale risponde all'istanza del contribuente circa l'annullamento in autotutela - Atto a carattere provvedimentoale - Non sussiste.

- Sentenza n. 26/24/09 del 12/1/2009 ente RTS (Pres. Spaziani, Est. Ricci)

- Scheda n. 717 del 2009

La comunicazione con la quale l'Amministrazione locale risponde all'istanza del contribuente circa l'annullamento in autotutela non ha carattere provvedimentoale, vale a dire atto non in grado di modificare in tutto od in parte il provvedimento originario e come tale non oggetto di ricorso avanti la C.T.P..

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Proposizione del ricorso - Termini di decadenza - Non suscettivi di cause interruttive o sospensive - Sussiste - Limiti.

- Sentenza n. 23/33/09 del 9/3/2009 ente RTS (Pres. Est. Cappuccio)

- Scheda n. 1006 del 2009

I termini di proposizione del ricorso, in quanto termini di decadenza, non sono sensibili a cause interruttive o sospensive se non nei casi nei quali, per legge, a seguito di eventi eccezionali, viene stabilita una proroga.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Documentazione non prodotta in sede di invito alla definizione bonaria in risposta al questionario - Produzione nel giudizio – Legittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 22/8/09 del 24/3/2009 ente RTS (Pres. Cavoto, Est. Muntoni)

- Scheda n. 1015 del 2009

La documentazione non prodotta in sede di invito alla definizione bonaria in risposta al questionario ben può essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio posto che la mancata produzione non incorre in alcuna decadenza quanto alla produzione degli stessi in sede contenziosa considerato che tale sanzione non e' espressamente prevista

dagli artt. 32 e 33, DPR 29.09.1973, n. 600, i quali solo si riferiscono agli accertamenti e controlli ed ai poteri dell'Ufficio.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Art. 19, DLG 31.12.1992, n. 546 - Impugnativa di atti formalmente atipici - Limiti e condizioni di applicabilità.

- Sentenza n. 42/31/09 del 31/3/2009 ente RTS (Pres. Pedone, Est. Meocci)

- Scheda n. 1022 del 2009

L'art. 19, DLG 31.12.1992, n. 546, pur contenendo una elencazione tassativa degli atti impugnabili, tuttavia non esclude che possano essere impugnati atti formalmente atipici, quale che ne sia la forma o la denominazione, che, per un verso, concernono la sussistenza, in tutto od in parte, dell'obbligazione tributaria, ma, per altro verso, non refluiscono in alcuno negli atti tipici onde si impone, per la loro ricomprensione in questi ultimi, una interpretazione estensiva.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Ricorso contro cartella di pagamento emessa in assenza di valida notifica di avviso di accertamento - Ammissibilità del ricorso - Sussiste.

- Sentenza n. 49 del 3/4/2009 ente RTS (Pres. Benedetti Est. Gianfranceschi)

- Scheda n. 1493 del 2009

E' ammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento quale primo atto conosciuto essendo invalida la notificazione dell'avviso di accertamento perche' effettuata a soggetto diverso da quello cui era destinato l'atto impositivo. Inoltre, poiche' la cartella non contiene alcuno dei requisiti propri dell'avviso di accertamento, il contribuente non e' in grado di esercitare il suo diritto di difesa.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Indicazione errata del numero identificativo dell'accertamento - Violazione art. 19, DLG 31.12.1992, n. 546 - Non sussiste - Condizioni.

- Sentenza n. 55/9/09 del 8/5/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Totaro)

- Scheda n. 1162 del 2009

L'indicazione errata del numero identificativo dell'accertamento non può valere ad escludere l'intento ad opponendum dell'accertamento stesso ove ad esso siano riconducibili tutte le censure del ricorso introduttivo.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Art. 19, comma 3, DLG 31.12.1992, n. 546 - Cartella di pagamento susseguente ad accertamento divenuto definitivo - Impugnabilità solo per vizi suoi propri - Sussiste.

- Sentenza n. 146/1/09 del 14/5/2009 ente PMS (Pres. Est. Pedroni Menconi)

- Scheda n. 1166 del 2009

La cartella di pagamento susseguente ad accertamento divenuto definitivo e' impugnabile solo per vizi suoi propri con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Presentazione di ricorso in busta chiusa - Art. 20, DLG 31.1.1992, n. 546 - Inammissibilità - Non sussiste - Condizioni.

- Sentenza n. 60/5/09 del 26/5/2009 ente RTS (Pres. Trovato, Est. Nicolai)

- Scheda n. 1178 del 2009

Se e' vero che la presentazione del ricorso in busta chiusa non e' conforme alle modalità di cui all'art. 20, DLG 31.12.1992, n.546, pur tuttavia la norma non ne dispone la sanzione della inammissibilità e quindi il ricorso potrà ritenersi ammissibile a condizione che non ne venga contestato il contenuto.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Omessa ovvero difetto di notifica – Impugnazione di atti conseguenti - Art. 19, comma 3, DLG 31.12.1992, n.546 - Sussiste.

- Sentenza n. 58/16/09 del 22/6/2009 ente RTS (Pres. Pisano, Est. Papini)

- Scheda n. 1265 del 2009

Ove l'atto di accertamento non sia stato notificato ovvero la notifica sia viziata, mentre sono regolarmente notificati gli atti conseguenti come l'ingiunzione al pagamento, questi saranno impugnabili posto che l'art. 19, comma 3, DLG 31.12.1992, n.546, prevede che l'impugnazione di un atto può estendere i propri effetti ad altri precedenti che non siano stati impugnati per difetto od omissione di notifica.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Intimazioni di pagamento rese ex art. 50, comma 2, DPR 29.09.1973, n. 602 - Atti autonomamente impugnabili ex art. 19, comma 3, DLG 31.12.1992, n. 546 - Legittimità - Sussiste.

- Sentenza n. 104/13/09 del 24/7/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. Bardi)

- Scheda n. 1343 del 2009

Le intimazioni di pagamento previste dall'art. 50, comma 2, DPR 29.09.1973, n. 602, che hanno funzionalmente sostituito gli avvisi di mora, sono atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 3, DLG 31.12.1992, n. 546, precisato che l'impugnativa delle cartelle di pagamento, congiuntamente agli atti consequenziali, costituisce una facoltà e non un obbligo di modo che possono essere impugunate le intimazioni di pagamento senza dover contestualmente impugnare le prodromiche cartelle di pagamento allo scopo di far valere i vizi di legittimità delle prime quali l'omessa notificazione delle seconde.

- H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale

- Inammissibilità del ricorso proposto dal difensore della parte - Sussiste.

- Sentenza n. 120 del 22/9/2009 ente RTS (Pres. Pasca Est. Lensi)

- Scheda n. 1741 del 2009

E' inammissibile il ricorso proposto dal difensore della parte in qualita' di procuratore speciale per delega a margine dell'atto in quanto la procura speciale alle liti attribuisce al difensore soltanto il potere di rappresentare la parte nel processo, ma non di agire in giudizio in nome e nell'interesse della parte.

- **H2 – 7205 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Introduzione del giudizio: ricorso alla Commissione Provinciale**
- **Istanza di interpello alla Direzione Regionale delle Entrate - Provvedimento di rigetto dell'istanza - Impugnabilita' – Non sussiste.**
- Sentenza n. 66 del 28/9/2009 ente RTS (Pres. Vallini Est. Nicoli)
- Scheda n. 1752 del 2009

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di interpello alla Direzione Regionale delle Entrate non e' atto impugnabile in quanto non ha natura provvedimento non contenendo esso alcuna pretesa tributaria ne' da esso scaturiscono conseguenze giuridiche e non lede alcun diritto soggettivo o interesse legittimo.

- **H2 – 7206 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Esame preliminare del ricorso**
- **Art. 29, DLG 31.12.1992, n. 546 - Mancata riunione dei ricorsi - Pretesa omissione in violazione dei principi di razionalizzazione, semplificazione ed economia processuale - Inammissibilita' del motivo di gravame - Sussiste.**
- Sentenza n. 69/1/09 del 24/7/2009 ente RTS (Pres. Manzoni, Est. Ramazzotti)
- Scheda n. 1341 del 2009

E' inammissibile il motivo di gravame che verta sul difetto di riunione dei ricorsi ex art. 29, DLG 31.12.1992, n. 546, in pretesa violazione di principi di razionalizzazione, semplificazione ed economia processuale trattandosi di generica doglianza circa il mancato esercizio di poteri ordinatori e di gestione dei procedimenti del tutto insindacabili e dunque non attinenti alla decisione impugnata.

- **H2 – 7206 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Esame preliminare del ricorso**
- **Decreto presidenziale promanato ex art. 27, DLG 31.12.1992, n. 546 - Ricorso ex art. 28, DLG 31.12.1992, n. 546 - Discussione in camera di consiglio senza avviso al reclamante - Legittimita' - Sussiste.**
- Sentenza n. 104/13/09 del 24/7/2009 ente RTS (Pres. Mariotti, Est. Bardi)

Il reclamo contro il decreto presidenziale promanato ex art. 27, DLG 31.12.1992, n. 546, deve essere deciso in camera di consiglio senza necessita' di avviso al reclamante il quale ha solo la facolta' di deposito di memorie entro giorni quindici a far tempo dalla notifica del reclamo medesimo.

- **H2 – 7207 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Trattazione della controversia**
- **Proroga del termine per l'accertamento rilevata in sede di udienza dall'Ufficio - Non costituisce eccezione in senso proprio - Diversa configurazione.**
- Sentenza n. 68/29/09 del 5/5/2009 ente RTS (Pres. Florio, Est. Caldini)
- Scheda n. 1157 del 2009

La proroga del termine per l'accertamento invocata dall'Ufficio in sede di udienza di trattazione non costituisce eccezione in senso proprio, ma un dato normativo che il giudice e' tenuto ad esaminare d'ufficio, fungendo, il rilievo della parte, come mera segnalazione per il giudicante.

- **H2 – 7208 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Decisione della controversia**
- **Vizio di ultrapetizione di una sentenza - Non sussiste quando il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.**
- Sentenza n. 37 del 29/4/2009 ente RTS (Pres. Bocelli Est. Guiducci)
- Scheda n. 1522 del 2009

Il principio della corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unitamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti.

- **H2 – 7208 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Decisione della controversia**
- **Istanza di rimborso - Giudice del rinvio - Decisione sull'istanza - Sanzione non disponibile costituita dalla decadenza prevista dalle leggi tributarie in favore della A.F. - Sussiste - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste.**
- Sentenza n. 43/1/09 del 14/5/2009 ente RTS (Pres. Est. Poggi)
- Scheda n. 1165 del 2009

Il giudice del rinvio e' tenuto a decidere sull'istanza di rimborso in quanto la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore della Amministrazione Finanziaria attiene ed appartiene a situazione non disponibile ed e', come tale, rilevabile d'ufficio.

- **H2 – 7209 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Sospensione interruzione estinzione del processo**
- **Art. 44, DLG 31.12.1994, n.546 - Effetto estintivo del ricorso - Requisiti - Conseguenze anche quanto alle spese del giudizio**
- Sentenza n. 71 del 21/9/2009 ente RTS (Pres. Amato Est. De Stasio)
- Scheda n. 1736 del 2009

L'art. 44, DLG 31.12.1992, n.546 riconosce alle parti il potere di rinunciare al ricorso con conseguente estinzione del processo, ma per la produzione dell'effetto estintivo occorre che la rinuncia, formalizzata con atto scritto, sia accettata da tutte le altre parti in contenzioso che abbiano un effettivo interesse alla prosecuzione del ricorso.

La rinuncia e' dunque un atto processuale che libera il giudice dal potere della pronuncia, prescindendo dalla ricerca e dalla valutazione delle ragioni che hanno indotto alla rinuncia medesima sia sulla conoscenza o meno da parte del rinunciante degli effetti collegati alla stessa e quindi sull'effetto estintivo del giudizio e sulla necessita' del rimborso delle spese da parte del rinunciante alle altre parti, ove non previsto un diverso accordo.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**
- **Istanza di rimborso - Proponibilità oltre il termine prescritto per la presentazione della D.U. relativa al successivo periodo d'imposta - Art. 2, comma 8 bis, DPR 22.07.1998, n. 322 - Questione non rilevabile d'ufficio e non proponibile in grado di appello - Sussiste.**
- Sentenza n. 1/35/09 del 8/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Soresina)
- Scheda n. 713 del 2009

La questione relativa alla proponibilità dell'istanza di rimborso, con cui si assume la decadenza del diritto al rimborso perché non esercitato nel termine, e' tipica eccezione di merito e pertanto non può essere rilevata in grado di appello perché non rilevabile ex officio.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**
- **Motivo inserito non in sede di ricorso avanti la C.T.P. ma in successiva memoria illustrativa - Nuovo motivo in sede di gravame – Inammissibilità - Sussiste.**
- Sentenza n. 2/8/09 del 14/1/2009 ente RTS (Pres. Russo, Est. Sardone)
- Scheda n. 720 del 2009

Il motivo di appello non dedotto nel ricorso avanti la C.T.P., ma inserito in successiva memoria illustrativa avanti la medesima rappresenta un nuovo motivo e, pertanto, non proponibile in sede di gravame.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**
- **Produzione documentale in violazione dell'art. 32, DLG 31.12.1992, n. 546 - Acquisizione ex art. 58, DLG 31.12.1992, n. 546 - Sussiste.**
- Sentenza n. 10/32/09 del 27/1/2009 ente RTS (Pres. Trovato, Est. De Caria)
- Scheda n. 735 del 2009

Se e' pur vero che il deposito di documenti deve rispettare il termine di cui all'art. 32, DLG 31.12.1992, n. 546, altrettanto vero e' che in grado di appello la documentazione possa essere acquisita ex art. 58, DLG citato, allorquando ritenuta necessaria ai fini del decidere.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**
- **Motivi nuovi - Non sono tali quando si tratta di un ampliamento delle argomentazioni relative alle eccezioni già sollevate in primo grado.**
- Sentenza n. 35/9/09 del 12/2/2009 ente RTS (Pres. Dova, Est. Bonaduce)
- Scheda n. 853 del 2009

Non costituisce proposizione di motivi nuovi l'esposizione di più ampie ed estese argomentazioni, suffragate dai relativi elementi probatori, a sostegno delle eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**
- **Richiamo alle questioni sollevate in primo grado senza evidenziare nuovamente i motivi dell'appello - Le questioni non specificamente riproposte si intendono rinunciate e su quelle si e' formato giudicato interno.**
- Sentenza n. 51/21/09 del 16/2/2009 ente RTS (Pres. De Simone, Est. Boni)
- Scheda n. 862 del 2009

Per adempiere all'obbligo di indicare, sia pure succintamente, i motivi per i quali si e' inteso appellare la sentenza di primo grado, non e' sufficiente la formula " vengono riproposte le questioni sollevate in primo grado nella costituzione in giudizio e nelle integrazioni". Le questioni non specificamente riproposte si intendono rinunciate e, per queste, si e' formato il giudicato interno.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- Appello presentato da Ufficio diverso da quello costituente parte processuale in prime cure - Inammissibilità - Sussiste.

- Sentenza n. 33/29/09 del 17/2/2009 ente RTS (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)

- Scheda n. 865 del 2009

L'appello presentato da Ufficio diverso da quello che e' stato parte processuale in prime cure deve essere dichiarato inammissibile.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- Recupero di aiuti di Stato - Art. 47 bis, DLG 31.12.1992, n. 546 - Riduzione di termini processuali - Costituzione in giudizio dell'appellante oltre il termine previsto - Inammissibilità - Sussiste.

- Sentenza n. 17/33/09 del 19/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Cappuccio)

- Scheda n. 869 del 2009

L'art. 2, DL 08.04.2008, n. 59, ha introdotto nel DLG 31.12.1992, n. 546, il nuovo art. 47 bis il cui comma 7 ha dimezzato tutti i termini del processo di appello ad eccezione di quello per la proposizione del ricorso. L'art. 53 del decreto succitato, dispone, al secondo comma, che "il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2 ... e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1 e 2". In questo art. 22, comma 1, viene precisato che "il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato...". Pertanto alla costituzione in giudizio dell'appellante oltre il termine previsto (nel caso che la controversia riguardi il recupero di aiuti di Stato, quindici giorni dalla notificazione dell'atto di appello), consegue la dichiarazione dell'inammissibilità dell'appello.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- Appello contro "sentenza" della Commissione Tributaria Provinciale emessa ai sensi dell'art. 22, DLG 18.12.1997, n. 472 - Incompetenza della Commissione Tributaria Regionale - Sussiste.

- Sentenza n. 20/25/09 del 23/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Mariotti)

- Scheda n. 873 del 2009

La "sentenza" con la quale la Commissione Tributaria Provinciale ordina l'iscrizione ipotecaria sui beni di un contribuente non e' appellabile avanti la Commissione Tributaria Regionale in quanto funzionalmente incompetente. Detto provvedimento, seppure denominato "sentenza", e' privo della stabilità del giudicato in quanto destinato a perdere efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito. Si tratta, quindi, di un provvedimento a carattere ordinatorio assimilabile a quello di cui all'art. 669 sexies e seguenti, CPC, e l'art. 22, comma 7, DLG 18.12.1997, n. 472, (in assonanza con l'art. 669 novies, CPC, che rinvia al giudice che ha emesso il provvedimento) che investe appropriatamente la competenza del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- Questioni relative alla proponibilità del ricorso introduttivo e riguardanti il presupposto della domanda - Non sono proponibili in sede di appello.

- Sentenza n. 19/33/09 del 26/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Pekelis)
- Scheda n. 887 del 2009

Le questioni relative alla proponibilità del ricorso che possono essere sollevate in grado di appello sono quelle concernenti il ricorso in sé e per sé, quali la tempestività della notifica, la legittimazione attiva e simili, ma non quelle riguardanti il presupposto della domanda che, se non eccepite in prime cure, non sono più rilevabili in grado di appello.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- Art. 32, DLG 31.12.1992, n. 546 - Deposito di sole memorie illustrative ma non integrative - Sussiste - Presupposti e limiti per deposito memorie integrative.

- Sentenza n. 66/21/09 del 2/3/2009 ente RTS (Pres. Federici, Est. Boni)
- Scheda n. 1001 del 2009

L'art. 32, DLG 31.12.1992, n. 546, prevede il deposito di memorie illustrative, ma non integrative che dunque, se depositate, sono irrituali. Queste sono, infatti, ammesse solo se rese necessarie da deposito di documenti non conosciuti dalle parti ovvero su ordine della Commissione con le modalità di cui all'art. 24, DLG citato.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- Art. 22, DLG 31.12.1992, n. 546 - Appello trasmesso per raccomandata a.r. – Mancanza delle ricevute di invio e di deposito presso la Segreteria della C.T.P. che ha emesso la decisione impugnata - Inammissibilità - Sussiste.

- Sentenza n. 20/16/09 del 17/3/2009 ente RTS (Pres. Ghelli, Est. Drigani)
- Scheda n. 1012 del 2009

Ove l'appello, trasmesso per raccomandata a.r., risulti privo della ricevuta di invio e manchi la ricevuta di deposito presso la Segreteria della C.T.P. che ha emesso la decisione impugnata deve essere dichiarato inammissibile ex art. 22, DLG 31.12.1992, n. 546.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- Parte appellata - Costituzione tardiva - Artt. 54, comma 1, e 23, comma 2, DLG 31.12.1992, n. 546 - Irrilevanza - Limiti.

- Sentenza n. 40/29/09 del 19/3/2009 ente RTS (Pres. Franco, Est. Calvori)
- Scheda n. 1014 del 2009

La tardiva costituzione della parte appellata nel giudizio di appello non comporta alcun tipo di nullità stante la mancata previsione di tale sanzione negli artt. 54 e 23, DLG 31.12.1992, n. 546. Va solo evidenziata la decadenza dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- **Inammissibilità per violazione dell'art. 53, comma 2, DLG 31.12.1992, n. 546 siccome integrato dal DL 30.09.2009, n. 203 - Sussiste - Costituzione in giudizio della controparte - Non rileva a sanatoria.**
- Sentenza n. 40/32/09 del 24/3/2009 ente RTS (Pres. Capurso, Est. Monaco)
- Scheda n. 1018 del 2009

Premessa la fondatezza costituzionale dell'art. 53, comma 2, DLG 31.12.1992, n. 546, siccome integrato dal DL 30.09.2005, n. 203, e' inammissibile l'appello, ancorché la controparte si sia costituita in giudizio, per mancato deposito della copia presso la segreteria della C.T.P. che ha pronunciato la sentenza impugnata posto che si versa non tanto nel rispetto del contraddittorio, ma in un onere da assolvere.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**
- **Motivi di appello formulati in modo generico - Necessita' di indicazione specifica dei motivi di gravame - Sussiste.**
- Sentenza n. 50 del 30/4/2009 ente RTS (Pres. Spaziani Est. D'Amelio)
- Scheda n. 1527 del 2009

Va respinto l'appello dell'Ufficio nel quale i motivi dell'impugnazione sono formulati in modo generico e tale da non permettere la individuazione dei punti della decisione di primo grado che si intendono sottoporre a verifica. Circostanza che, oltretutto, non consente al contribuente di esercitare il suo diritto alla difesa.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**
- **Motivi di impugnazione - Domanda di disconoscimento della sottoscrizione della D.U. apposta nella dichiarazione e sollevata in sede di gravame - Domanda nuova in grado di appello - Non mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato - Legittimità.**
- Sentenza n. 83/13/09 del 5/6/2009 ente RTS (Pres. Pasca, Est. Lilla)
- Scheda n. 1250 del 2009

La domanda di disconoscimento (sollevata in grado di appello) della sottoscrizione apposta nella D.U. non configura un nuovo motivo di gravame perché restano fermi ed immutati i fatti costitutivi del "petitum" e della "causa petendi" descritti in atti, ciò non comportando alcun mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**
- **Esistenza di giudicato esterno - Mancata deduzione tra i motivi di appello - Illegittimità - Sussiste.**
- Sentenza n. 68/1/09 del 16/7/2009 ente RTS (Pres. Quattrocchi, Est. Pellegrini)
- Scheda n. 1336 del 2009

Ove l'esistenza di giudicato esterno non venga sollevata tra i motivi di gravame non può essere valutata ex officio dal giudice, essendo, sul punto, indispensabile che anche su detta questione si svolga il contraddittorio.

- **H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale**

- **Art. 29, DLG 31.12.1992, n. 546 - Mancata riunione dei ricorsi - Pretesa omissione in violazione dei principi di razionalizzazione, semplificazione ed economia processuale - Inammissibilità del motivo di gravame - Sussiste.**
- Sentenza n. 69/1/09 del 24/7/2009 ente RTS (Pres. Manzione, Est. Ramazzotti)
- Scheda n. 1341 del 2009

E' inammissibile il motivo di gravame che verta sul difetto di riunione dei ricorsi ex art. 29, DLG 31.12.1992, n. 546, in pretesa violazione di principi di razionalizzazione, semplificazione ed economia processuale trattandosi di generica doglianza circa il mancato esercizio di poteri ordinatori e di gestione dei procedimenti del tutto insindacabili e dunque non attinenti alla decisione impugnata.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- **Omesso versamento di ritenute di acconto su compensi di lavoro autonomo - Art. 13, comma 1, DLG 18.12.1997, n. 471 - Estinzione del procedimento impositivo di contestazione per difetto di promanazione di atto di irrogazione sanzioni entro l'anno dalla presentazione di memorie difensive del contribuente ex art. 16, comma 7, DLG 18.12.1997, n. 472 - Sussiste - Violazione dell'art. 57, DLG 31.12.1992, n. 546 - Non sussiste se la decadenza e' maturata dopo il deposito della sentenza appellata.**
- Sentenza n. 107/13/09 del 5/8/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Calvori)
- Scheda n. 1371 del 2009

Deve ritenersi estinto il procedimento impositivo di contestazione instaurato ex art. 13, comma 1, DLG 18.12.1997, n. 471, relativo all'omesso versamento delle ritenute di acconto su prestazioni di lavoro autonomo ove non seguito da apposito atto di irrogazione sanzioni entro il termine di decadenza annuale a far tempo dalla presentazione di deduzioni difensive del contribuente siccome previsto dall'art. 16, comma 7, DLG 18.12.1997, n. 472. Non sussiste la violazione dell'art. 57, DLG 31.12.1992, n. 546, ove l'eccezione non sia stata avanzata in prime cure se la decadenza in questione sia maturata dopo il deposito della sentenza appellata.

- H2 – 7212 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Appello in Commissione Regionale

- **Art. 53, DLG 31.12.1992, n. 546 - Mancata indicazione della sentenza impugnata - Inammissibilita' del gravame - Sussiste.**
- Sentenza n. 57 del 23/9/2009 ente RTS (Pres. Spaziani Est. Guiducci)
- Scheda n. 1746 del 2009

Ove manchi l'indicazione della sentenza impugnata, deve ritenersi violato l'art. 53, DLG 31.12.1992, n. 546 e per conseguenza andra' dichiarata la inammissibilita' dell'interposto gravame.

- H2 – 7213 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 – Ricorso per Cassazione

- **Efficacia preclusiva della sentenza di annullamento resa dalla S.C. - Limitazione alla interpretazione delle norme - Sussiste - Non ostativa all'accertamento dei presupposti di fatto - Sussiste.**
- Sentenza n. 7/33/09 del 29/1/2009 ente RTS (Pres. Est. Cappuccio)
- Scheda n. 743 del 2009

L'efficacia preclusiva della pronuncia di annullamento resa dalla S.C. deve intendersi imitata alla interpretazione della normativa e non ostativa ad un accertamento dei presupposti di fatto atti a rendere operante il principio di diritto affermato.

- **H2 – 7213 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Ricorso per Cassazione**
- **Mancata riassunzione del processo dopo il giudizio di rinvio della Corte di Cassazione - Le parti si ritrovano nella stessa posizione processuale del precedente procedimento.**
- Sentenza n. 107 del 21/9/2009 ente RTS (Pres. Federici Est. Cecchetti)
- Scheda n. 1735 del 2009

Dopo la sentenza di rinvio, nella quale la Corte di Cassazione ha espresso un principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi, qualora nessuna delle parti abbia riassunto il processo, le stesse sono ricollocate nella posizione precedente al giudizio di rinvio con le conseguenze di cui all'art. 393 del codice di procedura civile.

- **H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie**
- **Solidarietà tributaria - Inestendibilità al coobbligato solidale nei cui confronti esista un giudicato a lui favorevole - Sussiste.**
- Sentenza n. 8/13/09 del 12/2/2009 ente RTS (Pres. Benedetti, Est. Lilla)
- Scheda n. 856 del 2009

L'estensione soggettiva del giudicato favorevole è preclusa nei confronti del condebitore solidale il cui rapporto sia stato definito con altro giudicato di contenuto diverso.

- **H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie**
- **Avviso di accertamento intestato a società estinta e notificato a persona diversa dal liquidatore - Inesistenza della notificazione - E' tale.**
- Sentenza n. 19/31/09 del 24/2/2009 ente RTS (Pres. Est. Pedone)
- Scheda n. 879 del 2009

E' inesistente la notificazione di un avviso di accertamento illegittimamente intestato ad una società estinta. Eventualmente l'avviso avrebbe dovuto essere intestato al soggetto succeduto nei diritti e nelle obbligazioni della società estinta oppure al suo liquidatore (Corte di Cassazione, sentenza 28.06.2002, n. 9504). L'inesistenza della notificazione è un vizio tale che non può essere in alcun modo sanato dalla proposizione del ricorso giurisdizionale con il quale viene denunciato (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 05.10.2004, n. 19854). Ne consegue che le pretese impositive avanzate nei confronti di una società ormai cessata ad ogni effetto e, quindi, priva di soggettività passiva, risultano tutte insanabilmente viziate.

- **H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie**
- **Avviso di accertamento notificato alla società fallita, ma non al curatore del fallimento - Cartella di pagamento notificata al curatore - Nullità della cartella - Sussiste.**
- Sentenza n. 29/32/09 del 25/2/2009 ente RTS (Pres. Capurso, Est. Monaco)
- Scheda n. 883 del 2009

L'omissione della notifica dell'atto presupposto alla emissione della cartella di pagamento al soggetto legittimato ai fini processuali (nella procedura fallimentare: il

curatore) inficia il processo di formazione della pretesa tributaria mancando il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, comprese le relative notificazioni, con lo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa. Ne consegue la nullità della cartella di pagamento.

- H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie

- Contrasto tra parte motiva e parte dispositiva - Prevalenza della parte dispositiva - Sussiste.

- Sentenza n. 31/5/09 del 2/3/2009 ente RTS (Pres. Est. Dazzi)
- Scheda n. 998 del 2009

Nel contrasto tra parte dispositiva e parte motiva deve ritenersi prevalente la parte dispositiva in quanto resa in tempo reale al termine della discussione collegiale.

- H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie

- Spese processuali - Non sono a carico del soccombente quando il contenzioso sia stato instaurato in un momento in cui le questioni trattate avrebbero potuto avere un fondamento.

- Sentenza n. 39 del 23/4/2009 ente RTS (Pres. Pekelis Est D'Amelio)
- Scheda n. 1510 del 2009

E' consolidato orientamento giurisprudenziale circa la compensazione delle spese quando le questioni di diritto trattate abbiano una peculiarita' o siano obiettivamente controvertibili ovvero quando non vi sia univoca giurisprudenza ed anche quando il contenzioso sia stato instaurato in un momento in cui le questioni trattate avrebbero potuto avere un fondamento.

In quest'ultimo caso, per la peculiarita' della fattispecie si dimostrerebbe inadeguata la rigida applicazione della regola che riversa sul soccombente il costo del giudizio.

- H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie

- Ricorso proposto tardivamente contro primo avviso di accertamento - Emissione di successivo avviso di accertamento integrativo del precedente - Sanatoria - Non sussiste.

- Sentenza n. 41 del 28/4/2009 ente RTS (Pres. Trovato Est. Turri)
- Scheda n. 1513 del 2009

La tardivita' della proposizione di un ricorso contro un avviso di accertamento non puo' essere sanata dalla emissione di un altro avviso di accertamento integrativo del primo.

- H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie

- Effetti del giudicato penale - Art. 654, CPP - Applicabilità - Limiti.

- Sentenza n. 69/29/09 del 5/5/2009 ente RTS (Pres. Florio, Est. Calvori)
- Scheda n. 1158 del 2009

E' vero che il giudicato penale non sempre trova costante applicazione nel processo tributario posto che il legislatore ha privilegiato la snellezza e l'autonomia dell'accertamento penale anche a discapito della coesistenza di giudicati contrastanti sulla medesima questione in modo che l'art. 654 CPP ammette la possibilità, a determinate condizioni, che il giudicato penale possa far stato in altri procedimenti civili o amministrativi. Tuttavia, il fatto che il giudice penale abbia utilizzato prove ai fini del decidere (strumenti istruttori inammissibili nel processo tributario) se da un lato rende la

sua sentenza non vincolante per il giudice del tributo, dall'altro non ne esclude la rilevanza tanto che il diverso giudice potrà far rientrare nel suo prudente apprezzamento il materiale probatorio raccolto in sede penale (contra: Commissione Trib. Reg.le Toscana, Sent. n. 35/16/09 del 26/05/2008).

- H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie

- Spese di giudizio - Compensazione - Necessita la motivazione.

- Sentenza n. 58/1/09 del 12/6/2009 ente RTS (Pres. Poggi, Est. Scripelliti)
- Scheda n. 1259 del 2009

E' regola ordinaria che la condanna alle spese segue la soccombenza. Per la compensazione delle spese e' richiesta una puntuale motivazione.

- H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie

- Notificazione di atto a mezzo del servizio postale - L'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dell'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso.

- Sentenza n. 76/30/09 del 29/6/2009 ente RTS (Pres. Franco, Est. Paggetti)
- Scheda n. 1272 del 2009

L'avviso di ricevimento della raccomandata fa parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura di atto pubblico. Pertanto chi intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione deve impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.

- H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie

- Canone per passo carraio - Difetto di giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussiste.

- Sentenza n. 117 del 1/9/2009 ente RTS (Pres. Magnesa Est. Meocci)
- Scheda n. 1729 del 2009

Il canone per passo carraio (canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche) costituisce il corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.

Ne consegue che le controversie attinenti la debenza del detto canone esulano dalla competenza della giurisdizione delle Commissioni Tributarie e rientrano nella competenza del giudice ordinario.

- H2 – 7299 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 - Varie

- Nullita' della notificazione di cartella di pagamento conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c., per proposizione di ricorso - Sussiste.

- Sentenza n. 93 del 11/9/2009 ente RTS
- Scheda n. 1731 del 2009 (Pres. Quattrocchi Est. Ciacci)

La notificazione di un atto impositivo emesso dall'Amministrazione Finanziaria, nonostante sia un atto amministrativo non puo' essere escluso dall'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale ed in particolare delle forme sulla notificazione processuale, della nullita' della notificazione nel processo e delle relative sanatorie (Corte di Cassazione SS.UU., sentenza 5.10.2009, n. 19854).

M –

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DI CARATTERE GENERALE

VOCE	CODICE
Anagrafe tributaria: compiti e poteri	9601
Codice fiscale: richiesta, attribuzione, rilascio	9602
Codice fiscale: obbligatorietà d'uso	9603
Codice fiscale: violazioni e sanzioni	9604
Codice fiscale: altre disposizioni	9605
Comunicazioni dati e notizie all'anagrafe tributaria	9606
Segreto d'ufficio	9607
Scambio di informazioni tra anagrafe tributaria ed altri enti	9608
Organizzazione dei servizi: disposizioni generali	9609
Organizzazione dei servizi: uffici centrali	9610
Organizzazione dei servizi: uffici	9611
Analisi fiscali	9612
Informazioni ai contribuenti	9614
Informatizzazione	9615
Vigenza	9616
Varie	9699

- M – 9699 – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE DI CARATTERE GENERALE - Varie
- Ires - Aiuti di Stato - Art. 5, lett. b), Regolamento CEE 12.01.2001, n. 70 - Detraibilità dei costi sostenuti nella percentuale del 50% per la prima partecipazione a fiere all'estero - Insuperabilità della percentuale - Sussiste - Infondatezza dell'art. 2, lett. e), Regolamento citato.
- Sentenza n. 85/31/09 del 26/5/2009 ente RTS (Pres. Pedone, Est. Fogli)
- Scheda n. 1181 del 2009

Premessa l'esistenza di "piccola e media impresa" e la "partecipazione per la prima volta ad una fiera all'estero", la detassazione, quanto ai costi sostenuti, non può superare la percentuale del 50% dei costi medesimi in quanto la "intensità lorda dell'aiuto" di cui all'art. 2, lett. e), Regolamento CEE 12.01.2001, n. 70, non può che ritenersi riferibile alla ridetta percentuale dell'aiuto desumibile dal suo contenuto letterale e quindi all'art. 5, lett. b), Regolamento CEE citato.